RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME IV.

MILANO

DALL'IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1836.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1836.

N.° 4.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE
dal 1.° luglio al 31 dicembre 1836.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 4.

(N.° 33.) *Pubblicazione dell' elenco degli uffici incaricati delle pratiche di controlleria nella giurisdizione delle intendenze lombarde.*

6 luglio 1836.

N.° 20878-2584.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In relazione al disposto dai §§ 159, 173 e 175 delle norme 31 gennajo corrente anno per l'esecuzione del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato, si deduce a pubblica notizia il quì annesso elenco degli uffici e funzionarj incaricati delle operazioni per la controlleria delle merci tanto nel territorio doganale interno, quanto nel circondario confinante.

Milano, il 6 luglio 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

ELENCO

egli uffici incaricati delle pratiche di controlleria e delle relative is| zioni sussidiarie per le merci soggette a controlleria nella giuris zione delle intendenze lombarde giusta le norme 31 gennajo e istruzioni 9 marzo 1836 per l'esecuzione del regolamento sulle (gane e sulle privative dello stato.

Giurisdizione territoriale dell' I. R. intendenza di finanza in

MILANO.

UFFICI DEL TERRITORIO . DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERIFERIA		
Per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uffici per la rimozio dei suggelli, per la certific: zione dell' arri ed altre pratic! sussidiarie di controlleri:
OGANE DI MILANO, Dazio Grande, Sostra Viarenna, Sostra Romana.	Ricevitorie alle porte della città di Milano.	ZENNA, Ricevitoria sussidiaria.	Pino, Tronzano e Cazzano.	I Distaccame della Guardia
		MACCAGNO inferiore, Ricevitoria sussidiaria e Magazzino de' sali.	Maccagno superiore, Campagnano, Garabbiolo, Graglio, Cadero e Musignano.	Magenta
ALLARATE, Ricevitoria principale e Dispensa dei generi di privativa.	Saronno, Dispensa de' generi di privativa.			Osero
		DUMENZA, Ricevitoria sussidiaria.	Curiglia, Monte Viasco, Armio, Biegno e Runo con Stivigliano, Cossano ed Agra.	Inveruno
	Cuvio, *idem*.			Turro
				Cerro, e
USTO ARSIZIO, Ricevitoria sussidiaria e Dispensa dei generi di privativa.	Caronno, Distaccamento della Guardia.	FORNASETTE, *idem*	Cassina Pianezzo.	Le Deputazioni (munali negli a! Comuni control minati dove n vi sono Uffici.
		LUINO, Ricevitoria principale e Dispensa dei generi di privativa.	Colmegna con Cassina Casneda, Marchirolo, Grantola, Bosco, Montegrino, Valdomino con Biviglione, Roggiano, Mesenzana, Brissago e Germignaga, Bedero, Ferrera e Cassano.	
	Bovisio, *idem*.			
ONZA, *idem*.	Tradate, Commissariato distrettuale o Deputazione comunale.			
	Legnano, *idem*.	PORTO VALTRAVAGLIA, Ricevitoria sussidiaria.	Musadino con Ligurno, Muceno con Ticinallo, Veccana, Castello con Caldè, Bedero con Orezzo.	
	Rò, *idem*.			

Continuaz. della giurisdiz. territ. dell'I. R. intendenza di finanza in

MILANO.

UFFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERIFERIA.		
l'emissione le bollette, delle carte d'acquisto i spedizione per ogni ra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell'arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uffici per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell'arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.
		LAVENO, Ricevitoria principale e Dispensa dei generi di privativa.	Arcumeggia, Cueglio, Vergobbio, Casalzuigno, Duno, Azzio, Mombello, Cerro con Ceresolo, Cocquio con S. Andrea, Trevissago, Cittiglio e Gemonio.	
		AROLO, Ricevitoria sussidiaria.	Caravate, S. Giano, Leggiuno, Celina, Bosco con Marzano, Chirate, Ballarate, Monvalle con Turro e Cardana.	
		ISPRA, *idem.*	Besozzo, Bogno, Olginasio, Gavirate con Fignano, Bardello, Malgesso, Brebbia, Bregano, Biandrone, Monate, Travedona, Barza, Cadrezzate ed Osmate.	
		ANGERA, Ricevitoria principale.	Ranco con Uppone, Capronno, Cheglio, Taino e Barzola.	
		SESTO CALENDE, *idem.*	Cernobio, Ternate, Lentate, Mercallo, Lisanza, Oriano, Golasecca e Coquo.	
		SOMMA, *idem.*	Coarezza, Corgeno, Cuvirone, Vergiate, Sesona, Mezzana, Arsago e Casorate.	
		CASTELNOVATE, Ricevitoria sussidiaria.	Vizzola.	
		LONATEPOZZOLO, *idem.*	Ferno, S. Antonino, Vanzaghello e Tornavento con Tinella.	

Continuaz. della giurisdiz. territ. dell' I. R. intendenza di finanza

MILANO.

UFFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERIFE		
Per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell'arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uffici per la rim dei sugg per la cert zione dell' ed altre pr sussidia di contro
		TURBIGO, Ricevitoria principale.	Nossate, Castano, Robecchetto con Cassina Paregnano, Induno con Guado e Buscate.	
		BOFFALORA, *idem.*	Inveruno, Cuggiono maggiore con Castelletto, Mesero, Casone frazione di Menedrago, Bernate con Casate e Rubone, Mercallo e Magenta.	
		ABBIATEGRASSO, Ricevitoria principale e Dispensa dei generi di privativa.	Castellazzo de' Barzi, Robecco con Casterno, Lugagnano con Cassina Bardena, Biraga e Piatta, Castelletto, Bugo, Castelletto Mendosio, Caselle e Ticinello.	
		PRATO MAGGIORE, Ricevitoria sussidiaria.	Cassine denominate Panizze, Castagnole, Fraschine, Molino comune, Gambarina, Pietrasanta.	
		SORIA, Ricevitoria principale.	Coronate con Morimondo, Cassina Prato, Cassina Fiorentina ed Ozero.	
		GALLARATE, Ricevitoria principale e Dispensa de' generi di privativa.	Cardano e Samarate.	
		BUSTO ARSIZIO, Ricevitoria sussidiaria e Dispensa dei generi di privativa.	Magnago.	

Giurisdizione territoriale dell' I. R. intendenza di finanza in
CREMONA.

…FFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERIFERIA.		
…l' emissione …le bollette, …elle carte …' acquisto … spedizione per ogni …ra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell'arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uffici per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell'arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.
…A DI PIZZIGHETTONE, …ensa de' generi di privativa. …SINA, *idem*.	Le Deputazioni comunali dove non vi sono Uffici.	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA, Ricevitoria sussidiaria.	Castelnuovo Bocca d'Adda con Mezzano Martello e Bonissimo, Maccastorna con Cavo, Lardera con Cassina Campagnola.	Le Ricevitorie alle porte della città, I Distaccamenti della Guardia in Cademari, e Le Deputazioni comunali negli altri Comuni contronominati dove non vi sono Uffici.
…INO, *idem*.		CREMONA, Dogana principale.	Cremona con Corpi Santi, Duemiglia, Breda dei Bugni, Ossolengo, Bettenesco, Ardole S. Marino, San Savino, Malagnino, Bonemerse, Forcello, Ca de' Stavoli, Sospiro, San Salvatore, Pugnolo, Alfeo, Cella Dati, San Lorenzo Mondinari.	
		CASALMAGGIORE, Dogana.	Casalmaggiore e frazioni.	
		BOSCO *ex* PARMIGIANO, Ricevitoria principale.	Gere de' Caprioli.	
		CAVA TIGOZZI, Ricevitoria sussidiaria.	Cava Tigozzi, Crotta d'Adda, Grumello, Fengo, Acquanegra, Sesto, Spinadesco, Castelnovo del Zappa, Costa Sant'Abramo, Casanova del Morbasco, Cortetano.	
		BRANCERE, *idem*.	Brancere, Pieve d' Olmi con frazioni, Stagno Pagliaro, Gere del Pesce con frazioni, Straconcoli.	
		ISOLA PESCAROLI, *idem*.	Isola Pescaroli, San Daniele.	
		GERA DI PIZZIGHETTONE, *idem*.	Il Comune e circondario di Pizzighettone per la parte cadente nel circondario confinante.	

Continuaz. della giurisdiz. territ. dell' I. R. intendenza di fina

CREMONA.

UFFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINAN E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA P		
Per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	per de per zion ed a di
		MOTTA BALUFFI, Ricevitoria sussidiaria.	Motta Baluffi, Solarolo, Monisterolo, Dosso de' Frati, Cingia de' Botti, Vedesetto.	
		TORRICELLA DEL PIZZO, *idem*.	Torricella del Pizzo, S. Martino del Lago, Castel Ponzone, Scandolara Ravara.	
		GUSSOLA, Ricevitoria provvisoria.	Gussola e frazioni.	
		MARTIGNANA, Ricevitoria sussidiaria.	Martignana e frazioni.	

Giurisdizione territoriale dell' I. R. intendenza di finanz

BRESCIA.

BRESCIA, Dogana.	Le Ricevitorie alle porte della città.			
PONTEVICO, Ricevitoria sussidiaria e Dispensa de' generi di privativa.	I Distaccamenti della Guardia in Idro Bagolino Brozzo, e			
SALÒ, Ricevitoria principale.				
DESENZANO, Ricevitoria demaniale.	Le Deputazioni comunali in quei luoghi nei quali non esistono Uffici.			
CHIARI, Dispensa dei generi di privativa.				
MONTECHIARO, *idem*.				
ISEO, *idem*.				

Giurisdizione territoriale dell' I. R. intendenza di finanza in

BERGAMO.

[U]FFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERIFERIA.		
[Per] l' emissione [del]le bollette, [d]elle carte [d]' acquisto [d]i spedizione per ogni [alt]ra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uffici per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.
[BER]GAMO, Do[gan]a.	Le Ricevitorie alle porte della città.			
	Edolo, Dispensa dei generi di privativa.			
	Breno, *idem.*			
	Lovere, *idem.*			
	Sarnico, *idem.*			
	Romano, *idem.*			
	Treviglio, *idem.*			
	Canonica, *idem.*			
	S. Giovanbianco, *idem.*			
	Clusone, *idem.*			
	Il Distaccamento della Guardia in Vercurago, ed I Commissariati distrettuali o le Deputazioni comunali negli altri luoghi dove non vi sono Uffici.			

Giurisdiz. territ. dell'I. R. intendenza di finanza della Valtellina ı

MORBEGNO.

UFFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERIFE		
Per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell'arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uffici per la rim dei sugg per la ve zione dell' ed altre p sussidi di contro
MORBEGNO, Ricevitoria sussidiaria.	Le Deputazioni comunali in	MORBEGNO, Ricevitoria sussidiaria.	S. Martino.	Le Deputaz munali n ghi in c si trovano
RIVA DI CHIAVENNA, *idem*.	Grosio.	SONDRIO, Dispensa de'generi di privat.	Frazione di Chiereggio, comune di Chiesa.	
BORMIO, *idem*.	Traona.	BORMIO, Ricevitoria sussidiaria.	S. Gottardo, frazione di Valfurva, Livigno colla frazione di Trepalle.	
SONDRIO, Dispensa f. f. di Ricevitoria sussidiaria.	Delebio.	TIRANO, Ricevitoria principale.	Grossotto, Mazzo, Vervio, Tovo, Lovere, Sernio, Tirano, Villa di Tirano.	
	Berbenno.	CHIAVENNA, Dogana.	Chiavenna colle frazioni di Campedello, Campello, Bette, Pianazzola, Uschione, Piuro colle frazioni di S. Croce e S. Abbondio. Prata colle frazioni di Malguardia e S. Cassano, Gardona colle frazioni di Bodengo, Menarola, Mese, S. Giacomo colle frazioni di Sommarovina, Albaredo, S. Bernardo, Gallivaggio, Lirone, Uò e Cimiganda.	
	Chiuso.	VILLA, Ricevitoria principale.	Villa.	
	Ponte.	MONTE SPLUGA, *idem*.	Campodolcino colle frazioni di Prestone, Squadra dei Fini, Portarezza e Starleggia, Isola colle frazioni di Pianazzo e Madessino.	
		STELVIO, Ricevitoria sussidiaria.	Le quattro Case Cantoniere sullo stradale dello Stelvio.	

Giurisdizione territoriale dell' I. R. intendenza di finanza in

LODI E CREMA.

UFFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERI		
Per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uf per la r dei su per la c zione d ed altre sussi di cont
LODI, Dogana.	Le Ricevitorie alle porte di Lodi.	CAROSSA, Ricevitoria principale.	S. Rocco al Porto, Mezzana con Noceto.	La stess zione co Guarda
CREMA, Dispensa dei generi di privativa.	I Distaccamenti della Guardia in	VALLORIA, *idem.*	Guardamiglio con Minuta e Valloria, Regina Fittarezza con Cabianca.	La Deput munale
CODOGNO, Ricevitoria principale.	Sant' Angelo S. Colombano	CORTE S. ANDREA, Ricevitoria sussid.	Orio, Corte S. Andrea.	Le Deput munali
CASALPUSTERLENGO, Dispensa dei generi di privativa.	Rivolta Montodine, ed	BELLEGUARDA, *idem.*	Senna con Botto Piacentino, Mirabello con Belleguarda, Dosso Springali, Somaglia con Bosco.	Senna Somag
	I Commissariati distrettuali o le Deputazioni comunali negli altri luoghi dove non vi sono Uffici o Funzionarj di Finanza.	CASELLE LANDI, *idem.*	S. Stefano con Regona, Villafranca, Corno giovine con Aimivilla, Mezzano Passone, Caselle Landi, Corno vecchio.	
		CODOGNO, Ricevitoria principale.	Fombio con Retegno, S. Fiorano.	

Giurisdizione territoriale dell' I. R. intendenza di finanza in

P A V I A.

	I Distaccamenti della Guardia in Tainate Binasco Liziano, ed	BEREGUARDO, Ricevitoria sussidiaria.	Bereguardo, Marcignago, Trivolzio, Zelada, Papiago, Soncino, Trovo, Torrino con Cerro, Battuda, Vellezzo, Torradello, Origioso, Torriano con Tirogno, Pissarello con Pilastro, S. Perone, S. Varese con Cassina Tolentini.	La Rice Porta I Dis della G Casor Santa
	I Commissariati distrettuali o le Deputazioni comunali nei luoghi dove non sonovi Uffici di Finanza.	MOTTA VISCONTI, *idem.*	Motta Visconti, Casorate, Moncucco con Morivione e Molinazzo vecchio, Bubbiano, Calvignasco con Torretta e Bettola di Calvignasco, Merlate e Cassina Valmischia.	Le Depu munali Rosat Torre

Continuaz. della giurisdiz. territ. dell' I. R. intendenza di finanza in

PAVIA.

UFFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERIFERIA.		
Per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto di spedizione e per ogni altra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uffici per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.
		BESATE, Ricevitoria sussidiaria.	Besate, Fallavecchia, Basiano, Coronate, Ticinello, Rosate, Caselle, Morimondo, Cassina Prato, Ronco e Cassina Fiorentina, frazione di Coronate.	Comairano. Borgarello. Prado. Fossarmato. Mirabello. Corte Olona. Vigalfo.
		PAVIA, Dogana principale.	Torre del Mangano, Borgarello con Cassina dei Sacchi e Porta di Agosto, Comairano con Gualterzano e Cassina Campagna, S. Genesio, Cassina Calderara con Cassina Tribigliana e Cassinazza, Mirabello, Cantugno con Torre del Gallo, Cornajano, Restellone e le Due Porte, S. Alessio con Lossano, Carpignano con Strazzago, Prado, Ca della Terra con Ca de' Levrieri, Vimanone con Torre Bianca, Cassina Pescarona, Fossarmato con Bonpiumazzo.	
		SCARPONA, Ricevitoria sussidiaria.	Ca de' Tedioli con Santa Croce, Pelizzera, Belvedere con Ca Scarpona, Motta San Damiano, San Pietro in Verzolo, Corpi Santi di Pavia.	
		SORA o S. SOFIA, Ricevitoria principale.	Torre d'Isola, Montebello, Villalunga, Santa Sofia, Molinazzo con Cittadella, Santa Sofia per Salto, Cassina de' Serigari, Cassina de' Tolentini, Brusada, Cassina di Mezzo, Calegnago, Mulino vecchio e Divisa, frazioni di Marcignago.	

Continuaz. della giurisdiz. territ. dell'I. R. intendenza di finan

PAVIA.

UFFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PER		
Per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell'arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	U per la dei s per la zione d ed altr suss di co
		BORGO TICINO, Ricevit. principale.	Borgo Ticino, Corpi Santi di Pavia.	
		BECCA, *idem.*	Vaccarizza con San Leonardo ed Ospitaletto, Valle Salimbina con Cassina Taccona, Moncucco con Cassina Oltrona e Busto di Ferro, frazione di Belvedere.	
		BELGIOJOSO, Ricevitoria sussidiaria.	Corte Olona, Belgiojoso con porzione di Pissarello, Santa Margherita con San Giacomo della Cereda, Linarolo, Filighera con Beatico, Torre de' Negri, Genzone, Vigalfo, Albuzzano con Alperolo, Torre d'Astari, Montesano con Caulepre.	
		SPESSA, Ricevitoria principale.	Spessa, S. Zenone, Costa S. Zenone, Zerbo con Torre Selvatica, Santa Cristina, Spessetta Balbiani, Spessetta Speziani con porzione di Pissarello, frazione di Spessa.	
		SOSTEGNO, *idem.*	Sostegno, frazione della Torre de' Negri.	
		CHIGNOLO, Ricevitoria sussidiaria.	Chignolo con Alberone, Campo Rinaldo.	
		MONTICELLI, Ricevitoria principale.	Monticelli, Nizzolaro con Gabbiane.	
		PIEVE PORTO MORONE, *idem.*	Pieve Porto Morone con Casone del Mezzano, Bissone, Mezzano Parpanese, Badia con Caselle.	

Giurisdizione territoriale dell' I. R. intendenza di finanza in COMO.

UFFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERIFEI		
Per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uffici per la rimo dei sugge per la cert zione dell' ed altre pr sussidiar di controll
LECCO, Ricevitoria principale. GRAVEDONA, Ricevitoria sussidiaria. MENAGGIO, Dispensa de' generi di privativa.	Asso, Posteria de' generi di privativa. Bellano, *idem*. Castelvecchio, *idem*.	PORLEZZA, Ricevitoria sussidiaria.	Porlezza, Cavargnia, S. Nazzaro, S. Bartolomeo, Cusino, Buggiolo, Seghebbia, Corido, Carlazzo, Gottro, Piano, Tavordo, Dasio, Puria, Drano, Castello, Cima, Cresogno superiore ed inferiore.	Le Ricevitor porte della ed I Distacc della Guar Cavallasc
	I Distaccamenti della Guardia in Mnadello	OSTENO, *idem*.	Osteno, Claino, Rampogno, Ponna, Albogasio, Laino, Verna e Campione.	Cardano Carate
	Bellaggio, ed	LANZO, *idem*.	Lanzo, Scaria, Pellio, S. Fedele.	Moltrasio
	I Commissariati distrettuali o le Deputazioni comunali negli altri luoghi dove non vi sono Uffici di Finanza.	VARESE, *idem*.	Vedano, Gurone, Malnate con S. Salvatore, Monte Morone, Bizzozero, Varese con sue Castellanze di Biumo superiore ed inferiore, Gubbiano, Bosto, Cassina Mentasti, Indunno con Frascarolo.	Cernobio Bizzarone Renage Parè
		GAGGIOLO, *idem*.	Cazzone, Ligurno, Vilmè, Gaggiolo e Rodero.	Drezzo Grandate
		CLIVIO, *idem*.	Clivio, Saltrio, Viggiù e Brenno.	Olgiate Binago,
		PORTO CODELAGO, Ricevitoria principale.	Porto Codelago, Cuasso al monte, Cuasso al piano, Besano, Bisuschio, Arcisate.	Le Deputazi munali neg Comuni q tro nomin
		BRUSIMPIANO, Ricevitoria sussidiaria.	Brusimpiano, Ardena, Marzio.	
		PONTE TRESA, Ricevitoria principale.	Lavena, Viconago, Arbizio, Marchirolo, Fabbiasco, Cunardo, Ghirla, Ganna, Cremenaga, Ferrera e Cagliate.	

Continuaz. della giurisdiz. territ. dell' I. R. intendenza di finanz

COMO.

UFFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERI		
Per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uf per la r dei su per la c zione de ed altre sussi di cont
		COMO, Dogana.	Como, Lipomo, Vergosa, S. Carpoforo, Montano, Lucino, Lurate Abate, S. Vitale, Muggiò, Rebbio, Maccio, Luisago, Brunate, Blevio, Ponzate, Cueglio, S. Bartolomeo, S. Martino.	
		MASLIANICO, Ricevitoria sussidiaria.	Carate, Torno, Rovenna, Moltrasio, Cernobio, Piazza.	
		PONTE CHIASSO, Ricevit. principale.	Monte Lompino.	
		UGGIATE, Ricevitoria sussidiaria.	Uggiate.	

Giurisdizione territoriale dell' I. R. intendenza di finanza in

MANTOVA.

MANTOVA, Dogana.	Le Ricevitorie alle porte della città.	CICOGNARA, Ricevitoria sussidiaria.	Breda Cisoni, frazione. Cicognara, *idem.* Cogozzo, *idem.* Ponteterra, *idem.* Sabbionetta, comune. Villa Pasquali, frazione.	I Dist della G Quist Schiv Sermi
OSTIGLIA, Ricevitoria principale.	Governolo, Ricevitoria demaniale.			
REVERE, Ricevitoria sussidiaria.	Guidizzolo, Dispensa de' generi di privativa.	VIADANA, Ricevitoria principale.	Bergagnina, frazione. Bozzoletto, *idem.* Casaletto, *idem.* Viadana, comune.	Le Depu munali Sabbi Borgo stra a si
CANNETO, Dispensa de' generi di privativa.	S. Benedetto, *idem.*			
	Il Distaccamento della Guardia in	POMPONESCO, Ricevitoria sussidiaria.	Banzolo, frazione. Pomponesco, comune. Saline, frazione.	Magr
	Commessaggio e tutte le Deputazioni comunali.	CORREGGIO VERDE, *idem.*	Correggio verde, frazione. Pangnaneta, idem.	Mule Fe

Continuaz. della giurisdiz. territ. dell' I. R. intendenza di finanza in

MANTOVA.

UFFICI DEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERIFERIA.		
Per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uffici per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.
		DOSOLO, Ricevitoria principale.	Bellaguarda, frazione. Cavallara, *idem*. Cizzolo, *idem*. Dosolo, comune. San Matteo, frazione. Villa Strada, *idem*.	
		ZAMIOLA, *idem*.	Riva, frazione. Zamiola, *idem*.	
		CROCILE TOSINI, Ricevitoria sussidiaria.	Bocca di Ganda, frazione. Borgoforte a destra del Po, comune. Borgoforte a sinistra del Po, *idem*. Crocile Tosini, frazione. Gono, *idem*. Marinello, *idem*. Montecchiana, *idem*. Ronco Bonoldo, *idem*. Sacca, *idem*. Sailetto, *idem*. San Prospero, *idem*. Suzzara, comune. Scorzarolo, frazione. Tabellano, *idem*. Torricella, *idem*. Villa inferiore, *idem*. Villa superiore, *idem*. Villa Saviola, *idem*.	
		GONZAGA, Ricevitoria principale.	Bondeno, frazione. Dosso, *idem*. Fornace, *idem*. Gonzaga, comune. Polesine, frazione. Ronchi, *idem*.	
		ROLO, Ricevitoria sussidiaria.	Rolo, comune.	
		MOGLIA DI GONZAGA, Ricevitoria principale.	Cesare, frazione. Moglia di Gonzaga, *idem*.	

ntinuaz. della giurisdiz. territ. dell' I. R. intendenza di finanza in

MANTOVA.

PICI DEL TERRITORIO)OGANALE INTERNO		UFFICI DEL CIRCONDARIO CONFINANTE, E COMUNI COMPRESI NELLA RISPETTIVA PERIFERIA.		
emissione bollette, e carte cquisto spedizione er ogni pratica.	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.	Uffici per l' emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione e per ogni altra pratica.	Comuni assegnati.	Uffici per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo ed altre pratiche sussidiarie di controlleria.
		BONDANELLO, Ricevitoria sussidiaria.	Bondanello, frazione. Coazze, *idem.* Gaidella, *idem.* Quistello, comune. Zova, frazione.	
		S. GIACOMO DELLE SEGNATE, *idem.*	Gabbiana, frazione. Segnate, *idem.* Segnatine, *idem.*	
		S. GIOVANNI DEL DOSSO, *idem.*	S. Giovanni del Dosso, frazione. Schivenoglia, comune.	
		POGGIO, *idem.*	Magnocavallo, comune. Mulo, *idem.* Poggio, *idem.*	
		PORCARA, *idem.*	Felonica, comune. Moglia, frazione. Porcara, *idem.* Sermide, comune.	
		QUATRELLE, *idem.*	Quatrelle, frazione.	

AVVERTENZE.

le Dogane principali e le Dogane nel territorio doganale interno *sono autorizzate ad emettere* *olle*t*te di sostituzione e carte d'acquisto o di spedizione per* zucchero *e* caffè (§ 163 *delle* *Norme* 31 *gennajo* 1836).

ssione di bollette di sostituzione o di carte d'acquisto o di spedizione nel circondario confinante *er* drogherie *e* spezierie, *per* bobbinet di filati di cotone *e per* vini esteri *non è permessa he presso gli Uffici espressamente a cio autorizzati* (§ 159 *delle Norme* 31 *gennajo*, *e* § 15 *lelle Istruzioni* 9 *marzo* 1836). *Lo sono per ora le Dogane di Cremona, Como e Pavia.*

(N.° 34.) *Sono dichiarati soggetti alla controlleria nel circondario confinante gli stracci atti per la fabbricazione della carta, ed esenti dalla detta controlleria i bozzoli ossia le gallette da seta.*

15 luglio 1836.

N.° 20879–2585.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In relazione alla notificazione 15 marzo 1836, n.° 4144–543, con cui furono dichiarate le merci sottoposte a controlleria nel territorio doganale, ed in esecuzione di ossequiato decreto 8 giugno 1836, n.° 24945–1410 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, si deduce a pubblica notizia per l'osservanza ed adempimento quanto segue:

1. Gli stracci di qualunque sorta atti per la fabbricazione della carta nel circondario confinante del regno lombardo-veneto e del litorale illirico sono soggetti a controlleria, giusta il regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato e le ulteriori pubblicate prescrizioni.

2. Fuori dei casi in cui l'acquisto o la spedizione degli stracci ha luogo all'uopo d'un esercizio d'industria, si eccettua dalla controlleria la quantità acquistata o spedita, la quale non ecceda il peso di quattordici libbre metriche.

3. Per favorire la coltura de' rami d'industria attinenti alla seta saranno esentati dalla controlleria i bozzoli o siano le gallette da seta nel circondario confinante.

Milano, il 15 luglio 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 35.) *È tolto il divieto d'importazione di alcune merci, ed è stabilito per esse e per altri articoli un nuovo dazio d'entrata e d'uscita.*

N.° $\frac{4607}{P.}$ 24 luglio 1836.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con sovrana risoluzione del giorno 24 maggio corrente anno si è graziosamente degnata di approvare che nelle provincie per le quali è in vigore il regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato venga tolto il divieto d'importazione di alcune merci e siano stabiliti per esse e per altri articoli nuovi congrui dazj d'entrata e d'uscita nell'estensione del territorio doganale verso l'estero, e nel commercio interno coll'Ungheria e colla Transilvania.

In esecuzione delle sovrane determinazioni e conformemente al decreto 7 giugno 1836, n.° 23573–779 dell'eccelsa camera aulica generale, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° Col 1.° di agosto del corrente anno 1836 è posta in attività l'annessa tariffa, e cessano

di aver vigore i divieti d'importazione, non che i dazj d'entrata e d'uscita che fin quì erano imposti sulle merci nominate nella tariffa stessa.

2.° I vini compresi nella detta tariffa al numero progressivo 57 si dichiarano soggetti a controlleria nelle provincie sottoposte al regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato. Nel territorio doganale interno vi sarà applicata la controlleria semplice sotto l'osservanza delle disposizioni portate dal § 369 sino al 379 del detto regolamento. Durante il trasporto i detti vini non soggiaciono a controlleria se la loro quantità non eccede le sei *mine.* Entro il circondario confinante rimangono ferme le disposizioni già in vigore sull'obbligo di controlleria pei vini.

Milano, il 24 luglio 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

TARIFFA.

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	MISURA del DAZIO.	DAZIO di entrata.		DAZIO di uscita.	
			Lir.	C.	Lir.	C.
1	ACQUA di Colonia e di fior d' arancio	per libbra p. s.	1	61	—	04
2	ARGENTO battuto e macinato	»	2	14	—	18
3	AZZURRO e rosso di Berlino.	per quint. p. s.	160	71	3	35
4	BIRRA in fiaschi, bottiglie, brocche ed in altri recipienti di terra cotta.	»	26	79	—	45
	È in facoltà delle parti di daziare la birra in bottiglie nell' introduzione secondo il numero dei capi, e ciò secondo la seguente misura di dazio.	per bottiglia	—	30	—	—
	La birra che si presenta nel commercio di confine in fiaschi, bottiglie, brocche ed altri recipienti di terra cotta non catramati o suggellati deve assoggettarsi al dazio d' entrata stabilito per la birra in botti.					
5	CAMPANE di bronzo o di qualche altra composizione metallica	per quintale n.	53	57	2	23
	OSSERVAZIONE = *Le campane non comprese in quest' articolo sono da assoggettarsi a seconda della natura delle materie di cui esse sono composte al trattamento daziario stabilito per gli altri fabbricati composti della stessa materia.*					
6	CANFORA.	per libbra p. s.	—	27	—	02
7	CAPPELLI di castoro, come pure cappelli coperti di feltro di seta, d' osso di balena o di altre stoffe, eccettuati i cappelli di paglia, di corteccia d' albero ed altri da donna compresi nell' articolo *merci d' abbigliamento* .	per cadauno	3	—	—	01
8	—— Berretti di feltro	»	1	50	—	01
	—— Cappelli e berretti di feltro ungheresi . .	»	—	30	—	01
9	CARDI per cardare	per quint. p. s.	1	12	—	11
10	CARTA, cioè carta dorata ed inargentata . . .	per libbra n.	14	29	—	02
	—— ungherese	»	—	27	—	02
11	CARTE da giuoco.	per dozzina	1	80	—	01
	Le introdotte carte da giuoco soggiaciono, oltre al dazio, anche al bollo.					
12	CONFETTURA fina e ordinaria o comune, come anche frutta, semi, radici, scorze di					

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	Misura del dazio.	DAZIO di entrata.		DAZIO di uscita.	
			Lir.	C.	Lir.	C.
	cedro e d'arancio inzuccherate, conserve di frutta fatte con zucchero, pane dolce biscotto e zucchero d'orzo giallo e bianco ...	*per libbra p. s.*	1	61	—	02
13	CORALLI fini lavorati, tagliati a faccette, uniti in fili o vezzi, come pure frutta rosse elastiche così dette coralli di frutta	*per libbra n.*	5	36	—	02
14	FICHI	*per quint. p. s.*	8	93	—	18
15	FILO di metallo	*per quintale n.*	80	36	1	12
16	FORMAGGI	*per quint. p. s.*	40	18	1	12
	—— di vacca e di pecora ungheresi in vasi.	»	2	68	1	12
	—— per l'Ungheria	»	—	—	—	22
	Nel reciproco commercio con l'Ungheria e le altre provincie austriache il dazio dei formaggi in forma verrà esatto secondo il peso netto.					
17	LAPIS ossia matita nera	*per libbra n.*	8	57	—	02
	—— ungheresi ordinarj montati in legno dolce .	»	—	18	—	02
	—— ungheresi fini montati in legno forte, come di cedro, ciriegio, ecc.	»	2	14	—	02
18	LAVORI da falegname di acero, di faggio, di quercia, di ceraso, di noce, di abete intarsiati e non intarsiati, colorati, tinti, inverniciati, lustrati, come pure tutti i lavori da falegname di legno dolce, tutti questi oggetti non in connessione con parti integranti, la di cui introduzione è proibita.......	*per quintale n.*	26	79	—	56
19	—— Tutti gli altri lavori da falegname intarsiati e non intarsiati, colorati, tinti, inverniciati, lustrati, però non in connessione con parti integranti, la di cui introduzione è proibita	»	53	57	—	56
	Osservazione = *I lavori da falegname in connessione con parti integranti, di cui è in generale proibita l'introduzione, sono da trattarsi come chincaglierie.*					
20	—— da guantajo	*per libbra n.*	8	57	—	02
21	—— da tornitore, come spine, fusi, rocchetti, imbuti, strettoi e torchi, ruote ad uso da filare, cucchiai, tondi, scodelle, piombini per far trine, come pure manifatture di legno tornite occorribili ai fabbricatori di spazzole, inoltre tutti i lavori da tornitore di legno dolce, semplici, non composti, ossia senza parti integranti ed in istato greggio .	*per quintale n.*	17	86	—	56

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	MISURA del DAZIO.	DAZIO di entrata.		DAZIO di uscita.	
			Lir.	C.	Lir.	C.
	LAVORI da tornitore = continuazione.					
22	—— Tutti i rimanenti consimili lavori di legno senza distinzione se dessi sieno greggi, colorati, tinti, inverniciati e lustrati, come pure tutti i lavori da tornitore di corno, d'ossa, tutti gli oggetti di questo articolo non composti, cioè senza parti integranti, l'introduzione delle quali è proibita	*per quintale n.*	133	93	1	12
23	—— —— d'avorio e di madreperla parimente non composti, cioè senza parti integranti, l'introduzione delle quali è proibita	"	267	85	2	23
	OSSERVAZIONE = *I lavori da tornitore di ambra, di tartaruga, e tutti i lavori da tornitore composti di parti, l'introduzione delle quali è proibita, devono trattarsi come mercerie o chincaglierie.*					
24	LEGNAME, come Legna da fuoco e da costruzioni senza distinzione, in tronchi, travi, puntelli, assi, assicelle (correnti), ceppi, legne spaccate, schegge, ecc., come pure scandole quando queste qualità di legnami si trasportano per terra	*per lire* 100 *di valore.*	5	—	—	42
25	—— —— Quando queste qualità di legname si trasportano per acqua	"	10	—	—	42
	—— —— ungheresi	"	2	50	—	42
	Riguardo alla legna da fuoco si dovrà ogni volta accennare la misura. All' ingresso della detta legna dall' estero gli uffici daziarj nella stima che ne faranno riterranno per base che il valore d' ogni metro cubico non debba mai considerarsi al disotto di lire 4. 22 rispetto alla legna forte, e di lire 3. 17 per la legna dolce. In quei luoghi poi ove la legna ha un maggior valore, il vero suo prezzo servirà di base alla costituzione del dazio.					
26	—— Legnami da legnajuolo di acero, faggio, quercia, ceraso, noce, abete, ed in generale legname ordinario da legnajuolo, come pure legname sgrossato e tagliato da carradore	*per quintale n.*	1	12	—	09
27	—— di bosso	"	2	23	—	18

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	Misura del dazio.	DAZIO di entrata.		DAZIO di uscita.	
			Lir.	C.	Lir.	C.
28	LEGNAME di sughero	per quintale n.	4	46	—	45
29	—— Turaccioli e suole di sughero	"	17	86	—	45
30	—— Lavori e merci di legno ordinario, come doghe, fondi di botte, botti, mastelli, pale, rastrelli, carretti a mano, strumenti agrarj e da giardiniere, fondi da crivello, assette per far spazzole, come pure cerchj di legno d'ogni sorta	"	2	23	—	11
31	MACCHINE per estinguere gl' incendj	"	53	57	2	23
32	MANIFATTURE da cordajuolo di lino, canapa, stoppa, cortecce d' alberi, d' erba di palude	per quint. p. s.	13	39	—	56
33	ORO, come fogliette d' oro e fogliette bicolori, o da una parte d' oro e dall' altra d'argento, come pure oro macinato	per libbra p. s.	11	43	—	71
34	OSSA di animali d' ogni sorta, ad eccezione de' piedi di pecora	per quint. p. s.	—	09	1	79
	—— per l' Ungheria	"	—	—	—	09
35	OSSA in polvere preparata in qualsivoglia maniera, come pure cenere d' ossa	"	—	09	—	89
	—— per l' Ungheria	"	—	—	—	09
36	OTTONE, tombacco e tutte le altre composizioni di metalli ignobili greggi in pani e barre	per quintale n.	44	64	—	56
37	—— in banda, lama e rotoli, come pure l'ordinario filo d'ottone, fra il quale è compreso eziandio il filo de' cardi e simili (*Schwerth-Perlen* e *Kreutzeldrath*)	"	71	43	1	12
38	—— vecchio e rotto, in ischegge, in polvere, come pure rimasugli di composizioni metalliche, non che il bronzo per far campane.	per quint. p. s.	8	93	4	46
	—— per l' Ungheria	"	—	—	—	56
	PELLI camosciate gialle e bianche preparate con allume, cioè:					
39	—— di bufalo, di bue e di vacca	per quintale n.	58	03	2	23
40	—— di capra, caprone, camosci, capriolo, cervo ed alce	"	200	89	4	46
41	—— di pecora, montone, capretto, porco e pecora morta (*Sterbling*)	"	98	21	2	23
42	—— di vitello	"	138	39	4	46
43	PETTINI di legno, di corno e di osso non ornati, nè guarniti con oggetti, la di cui introduzione è proibita	per libbra n.	4	29	—	02

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	MISURA del DAZIO.	DAZIO di entrata.		di uscita.	
			Lir.	C.	Lir.	C.
44	PIPE di legno non montate	*per libbra n.*	21	43	—	02
	—— ungheresi	»	1	07	—	02
45	PROFUMERIE (oggetti o generi di), cioè acqua d'odore, pomate o manteche, polveri, saponette, cuscinetti aromatici ossia piumaccini ripieni d'erbe odorose secche e simili, e così pure aceto aromatico che non sia ad uso di condimento de' cibi	*per libbra p. s.*	4	29	—	02
46	RAME, cioè merci di rame semplicemente cavato, che abbiano ricevuta la prima forma sotto il maglio o sotto il martello, come pure bande di rame cilindrate o lastre ad uso degl' incisori	*per quintale n.*	53	57	1	12
47	SABBIA ad uso di cancelleria d'ogni sorta	*per quint. p. s.*	2	23	—	11
48	SCHIUMA di mare lavorata non montata	*per libbra n.*	64	28	—	02
49	SMALTO, saffra ossia smalto sopraffino e smaltino da usarsi coll'amido, ossia soluzione di smaltino	*per quint. p. s.*	40	18	—	18
50	TAPPEZZERIE di carta	*per libbra n.*	4	82	—	02
	—— ungheresi	»	1	07	—	02
51	TELE batiste di lino	»	32	14	—	04
52	TERRA cotta in merci, cioè terraglia (*Steingut*), majolica o faïence in merci	*per quint. p. s.*	40	18	—	56
	—— ungherese	»	13	39	—	56
53	VERDE montano	»	53	57	1	12
	—— ungherese	»	11	16	1	12
54	VETRI e manifatture di vetro, cioè lastre o recipienti di vetro ordinarj d'ogni sorta	»	35	71	—	36
	—— ungheresi	»	16	07	—	36
55	—— brillantati e molati, come pure tutti gli altri cristalli e cristalli da specchio	»	107	14	—	36
56	—— Perle di vetro, fusioni e paste di vetro, come smalto di vetro, vetro color latte ed ossidiana (*Hyalithglas*), diamanti falsi di vetro, ecc.	»	160	71	—	36
57	VINI, cioè i vini del Capo di Buona Speranza, inoltre tutti i vini di Francia, di Germania, di Spagna, di Portogallo, ed in generale tutti i vini non compresi in uno dei seguenti articoli daziarj	»	80	36	—	18
	E in facoltà delle parti di pagare il dazio d'entrata per questi vini secondo il numero delle bottiglie, anzichè secondo il peso sporco, e ciò nel modo seguente:					

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	MISURA del DAZIO.	DAZIO di entrata.		DAZIO di uscita.	
			Lir.	C.	Lir.	C.
	VINI = continuazione.					
	Vini del Capo e Champagne in bottiglie grandi	*per bottiglia*	1	50	—	—
	In bottiglie piccole	»	—	75	—	—
	Tutti i rimanenti vini del suddetto articolo in bottiglie	»	—	90	—	—
58	— di Cipro e tutti i rimanenti vini del Levante ed isolari, come pure i vini italiani, moldavi e valachi in quanto essi non sieno compresi nei due prossimi seguenti aritcoli. .	*per quint. p. s.*	40	18	—	18
59	— di Svizzera e dei laghi nella periferia del lago di Costanza in botti o barili entrando per la linea daziaria del Vorarlberg, come pure i vini di Moldavia e di Valachia in botti entrando da questi paesi per la finitima linea del trigesimo dell' Ungheria, oppure per la finitima linea daziaria della Bucovina	»	13	39	—	18
60	— comuni italiani in botti o barili provenienti dagli stati di Piemonte, Parma, Piacenza, Guastalla, Modena, Ferrara, o dalle parti del cantone svizzero del Ticino entrando per la linea daziaria del regno lombardo-veneto	»	10	71	—	18
61	— ungheresi entrando dall'Ungheria o Transilvania per dazio d'entrata .... lir. 3. 21 per addizionale di compenso degli stati provinciali .... » 7. 50	»	10	71	—	18
62	— transilvani entrando dalla Transilvania nella Bucovina	»	—	09	—	—
63	— della Dalmazia e del Litorale illirico tedesco posti nel territorio estradoganale entrando per la linea daziaria del territorio doganale illirico-tedesco e del regno lombardo-veneto qualora ne sia debitamente legittimata l' origine nazionale	»	5	36	—	18
64	— di altre parti della monarchia austriaca poste nel territorio estradoganale qualora ne sia giustificata debitamente l' origine nazionale .	»	10	71	—	18

(N.° 36.) *Tassa per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie dopo i termini stabiliti dalla sovrana risoluzione 19 giugno 1829, ed esclusione delle tasse proporzionali.*

27 luglio 1836.

N.° 21707-2329.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione in data del 19 marzo scorso si è degnata di determinare che ogni rinnovazione d' inscrizione ipotecaria presa dopo i termini stabiliti dalla precedente sovrana risoluzione 19 giugno 1829 e successiva proroga debba andare soggetta al bollo ed alle tasse fisse della prima inscrizione, esclusa ogni tassa proporzionale.

Mentre il governo in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica 20 p.° p.° giugno, n.° 16466-1632 porta a pubblica notizia la premessa sovrana risoluzione, avverte in pari tempo che riguardo a quelle tasse proporzionali che nel frattempo e fino

al giorno della pubblicazione della presente notificazione saranno state pagate dalle parti per l'oggetto in discorso non potrà aver luogo alcun rimborso a favore delle medesime.

Milano, il 27 luglio 1836.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crespi, *Consigliere.*

(N.° 37.) *Disposizioni per l'esercizio del traffico girovago con manifatture di cotone.*

5 agosto 1836.

N.° 17461-2196.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In seguito alle prescrizioni dei §§ 357, 358 e 364 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato, ed in esecuzione del decreto 12 aprile anno corrente dell'eccelsa presidenza dell'imperiale regia camera aulica generale abbassato con ossequiato dispaccio 12 maggio, n.° 2425, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° I tessuti, i lavori a maglia ed a rete di cotone, coi quali nel regno lombardo-veneto si esercita il traffico girovago, debbono essere muniti dell'ivi introdotto bollo di finanza a lamina di rame. Questa disposizione si estende eziandio alle manifatture di cotone che pervengono nel regno lombardo-veneto dalle altre provincie col bollo commerciale.

2.° L'apposizione alle merci del bollo a lamina sarà eseguita gratuitamente per quelle che sono già munite del bollo commerciale.

Negli altri casi in vece, quando l'apposizione viene fatta all' uopo del traffico girovago, si esigerà per ciascun bollo a lamina di rame l' importo di due centesimi, e soltanto di un centesimo pei fazzoletti o ritagli.

3.° Le manifatture di cotone che sono già munite del bollo commerciale dovranno presentarsi dai merciajuoli girovaghi ad una dogana principale o ad una dogana prima di recarle in giro per alienarle.

L' ufficio esamina i documenti prodotti a legittimazione della merce, appone il bollo ad un' estremità della pezza ed emette la carta di spedizione (modula 25 dell' istruzione d' ufficio) in conferma della praticata operazione.

Se la merce trovasi munita del bollo commerciale, dovrà esso lasciarvisi intatto nell' apporvi quello a lamina di rame.

4.° All' uopo dell' apposizione della lamina non occorre la legittimazione dei filati di cotone impiegati nella merce, qualora tale legittimazione fosse già stata prestata presso qualche altro ufficio.

Per le manifatture di cotone che sono munite di una regolare carta di spedizione non sarà ricusata l' apposizione della lamina all' uopo del traffico girovago, semprechè la merce corrisponda al contenuto di essa carta, oppure non emergano da altre circostanze dei sospetti della sua origine estera.

In generale per l'apposizione della lamina non si richiedono altre legittimazioni oltre quelle che sono prescritte per la spedizione di manifatture di cotone soggette a controlleria.

5.° Tutte le merci di cotone, colle quali si esercita il traffico girovago, debbono essere munite della lamina sebbene la loro quantità non superi quella esentata dalla controlleria.

Da ciò però non segue che nel territorio doganale interno ogni quantità delle dette merci nel traffico girovago debba essere munita di una carta di spedizione. L'emissione di una simile carta non ha luogo nel caso che il merciajuolo girovago acquista in via regolare una merce già munita della lamina in quantità che non supera la mentovata misura.

6.° L'apposizione del bollo a lamina che venisse domandata da chi non è merciajuolo girovago potrà aver luogo soltanto in quanto sia prodotta la legittimazione prescritta all'uopo delle spedizioni. L'ufficio ritira questa legittimazione, e qualora siano state adempite le prescritte condizioni, emette una carta di spedizione o d'acquisto (module 25 e 26 dell'istruzione d'ufficio) per le merci, alle quali si appone la lamina di rame secondo che esse vengono spedite ad altro luogo, ovvero destinate a rimanere nel luogo dell'emissione della detta carta.

7.° La ricevuta delle esatte competenze di bollo dovrà esprimersi nella carta di spedizione o d'acquisto, ed il relativo importo sarà dedotto nel registro sussidiario delle competenze accessorie (modula 18), lasciandovi attaccata la bolletta senza riempirla.

8.° Al merciajuolo girovago incumbe di conservare il bollo all'estremità della merce che rimane in di lui possesso sino al totale suo smaltimento.

9.° La licenza che a termini dei §§ 358 e 364 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato si richiede per l'esercizio del traffico girovago non sarà accordata per un periodo maggiore di un anno. Vi si esprimeranno a tergo le disposizioni vigenti pel traffico girovago con manifatture di cotone.

Milano, il 5 agosto 1836.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere*.

(N.° 38.) *I congedati dalle imperiali regie armate possono essere accolti nella milizia della repubblica di Cracovia senza perdere il diritto della cittadinanza austriaca.*

13 agosto 1836.

N.° 21679-1643.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra richiesta del senato della repubblica di Cracovia, S. M. I. R. A. si è degnata di concedere, mediante sovrano viglietto di gabinetto 26 passato mese di giugno, che i capitolanti delle imperiali regie armate quando sieno muniti del congedo assoluto possano essere accolti nella milizia di quello stato senza perdita del diritto di cittadinanza austriaca.

Affinchè però tali individui sieno tenuti in evidenza nel novero dei sudditi austriaci che non si spogliano della loro cittadinanza, e perchè sieno garantiti dalle conseguenze di una illegale emigrazione o di una supposta rinuncia alla loro cittadinauza, è prescritto

da S. M. che tutti quelli che vorranno approfittare dell' indicata sovrana autorizzazione debbano invocare ed attendere la relativa adesione del proprio governo.

In adempimento degli ordini recati da dispaccio dell' imperiale regia aulica cancelleria 28 scorso mese di giugno, n.° 17550-1118, vengono le premesse cose portate a cognizione del pubblico per opportuna intelligenza e norma e per la relativa esatta osservanza all' uopo.

Milano, il 13 agosto 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Contribuzioni dirette per l'anno camerale 1837.*

20 agosto 1836.

N.° 24567-2980.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione 4 maggio p.° p.° partecipata al governo dall'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 12 luglio p.° p.°, n.° 1730/[illegible]; è stato ordinato che le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1837 abbiansi a riscuotere nelle provincie lombarde nell'eguale misura di quella stabilita pel corrente anno camerale.

Si reca pertanto a pubblica notizia quanto segue:

1.° L'imposizione prediale per l'anno camerale 1837 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d'estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta con centesimi 4 e millesimi 5, moneta austriaca.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre p.° f.°; la seconda nel giorno 20

febbrajo 1837; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 d' agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre p.° f.°; la seconda nel 20 marzo 1837; la terza nel 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà soddisfatta nel giorno 10 gennajo 1837; la seconda nel giorno 10 aprile detto anno; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre susseguente.

2.° La tassa personale competente all' imperiale regio erario pel suddetto anno camerale 1837 è stabilita in lire 3. 68 austriache per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi e Pavia entro il mese di agosto dello stesso anno 1837; nelle provincie di Mantova, Milano e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio si pagherà pel giorno 10 del mese di ottobre.

3.° Il pagamento della tassa per l' esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nelle

medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 20 agosto 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 40.) *Norme per l'applicazione della legge penale di finanza alle contravvenzioni che si riferiscono al dazio di consumo.*

29 agosto 1836.

N.° 26165-3166.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A fine di agevolare l' applicazione della legge penale di finanza nella trattazione delle contravvenzioni che si riferiscono al dazio di consumo furono riunite nelle annesse norme le disposizioni principali da osservarsi in proposito.

Tali norme si deducono ora a pubblica notizia per comune osservanza in esecuzione al decreto 31 luglio 1836, n.° 3651 della presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale.

Milano, il 29 agosto 1836.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Crippa, *Consigliere.*

NORME

per l'applicazione della legge penale di finanza alle contravvenzioni che si riferiscono al dazio di consumo.

I. Contravvenzioni nel processo od esercizio soggetto ad imposta.

1. Omessa notificazione del processo soggetto ad imposta.

a. Contravvenzione consumata.

§ 1. Si commette grave contravvenzione di finanza *per il non notificato processo od esercizio soggetto ad imposta* (§ 324 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza), quando

1. nei comuni dichiarati chiusi (murati) per ciò che concerne l'esazione del dazio di consumo

a. s'introducono *grani* nei mulini o siti aventi comunicazione interna coi mulini senza osservare la disposizione contenuta nell' articolo 7 del decreto 4 maggio 1807, oppure

b. senza adempire le condizioni stabilite negli articoli 8, 10 del citato decreto

aa. si estraggono dai mulini farine, o

bb. si ricevono farine da fabbricatori di pane venale, o da quelli che tengono magazzini di farine venali nelle loro botteghe o magazzini, oppure

c. senza adempire le condizioni prescritte dagli articoli 15, 16 dell' accennato decreto

aa. si macellano bestie, o

bb. s' introducono bestie nei siti indicati all' articolo 16 del detto decreto, oppure

d. non si assoggettano al dazio di consumo ed al bollo le *pelli verdi* delle bestie macellate in un comune chiuso (murato) fra 48 ore al più tardi dopo seguito il macello in contravvenzione agli articoli 25, 26, 27 del succitato decreto;

2. in altri comuni (aperti)

a. contravvenendo alle disposizioni degli articoli 37, 38 del decreto 11 agosto 1810

aa. s' incomincia il processo d' esercizio nel caso contemplato al detto articolo 37, oppure

bb. in altri casi s' introduce un genere soggetto a dazio nel locale d' esercizio, nelle botteghe o nei luoghi annessi; particolarmente

cc. contravvenendo alla disposizione contenuta negli articoli 47, 49 s' introducono *bestie* o *vino* in uno dei siti ivi indicati, oppure

b. si macellano o scorticano bestie soggette a dazio in opposizione agli articoli 19, 20 del suddetto decreto; particolarmente s' intraprende il macello di bestie bovine senza che prima siano state bollate giusta la prescrizione dell' articolo 46 del citato decreto.

b. Attentato della contravvenzione.

§ 2. Se un' azione od ommissione sia da riguardarsi come *attentato* di questa grave contravvenzione di finanza (§ 1), si dovrà giudicare secondo la qualità dell' azione od ommissione sotto osservanza delle condizioni prescritte per l' imputazione dell' attentato (§ 18 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza).

2. Deviazioni dal processo od esercizio notificato.

a. Con generi diversi o in quantità maggiore.

§ 3. Si commette la grave contravvenzione di finanza indicata nel § 326 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza, quando il notificato processo od esercizio soggetto a dazio indicato nel § 1, n.° 1, 2 delle presenti norme s'intraprende

1. con generi, che soggiacciono ad un *dazio maggiore* di quello che si deve pagare pei notificati, oppure

2. in una *quantità di generi maggiore* di quella espressa nella notificazione.

b. Processo od esercizio in un luogo diverso dal notificato.

aa. In generale.

§ 4. In generale è da considerarsi, a termini del § 332 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza, come non notificato il processo od esercizio soggetto a dazio (§ 1, n.° 1, 2) che venga intrapreso in un luogo diverso dal notificato, o prescritto dalla norma, ed è punito secondo il § 324 della legge penale.

bb. In ispecie riguardo al macellare bestie e vendere carni crude.

§ 5. In ispecie si considera come *non notificato*

1. il macellare fuori del *macello pubblico*;

2. la *vendita di carni crude* fuori dei siti a ciò fissati dai regolamenti (art. 13 del decreto 4 maggio 1807, e art. 45 del decreto 11 agosto 1811).

c. Processo od esercizio prima o dopo il tempo prescritto.

§ 6. Se un processo od esercizio soggetto a dazio

1. si comincia *prima del tempo* prescritto, oppure

2. si finisce *dopo decorso il tempo occorrente per l' ultimazione del processo notificato*, si considera riguardo ai generi impiegativi fuori del tempo prescritto come non notificato, ed è punito

a. nel primo caso (1) secondo il § 333, lettera *a*;

b. nel secondo caso (2) secondo il § 335 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

5. Mancanza dei documenti giustificativi i generi soggetti a dazio.

§ 7. Esiste la grave contravvenzione di finanza indicata nel § 338 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza

1. quando si trovano senza la prescritta bolletta o licenza

a. generi soggetti a dazio nel locale d' esercizio, nelle botteghe o nei luoghi annessi, oppure

b. bestie o vino nei siti indicati cogli articoli 47, 49 del decreto 11 agosto 1810;

2. quando un mugnajo in un comune chiuso (murato) trasgredisce il divieto contenuto nell' articolo 9 del decreto 4 maggio 1807 riguardo al trasporto delle farine, oppure

3. quando in un comune chiuso (murato)

a. in contravvenzione alle disposizioni prescritte negli articoli 19, 21, 22 del decreto 4 maggio 1807 si ritengono bestie soggette a dazio per essere ingrassate, o per pascolo, o lavoro, riguardo alle quali non ha luogo la pena per contrabbando, ovvero

b. i parti delle bestie soggette a dazio legalmente introdotte per il pascolo, il lavoro, o per essere ingrassate, non vengono notificati entro il

tempo prefisso nell'articolo 20 del decreto 4 maggio 1807, oppure

c. circolano bestie soggette a dazio non aggiogate a carro senza essere accompagnate da un ricapito di finanza come prescrive l'articolo 23 del citato decreto;

4. quando dai libri che l'esercente tiene su di un'occupazione soggetta ad imposta si desume una quantità maggiore, o una qualità di generi diversa da quella notificata dai ricapiti da lui prodotti.

4. Vietata alienazione o produzione.

§ 8. Si applicano le disposizioni contenute nei §§ 341, 342, 343 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza, quando

1. taluno cui è permesso di cuocere pane ad uso proprio, esente da dazio, fuori dei comuni chiusi (murati) contro l'articolo 13 del decreto 11 agosto 1810

a. lo *cuoce* o lo fa *cuocere* per conto d'altri, o

b. lo *vende* ad altri, oppure

2. taluno cui è permesso di macellare ad uso proprio esente da dazio, contro l'articolo 19 del decreto 11 agosto 1810

a. vende le carni ad altri, o

b. le cede sotto qualsivoglia titolo a *macellai* o *salsamentarj*.

5. Legittimazione della provenienza, dell'origine o del daziato.

a. Sorveglianza degli esercizj soggetti a dazio.

§ 9. È posto sotto sorveglianza (controlleria) l'andamento di ogni esercizio che si occupa di un oggetto sottoposto a dazio di consumo.

b. Mancanza della legittimazione.

§ 10. Chi eccitato in forza del regolamento sulle dogane e privative dello stato, o delle particolari norme sul dazio di consumo ad adempiere all' obbligo che gli corre di legittimare la provenienza, l' origine od il daziato in casi diversi da quelli indicati nel § 7 delle presenti norme omette di farlo, questa contravvenzione sarà trattata a tenore delle disposizioni dei §§ 379 sino al 383 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

6. Tenuta dei libri e registri d'esercizio.

§ 11. Le disposizioni contenute nei §§ 387 sino al 392 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza si applicano anche alla *tenuta dei libri o registri d' esercizio* che sono obbligati di tenere gli esercenti soggetti a dazio.

7. Irregolarità nel processo od esercizio soggetto a dazio.

a. In generale.

§ 12. Le contravvenzioni ai regolamenti sul processo od esercizio soggetto a dazio, diverse da quelle indicate nei §§ 1 sino all' 8, 19, 20 delle presenti norme, soggiacciono

1. alle disposizioni dei §§ 344 sino al 347 della legge penale di finanza, se tali contravvenzioni sono espressamente nominate in questi paragrafi;

2. alla prescrizione stabilita nel § 348 della suddetta legge penale, se trattasi di altri casi di contravvenzione.

b. Fabbricazione non autorizzata d' acquavite e liquori.

§ 13. Si applica in ispecie la pena stabilita nel § 344 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza quando un venditore d' acquavite o di liquori al minuto li fabbrica in opposizione all' articolo 56 del decreto 11 agosto 1810 senza averne ottenuta la speciale licenza. Le materie distillate o messe in distillazione senza la preventiva notificazione del processo soggiacciono alle disposizioni degli articoli 37, 38 del citato decreto e del § 1, n.° 2 delle presenti norme.

c. Riguardo agli utensili d' esercizio dei venditori di vino.

§ 14. Nella pena prescritta nei §§ 346, 347 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza incorre il venditore di vino al minuto, che contravvenendo all' articolo 50 del decreto 11 agosto 1810

1. omette di notificare o notifica infedelmente il numero o la capacità delle botti esistenti nel locale, oppure

2. ogni qual volta accresca o diminuisca il numero di dette botti, o ne varii la forma, o ne alteri la capacità, omette di notificare, o notifica infedelmente questo cambiamento.

d. Altre irregolarità.

§ 15. Tra i casi da trattarsi secondo il § 348 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza appartengono i seguenti:

1. Quando si omette una notificazione prescritta in casi diversi da quelli indicati nei §§ 1 sino all' 8.

2. Quando dal notificato processo od esercizio soggetto a dazio si verifica una deviazione non punibile come grave contravvenzione di finanza.

3. Quando non vengono presentati entro il termine prefisso i libri o registri che debbonsi tenere dagli esercenti.

4. Quando in contravvenzione all'articolo 17 del decreto 4 maggio 1807, ovvero all'articolo 42 del decreto 11 agosto 1810, non vengono conservate le bollette, o non si presentano coi registri.

5. Quando un venditore di vino al minuto trasgredisce il divieto contenuto nell'articolo 55 del suddetto decreto.

6. Quando venga ricusato od omesso di prestare l'ajuto ingiunto dall'articolo 31 del decreto 4 maggio 1807 ed articolo 59 del decreto 11 agosto 1810 in occasione di una perquisizione o di operazioni d'ufficio per sorvegliare il processo od esercizio soggetto a dazio.

8. Trattamento dei casi nei quali ebbe luogo una convenzione.

§ 16. Le disposizioni penali non sono applicabili ai casi in cui la prescrizione alla quale si è contravvenuto ha cessato di aver vigore per l'esercente in causa di essersi desso convenuto coll'amministrazione o coll'appaltatore del dazio.

II. Contravvenzioni nel traffico soggetto a dazio per le linee daziarie.

1. In generale.

§ 17. La legge penale sulle contravvenzioni di finanza determina il trattamento

1. dell' illegale introduzione di generi soggetti a dazio in comuni o territorj dichiarati chiusi (murati) per l' esazione del dazio, non che dell' illegale transito di tali generi attraverso questi comuni o territorj (§§ 189 e 196.);

2. delle falsità od inesattezze nella dichiarazione o notificazione che deve farsi all' atto dell' introduzione di generi soggetti a dazio per la linea daziaria dei comuni o territorj dichiarati chiusi (murati), § 290;

3. delle irregolarità nel trasporto di generi soggetti a dazio, i quali vengono assegnati ad un altro ufficio sotto suggello di finanza, o sotto scorta d' ufficio a garanzia del dazio di consumo, o per l' effettuazione delle operazioni d' ufficio prescritte per l' esazione del dazio (§ 353, n.° 4);

4. dell' omessa prova circa alla presentazione dei generi soggetti a dazio ad un ufficio cui furono assegnati, o circa alla loro uscita attraverso di comuni o territorj chiusi pei quali devono passare (§ 358);

5. delle differenze tra gli assegnati generi soggetti a dazio e la bolletta di cui sono coperti (§§ 359 e 360);

6. dell' illegale evitazione degli uffici di finanza posti alle linee daziarie e delle loro operazioni d' ufficio; in ispecie col sorpassare le mura, i bastioni, le fosse di cui è cinto un comune dichiarato chiuso (murato) per l' esazione del dazio, eccettuati i casi in cui queste contravvenzioni devono trattarsi come contrabbando, complicità, o partecipazione a contrabbando (§ 463);

7. del danneggiamento delle accennate mura, bastioni o fosse, o dei segnali delle linee daziarie o delle strade che conducono attraverso le medesime (§ 464, n.° 1 e 3);

8. dell' aprimento arbitrario di una barriera (sbarra) di finanza (§ 465).

2. Disposizioni speciali.

§ 18. Nell' applicare le disposizioni della legge penale sulle contravvenzioni di finanza (§§ 189, 196, 290) devesi osservare specialmente quanto segue:

1. Venendo tradotta al macello senza pagamento del dazio una bestia, che aggiogata a carro fu introdotta esente da dazio nel comune chiuso (articolo 24 del decreto 4 maggio 1807), soggiace la contravvenzione alla disposizione del § 189, n.° 1 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza, e si deve punire come contrabbando.

2. Devono essere riguardate come circostanze aggravanti quelle indicate negli articoli 18, 19 del decreto 6 agosto 1813 in quanto non siano per sè comprese tra le circostanze aggravanti accennate nella legge penale sulle contravvenzioni di finanza (§§ 90, 91, 201, 299).

3. Chi non adempiendo l' obbligo che gli corre in forza dell' articolo 20 del decreto 6 agosto 1813 omette di denunziare un' introduzione clandestina nel comune chiuso di generi soggetti a dazio, dovrà essere trattato a norma del § 175, n.° 2 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza come partecipe della contravvenzione di cui omise la denunzia, ove concorra la condizione per l' imputazione di partecipazione, ed il contravventore non soggiaccia alla pena come complice.

III. Disposizioni generali.

1. Abuso per parte d'un esercente d'un favore concessogli.

§ 19. Se un esercente a cui fu permessa l'introduzione, la produzione, preparazione o l'uso di generi daziabili con esenzione dall'imposta, o verso il pagamento di un'imposta minore della stabilita in generale, abusa di questa concessione impiegando i generi per scopi diversi da quelli compresi nella medesima, o cedendoli ad altri illegalmente, o tentando tale contravvenzione, fuori dei casi in cui la contravvenzione sia da riguardarsi come contrabbando, devesi procedere secondo le disposizioni contenute nei §§ 361 e 364 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

2. Contravvenzioni contro le istituzioni relative alla tutela del dazio di consumo.

§ 20. Le disposizioni contenute nei §§ 452 sino al 459, e nei §§ 461 e 462 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza si applicano alle contravvenzioni contro le istituzioni relative alla tutela del dazio di consumo.

3. Contravvenzioni ad altre prescrizioni di finanza.

§ 21. Se coi generi che soggiacciono al dazio di consumo si trasgrediscono delle prescrizioni diverse da quelle che si riferiscono al dazio di consumo, si applicheranno le pene stabilite per la contravvenzione a queste prescrizioni, ed ove concorrano due o più contravvenzioni di finanza, si procederà a termini dei §§ 105 sino al 107 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

(N.° 41.) *Rimborso in contanti dell' ammontare delle obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 1.° agosto 1836 nella serie 63.*

N.° $\frac{5325}{P.}$ 31 agosto 1836.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul rimborso in contanti dell' ammontare delle obbligazioni di banco al 5 per cento estratte il 1.° agosto 1836 nella serie 63.

Per decreto dell' imperiale regia camera aulica generale 1.° corrente ed inerentemente alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni di banco al 5 per cento estratte il 1.° d' agosto anno corrente nella serie 63 dal n.° 54053 sino al n.° 55572 inclusivamente verranno pagate ai creditori in contanti ed in moneta di convenzione nel valore nominale del capitale.

§ 2.° Il pagamento incomincerà col 1.° settembre anno corrente e sarà eseguito dall' imperiale regia cassa universale del debito dello

stato e del banco, ove le predette obbligazioni sono da presentarsi.

3.° Alla restituzione del capitale saranno contemporaneamente pagati i rispettivi interessi sino a tutto luglio anno corrente del 2 $\frac{1}{2}$ per cento in valuta di Vienna; pel mese di agosto 1836 però gl' interessi originarj del 5 per cento in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o qualsivoglia altra prenotazione si dovrà prima del pagamento del capitale riportarne lo svincolo dall' autorità che avesse ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagare il capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, pie fondazioni, istituti pubblici ed altre corporazioni sono da applicarsi le prescrizioni che si osservano all' atto della voltura delle medesime.

§ 6.° I possessori di quelle obbligazioni, l' interesse delle quali è assegnato sopra una cassa filiale di credito, sono in facoltà di esigere il pagamento del capitale presso l' imperiale regia cassa universale del debito dello stato e del banco, o presso quella cassa di credito dalla quale essi riscossero finora gli interessi. Nell' ultimo caso essi devono presentare alla cassa filiale di credito le estratte obbligazioni pel pagamento.

Milano, il 31 agosto 1836.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 42.) *Risultamenti dell' amministrazione esercitata nell' anno camerale 1835 del fondo di ammortizzazione.*

27 settembre 1836.

N.° 18464-3256.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DELLA LOMBARDIA.

NOTIFICAZIONE.

La commissione istituita coll' articolo 33 della sovrana patente 24 maggio 1822 per esaminare l' amministrazione del fondo d' ammortizzazione esercitata dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto ha presentato i risultamenti dell' amministrazione medesima stati da essa verificati sul rendiconto dell' anno 1835, e quindi, dietro superiore autorizzazione, vengono tali risultamenti portati a pubblica notizia nel quì sottoposto estratto del rendiconto suddetto.

Milano, il 27 settembre 1836.

IL PRESIDENTE
G. B. MALGRANI.

P. Brusa, *Consigliere.*

***ESTRATTO** del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione nell'anno camerale 1835 a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stato presentato dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e verificato dalla commissione centrale istituita col § 33 della stessa sovrana patente.*

RENDITA.						
Rimasti da convertirsi alla fine dell'anno camerale 1834 ..... fior.				106,213	49	2
Prodotti dei beni della corona e della cassa di ammortizzazione realizzati nell' anno camerale 1835 .... fior.	342,450	41	3			
Rendite di cartelle dell' I. R. monte lombardo-veneto e di obbligazioni dello stato acquistate »	420,071	21	2			
fior.	762,522	3	–	762,522	3	–
Totalità ..... fior.				868,735	52	2
CONVERSIONE.						
Impiegati nell' acquisto di						
N.° 34 cartelle del monte lombardo-veneto della rendita di fiorini 6199. 20 pel capitale prezzo di .... fior.	124,532	5	–			
» 13 certificati di credito del monte suddetto al 5 per 100 pel capitale di fiorini 1376. 39. 2, più i rispettivi arretrati »	1,530	22	3			
» 18 obbligazioni al 5 per 100 pel capitale di fiorini 18,000, più gli arretrati . »	18,162	30	–			
» 400 obbligazioni al 4 per 100 pel capitale di fiorini 524,561. 40 .... »	515,426	48	2			
Senserie dei contratti d'acquisto .... »	289	21	–			
Totalità... fior.	659,941	7	–	659,941	7	–
Rimasti da convertirsi alla fine dell' anno camerale 1835 .... fior.				208,794	45	2

Milano, il 18 luglio 1836.

LA COMMISSIONE

Firmati

Cav. CRESPI, B. BRUSA } *Consiglieri di Governo.*

STOPPANI, BONACINA } *Consiglieri d'Appello.*

GORI Consigliere attuale di Governo, *Procuratore Camerale.*

CARMAGNOLA Consigliere di Governo, *Prefetto del Monte Lombardo-Veneto.*

PECCHIO, *Direttore della Contabilità centrale.*

(N.° 43.) *Condizionata permissione di fabbricare e vendere il vasellame formato della composizione metallica denominata* packfong.

30 settembre 1836.

N.° 22184–1032.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per determinazione dell'imp. regia cancelleria aulica 8 giugno anno corrente, n.° 11056–948 la fabbricazione e la vendita del vasellame formato della composizione metallica denominata *packfong*, inserviente agli usi di cucinare, mangiare e bere, vengono permesse come per lo passato *a condizione però che siffatti utensili siano contrassegnati da marchio del fabbricatore indicante il di lui nome e domicilio*, e ciò all' effetto che all' evenienza di falsificazione o di emergenze nocevoli all' umana salute possano prendersi tosto le opportune disposizioni.

Si reca a pubblica notizia tale superiore determinazione per comune intelligenza e per la dovuta osservanza, incaricate le imperiali regie delegazioni provinciali e le altre autorità

alle quali spetta d' invigilarne attentamente l' adempimento, e che in caso di contravvenzione vengano applicate le analoghe penali a norma delle veglianti prescrizioni.

Si avverte in pari tempo che la suddetta composizione metallica *packfong* contenendo delle parti di niccolo, zinco e rame importa che i vasi ed altri utensili formati della medesima siano tenuti sempre netti e non vi si lascino dentro per lungo tempo bibite e vivande acide o salate, le quali potrebbero poi riescire funeste alla salute di chi ne facesse uso.

Milano, il 30 settembre 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Prof. G. COMOLLI, *f. f. di Protomedico.*

(N.° 44.) *Rettificazione di un errore di data corso nella governativa notificazione 27 luglio ultimo scorso col n.° 21707-2329.*

30 settembre 1836.

N.° 31571-3403.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nella notificazione pubblicatasi il 27 luglio u.° s.° col n.° 21707-2329, che rese nota la veneratissima sovrana risoluzione 19 marzo decorso, per cui ogni rinnovazione d' inscrizione ipotecaria presa dopo i termini stabiliti dalla precedente risoluzione sovrana 19 giugno 1829 e successiva proroga dev' essere soggetta al bollo ed alle tasse fisse della prima inscrizione, è corso un errore di data della precedente risoluzione sullodata, dovendo leggersi 19 giugno 1826 in vece che 19 giugno 1829.

Il governo per evitare ogni dubbio che potesse insorgere dipendentemente da questo errore si affretta di emendarlo colla dichiarazione suespressa.

Milano, il 30 settembre 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 45.) *Il termine della prescrizione stabilito dal § 1480 del codice civile generale austriaco è da applicarsi alle mercedi delle locazioni oppure affittanze, ed anche agl' interessi di mora.*

10 ottobre 1836.

N.° 30469-3300.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra umilissima consulta rassegnata dai senati di Vienna dell' imperiale regia suprema corte di giustizia, di concerto coll' imperiale regia commissione aulica di legislazione in affari giudiziarj, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione in data del 9 agosto ultimo scorso si è degnata di dichiarare che il termine della prescrizione stabilito dal § 1480 del codice civile generale austriaco debba anche essere applicato alle mercedi delle locazioni oppure affittanze, e così anche agl' interessi di mora.

In esecuzione del dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita del 1.° settembre p.° p.°, n.° 23239-3542, si affretta il

governo di recare la premessa sovrana risoluzione a pubblica notizia.

Milano, il 10 ottobre 1836.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Crespi, *Consigliere.*

(N.° 46.) *Prescrizioni in riguardo ai* probi viri *ossia agli assistenti che devono intervenire ai processi pei delitti e per le gravi trasgressioni politiche.*

18 ottobre 1836.

N.° 30728-3326.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con venerata risoluzione in data 9 maggio 1835 si è degnata di stabilire le seguenti prescrizioni in riguardo ai probi viri ossia agli assistenti che a termini del codice penale devono intervenire ai processi pei delitti e per le gravi trasgressioni politiche nel regno lombardo-veneto.

1.° L' obbligo d' intervenire in qualità d' assessore ai processi pei delitti e per le gravi trasgressioni politiche è un obbligo generale inerente a ciascun cittadino, è un' incumbenza di onore che ha il suo fondamento nella benefica intenzione della legge diretta a viepiù tutelare la libertà civile di ogni individuo ed a garantire la regolarità della procedura.

2.° Esso deve per conseguenza essere gratuito, e tranne il clero, il militare e gl' impiegati regj, che ne sono dispensati, si estende anche a tutti i pensionisti, quiescenti, avvocati, notai, come pure agl' impiegati municipali, ai membri di un consiglio comunale ed a tutte le altre classi di cittadini i quali allorchè siano chiamati dovranno prestarvisi senza indugio secondo il loro turno.

3.° Ma siccome la natura di quest' obbligo non ammette sempre per sè stessa un equabile generale ripartimento, così l' esecuzione del medesimo si lascia alle cure ed alla direzione dei rispettivi comuni, quali godono il vantaggio di possedere in luogo la giudicatura. Che se il processo dovesse per avventura intraprendersi in un altro comune, dovrà il medesimo in questo caso procurare i probi viri che debbono assistere alla procedura.

4.° Ciò premesso, sarà cura delle imperiali regie delegazioni provinciali il disporre che

per parte delle rispettive politiche autorità subalterne venga al più presto redatto e alle medesime rasseguato un regolare prospetto di tutti gli abitanti dei comuni nei quali risiede qualche giudicatura e che siano di religione cattolica, che abbiano compiti i 24 anni, che godano buona opinione, che sappiano leggere e scrivere quanto basti per apporre la loro sottoscrizione, e che giusta il loro giudizio siano in istato di render conto di ciò che succede alla loro presenza e del risultato delle testimonianze assunte in protocollo, coll' indicazione di quegl' individui i quali per qualsivoglia impedimento non fossero suscettibili di essere adoperati nella su indicata qualità di assistente.

5.° Le regie delegazioni prendono ad esaminare tali prospetti, li rettificano ove occorra, e dopo averli muniti della loro vidimazione li rimettono alle rispettive giudicature incaricate dei processi pei delitti e per le gravi trasgressioni politiche.

6.° L' autorità giudiziaria inquirente assume il formale giuramento d' ufficio delle persone inscritte nell' elenco di mano in mano che le compariscono dinanzi per fungere la prima volta come assessori; precede al giuramento una succinta esposizione dello scopo e dei doveri degli assessori.

7.° Nello stesso ordine con cui gl' individui atti ad essere assistenti sono descritti nel prospetto, vengono altresì chiamati per turno ad intervenire ai processi.

8.° Sono permesse le sostituzioni tra l' uno e l' altro individuo, nè si avrà difficoltà d' accordarle per motivi degni di riguardo coll' obbligo però di darne previo avviso alla rispettiva giudicatura, e semprechè l' individuo sostituito sia tra quelli descritti nell' elenco che abbiano prestato il giuramento e si assoggetti spontaneamente a questo peso, non dovendo giammai aver luogo alcuna misura coercitiva in caso di sostituzione.

9.° In caso di malattia o di altro insormontabile impreveduto impedimento di quell' individuo cui sarebbe toccato d'intervenire come assistente viene chiamato l' altro che ha il numero immediatamente successivo nel prospetto.

10.° Che se alcuno chiamato a comparire e che non si è fatto regolarmente sostituire manca di assistere al processo senza legittimo motivo, viene invitato in sua vece quegli che siegue nel modo che si è detto quì sopra, ma il contravventore è punito con una multa da lasciarsi all' arbitrio del giudice nel limite dalle sei alle trenta lire austriache a favore del fondo locale de' poveri, e continua a

rimaner descritto nell' elenco giusta l' ordine che gli tocca nel suo turno.

Il giudizio inquirente che chiamò in assistenza l' assessore è pure quello che deve pronunciare la multa, salvo il ricorso, il quale si dirige al tribunale d' appello, oppugnando una nozione del giudice criminale, ed al governo ove sia diretto contro il giudice per gravi trasgressioni politiche.

11.° Se un individuo descritto nell' elenco per qualunque siasi cagione diviene incapace ad esercitare l' ufficio di assistente o si allontana dal paese, l' autorità politica locale dovrà rendere di ciò consapevole la regia delegazione, che ne avverte la rispettiva giudicatura, acciocchè essa possa cancellare il di lui nome dal prospetto. Al contrario dovranno nella stessa guisa inchiudersi nell' elenco i nomi di quelli che di mano in mano divengono atti a disimpegnare tale incumbenza. A tale effetto sarà dovere delle regie delegazioni di rettificare ogni anno e di completare tali prospetti.

12.° Queste disposizioni di legge non saranno tuttavia applicate che allorquando il comune di residenza del giudizio inquirente non sia al caso di combinare un' amichevole volontaria convenzione de' comunisti all' intento di presentare al giudice sopra ogni sua ricerca

indilatamente il numero necessario d' assessori forniti delle indicate qualificazioni.

Tale veneratissima sovrana risoluzione si deduce a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita del 25 p.° p.° agosto, n.° 21363-2126.

Milano, il 18 ottobre 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 47.) *Sovrana risoluzione per garantire l'adempimento delle disposizioni di ultima volontà concernenti oggetti pii o di utilità pubblica.*

18. ottobre 1836.

N.° 31290-3381.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Onde garantire l' esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà concernenti oggetti pii o di pubblica utilità, è stato determinato mediante la veneratissima sovrana risoluzione del 19 gennajo 1836 quanto segue:

1.° Ogni dichiarazione di ultima volontà, per la quale si devolve ad una fondazione, chiesa, scuola, comunità religiosa o ad altro istituto pubblico, ovvero ai poveri una eredità od un legato, o colla quale in generale si fa una disposizione tendente a promuovere oggetti pii o di pubblica utilità, dev' essere notificata alla politica autorità dal giudizio cui spetta la ventilazione ereditaria.

I giudizj di ventilazione che risiedono in Vienna, Linz, Praga, Brünn, Leopoli, Grätz, Lubiana e Trieste ne fanno la denuncia al

governo; tutti gli altri al capitanato circolare o alla delegazione. Quelle disposizioni che racchiudono o una istituzione di erede in favore di oggetti pii o di pubblica utilità, od una fondazione debbono essere immediatamente dopo la pubblicazione dell' atto di ultima volontà notificate coll' unione di una copia fedele del passo concernente la disposizione all' autorità amministrativa. I semplici legati della specie suaccennata sono da notificarsi all' autorità amministrativa di sei in sei mesi soltanto mediante elenchi esatti, semprechè per rispetto a qualche singola disposizione la qualità delle circostanze non consigli l' immediata e separata comunicazione in copia della medesima.

2.° L' eredità non può essere aggiudicata prima che siano regolarmente assicurati i legati destinati pei poveri, per le fondazioni, chiese, scuole, comunità religiose od altri pubblici istituti, ovvero per altri oggetti pii o di pubblica utilità. Il documento della fondazione potrà per altro venir esteso anche dopo l' aggiudicazione.

La premessa veneratissima sovrana risoluzione si reca a pubblica notizia in adempimento del dispaccio 6 settembre ora scorso, n.° 23984-2757 dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita.

Milano, il 18 ottobre 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 48.) *Trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 estratte il 2 novembre 1836 nella serie 188.*

N.° $\frac{7542}{P.}$ 30 novembre 1836.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 estratte il 2 novembre 1836 nella serie 188.

In forza del decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 corrente, inerentemente alla notificazione governativa del 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 estratte il 2 novembre anno corrente nella serie 188, cioè n.° 31284 con due ventesimi della somma capitale, n.° 32059 con un ottavo della somma capitale, n.° 33349 colla metà della somma capitale, e n.° 33387 sino al n.° 33990 inclusivo, saranno coll' importo totale del capitale cambiate a termini della sovrana patente 21 marzo 1818 contro altre obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100, moneta di convenzione.

Milano, il 30 novembre 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 49.) *Nuova tariffa daziaria delle varie qualità di zucchero.*

31 dicembre 1836.

N.° 40582-3175.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli ordini recati da ossequiato dispaccio 1.° corrente dicembre, n.° 52667-1625 dell' imperiale regia camera aulica generale, si deduce a pubblica notizia che S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 29 novembre p.° p.° si è degnata di approvare graziosissimamente la fissazione di nuovi dazj per l' entrata e l' uscita delle varie qualità di zucchero nell' estensione del territorio compreso nel comune sistema doganale verso l'estero, e pel commercio interno tra l' Ungheria e Transilvania e le provincie soggette al regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato.

La tariffa quì appiedi descritta contiene le premesse nuove determinazioni, le quali saranno poste in vigore immediatamente dopo

la loro pubblicazione, cessando contemporaneamente i dazj attuali pei diversi articoli ivi menzionati.

Dove la nuova tariffa non contiene speciali determinazioni pel commercio reciproco tra l' Ungheria e Transilvania e le provincie soggette al regolamento sulle dogane e privative dello stato, saranno applicati i dazj in vigore verso l' estero nelle misure stabilite dalle generali prescrizioni.

Sono mantenute in piena loro attività le vigenti disposizioni di controlleria sullo zucchero.

Rimangono del pari ferme le facoltà attualmente attribuite agli uffici daziarj lombardo-veneti sull' eseguimento dei daziati d' entrata e d' uscita delle diverse qualità di zucchero comprese nella tariffa annessa alla presente notificazione.

Milano, il 31 dicembre 1836.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Crippa, *Consigliere*.

TARIFFA.

Numero progressivo.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	MISURA del DAZIO.	DAZIO di entrata.		DAZIO di uscita.	
			Lir.	C.	Lir.	C.
1	Zucchero candito e raffinato d' ogni sorta in pezzi (pani) tanto colla carta e collo spago, quanto senza, così pure lo zucchero ridotto in polvere............................	per quint. p. n.	96	43	»	56
2	—— Farine di zucchero senza distinzione, e tutte le materie di zucchero in istato fluido non comprese sotto all' articolo sciroppo....	detto	80	36	»	56
3	—— Farine di zucchero senza distinzione ad uso delle raffinerie godenti dazio di favore per la produzione dello zucchero raffinato..	detto	40	18	»	56
4	Sciroppo, cioè melasse, vale a dire il rimasuglio di sciroppo delle raffinerie e tutte le materie di zucchero in istato fluido non qualificate alla cristallizzazione................	per quint. p. s.	26	79	»	45
5	Sciroppo di capelvenere..................	per libbra p. s.	»	54	»	02

OSSERVAZIONI.

1.ma Lo zucchero e lo sciroppo delle raffinerie nazionali godenti dazio di favore sono esenti dal pagamento del dazio e del trigesimo nel commercio reciproco coll' Ungheria e colla Transilvania, salva l' esatta osservanza delle prescrizioni di legittimazione e di manipolazione.

2.da Le qualità di zucchero prodotte da barbabietole o da altre materie indigene nel commercio reciproco dell' Ungheria e della Transilvania colle altre provincie della monarchia sono soggette, oltre al dazio generale d' uscita, anche alla metà del dazio generale d' entrata.

Lo sciroppo d' uva però è soggetto in questo commercio reciproco, oltre al dazio d' uscita, soltanto al dazio d' entrata di lire 5. 36 per quintale peso sporco.

Qualora dalle qualità di questo zucchero non potesse facilmente riconoscersi la di lui produzione da materie indigene, deve dessa essere comprovata per mezzo di attendibili certificati delle autorità locali.

3.za In tutti i casi in cui non si fanno degli ostacoli nè dagli uffici daziarj o del trigesimo, nè dalle parti potrà eseguirsi il daziato dello zucchero e delle farine di zucchero in base del peso sporco colla tara seguente:

Per le casse eccedenti il peso di quint. 4. 48 (centinaja 8 di Vienna) il 20 per 100
Al di sotto di questo peso.................................. » 15 »
Pei barili di legno forte.................................. » 7 »
» dolce.................................. » 5 »
Per le casse di cortecce d' alberi.................................. » 8 »
Pei colli.................................. » 6 »
Pei sacchi.................................. » 3 »

(N.° 50.) *Pubblicazione dell' estratto del regolamento organico e di quello di servizio per la nuova guardia di finanza.*

31 dicembre 1836.

N.° 40764-5203.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. si è degnata di ordinare che nelle provincie lombardo-venete venga istituito, come in altre della monarchia, un corpo armato sotto la denominazione di *guardia di finanza*, in sostituzione dell' attuale forz' armata sedentaria di finanza, la quale coll' attuazione della guardia suddetta verrà a cessare.

L' organizzazione della *guardia di finanza* dovendo avere effetto quanto prima, si recano a pubblica notizia per opportuna norma, e come già si fece per la guardia di confine colla notificazione 14 agosto 1835, n.° 24563-2593, alcune delle prescrizioni stabilite dal regolamento organico e da quello generale di servizio relative alla nuova guardia di finanza, conformemente all' ordine abbassato da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 16 novembre 1836, n.° 12771.

Milano, il 31 dicembre 1836.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Crippa, *Consigliere.*

ESTRATTO

DEL REGOLAMENTO ORGANICO

per la guardia di finanza.

§ 1. La guardia di finanza è destinata

a) ad impedire il contrabbando e le contravvenzioni alle leggi di finanza;

b) ad iscoprire tali contravvenzioni commesse;

c) a prestare assistenza agli uffici esecutivi di finanza, cioè agli uffici istituiti per l'esazione e la tutela delle imposte indirette e delle privative dello stato, nell'adempimento delle loro incumbenze.

§ 2. La guardia di finanza è inoltre tenuta, nei casi più precisamente indicati da speciali disposizioni, *di cooperare per l'esecuzione delle misure di pubblica sicurezza.*

§ 3. La guardia di finanza è composta di guardie, guide e capi sotto la direzione di un conveniente numero di sottispettori ed ispettori.

§ 5. La guardia di finanza è subordinata esclusivamente alle autorità camerali, e in suprema istanza all'imperiale regia camera aulica generale.

§ 18. Le incumbenze di ordinario servizio della guardia di finanza consistono

a) nel sorvegliare in conformità dei regolamenti i negozianti ed esercenti ed i possidenti, il cui esercizio è per le vigenti prescrizioni sottoposto a speciale sorveglianza per la tutela di qualche ramo di finanza;

b) nel fare perquisizioni domiciliari presso quei privati, riguardo ai quali concorrono le condizioni legali per l'applicazione di questa misura.

Una semplice guardia non può eseguire di moto proprio una perquisizione domiciliare se non ne abbia avuto dal suo immediato superiore l'autorizzazione in generale o per casi speciali;

c) nell' esercitare secondo le apposite prescrizioni l'ispezione e la sorveglianza sui dispensieri, postari e venditori al minuto dei generi di privativa;

d) nel guardare i ponti, tragitti ed approdi o luoghi di sbarco;

e) nel praticare controllerie alle operazioni degli uffici esecutivi di finanza.

§ 19. Allo speciale scopo di controllare le operazioni degli uffici esecutivi ogni individuo della guardia di finanza, il quale non sia assegnato in via permanente a qualche ufficio, ha le seguenti facoltà:

a) Può tradurre al più vicino ufficio daziario e farvi sottoporre a nuova ricognizione carichi di merci soggette a dazio od alla visita doganale, come pure articoli soggetti al dazio consumo dopo che subirono le ispezioni presso un ufficio di finanza all' uopo istituito, sebbene l' imballaggio ed il suggello di finanza si trovino in buona condizione. Potrà nondimeno prevalersi di questa facoltà nei soli casi di urgente sospetto. Facendone uso senza il concorso di questa condizione, è responsabile delle conseguenze.

b) È incumbenza della guardia di finanza di ritirare i ricapiti di cui le parti vengono munite a legittimazione di oggetti sottoposti a diritti daziarj o di consumo.

§ 21. Le perlustrazioni e gli appostamenti di regola non sono compresi fra le ordinarie attribuzioni della guardia di finanza. A custodire le linee di cui alcune città sono munite per l'esazione del dazio consumo, ed a guardare determinati punti

nell' interno che per la repressione del contrabbando occorre di sorvegliare con perlustrazioni continue di forti squadre vengono destinati distaccamenti della guardia di confine.

§ 22. La guardia di finanza è tenuta ad eseguire perlustrazioni:

a) per custodire le linee daziarie all' intorno di comuni chiusi, e per guardare determinati punti, in quanto non si trovi di destinarvi distaccamenti della guardia di confine;

b) quando le perlustrazioni sono necessarie per iscoprire contravvenzioni sulle quali fosse stata presentata una denunzia, o sorgesse da altre circostanze un fondato sospetto, come sarebbe nelle vicinanze dei comuni dove si ammassano in quantità ragguardevoli generi soggetti ad imposta destinati per consumo, e donde tali generi vengono diffusi nelle altre parti del paese;

c) quando la guardia di finanza venga richiesta da un impiegato di finanza o dalla guardia di confine di cooperare ad una perlustrazione.

§ 23. Nel far perlustrazioni la guardia di finanza si uniformerà a quanto è prescritto in proposito alla guardia di confine.

§ 24. Nel territorio interno, vale a dire al di quà del circondario contiguo alla linea doganale sorvegliato dalla guardia di confine, la guardia di finanza può interpellare sulla quantità del carico, ed invitare all' ostensione dei relativi ricapiti i conducenti o portatori di colli, quando vi sia probabilità che essi conducano o portino merci soggette a dazio che nel trasporto debbano per le vigenti prescrizioni essere munite di ricapiti.

§ 25. Non è permesso alla guardia di finanza di fermare nel territorio interno sulla pubblica strada altre persone che le suindicate (§ 24), nè

o ripetere una data operazione, oppure nell' assistere alle prescritte pratiche dovranno sempre comportarsi con ritenutezza e col rispetto dovuto all' ufficio.

§ 34. Agl' individui della guardia di finanza in attualità di servizio competono i diritti che la legge accorda ai militari in fazione. L' opposizione loro fatta con minacce pericolose o con atti violenti viene punita come delitto di pubblica violenza, e gli attruppamenti di più persone all' uopo di far resistenza come delitto di sollevazione.

§ 35. È obbligo delle parti, sotto comminatoria delle penali di legge, di porgere agl' individui della guardia di finanza tutte quelle informazioni e giustificazioni che questi, a norma delle proprie attribuzioni, loro chiedessero intorno ad oggetti sottoposti a dazio ed a sorveglianza (controlleria), come pure in generale di prestarsi alle richieste che all' appoggio dei veglianti regolamenti loro venissero fatte; nè vi si potranno rifiutare sotto pretesto che a loro credere non concorra il sospetto di una contravvenzione alle leggi di finanza.

§ 67. I membri della guardia di finanza sono soggetti nei rapporti tanto civili, quanto criminali alla giurisdizione di quell' autorità giudiziaria che corrisponde alla loro qualità personale. La stazione alla quale sono assegnati si ha per loro domicilio. Per le gravi trasgressioni di polizia vengono considerati come persone impiegate in servizio sovrano e pubblico.

§ 69. Le prescrizioni sul permesso d' ammogliarsi e sui doveri militari stabiliti per la guardia di confine si applicheranno anche alla guardia di finanza.

§ 70. La guardia di finanza veste l' uniforme qual è stabilito con una speciale norma.

§ 72. Gl' individui destinati a servire in via permanente presso un ufficio sono armati di sciabola. I capi, le guide e le guardie sono provveduti di una carabina con bajonetta che dovranno portare nelle perlustrazioni, nel fare la guardia e nell' accompagnare oggetti erariali o che furono sottoposti ai procedimenti invenzionali (fermati a titolo di contravvenzione).

§ 76. Riguardo all' uso delle armi le prescrizioni per la guardia di confine sono comuni alla guardia di finanza.

ESTRATTO

DEL REGOLAMENTO GENERALE DI SERVIZIO

per la guardia di finanza.

---

§ 27. Gl' individui della guardia di finanza sono autorizzati ad esigere *dai condottieri di merci*, *portatori di colli e guardiani di bestiame*, *in atto del trasporto*, *la produzione dei corrispondenti ricapiti di legittimazione;* come pure ad eccitarli a *dichiarare con precisione dove*, *quando e da chi abbiano ricevuto le merci* che trasportano, ed inoltre *a qual* luogo ed *a chi* siano destinate. Tale facoltà compete agl' individui della guardia di finanza anche riguardo ad altre persone, qualora trasportino merci in una quantità che eccede evidentemente il loro bisogno, o in circostanze nelle quali espressamente prescrivono i regolamenti che il carico *debba essere munito di un ricapito in iscritto.*

In questi casi si dovrà fare in ispecie la *visita* esterna dei colli e recipienti, *numerarli*, *esaminare lo stato del suggello di finanza* che vi fosse applicato, e *confrontarli* coi ricapiti di legittimazione.

Nell' esercitare questa facoltà gl' individui della guardia di finanza avranno ognora presenti le disposizioni dei §§ 23 fino a 26 del regolamento organico della guardia di finanza, e nel circondario confinante i §§ 29 fino a 40 del regolamento generale di servizio per la guardia di confine. In particolare è loro vietato rigorosamente di fermare nel territorio doganale interno condottieri o portatori di merci, riguardo ai quali non emerga

fondato sospetto che abbiano con sè oggetti vincolati all' obbligo di legittimazione con ricapiti in iscritto, come

a) merci d' assegnamento che da un ufficio daziario o di controlleria furono assegnate ad un altro;

b) articoli d' entrata che si traducono al luogo della destinazione;

c) merci soggette a controlleria che vengono condotte o trasportate ad altro luogo in una quantità non esente da controlleria.

È pure vietato sotto stretta risponsabilità agl' individui della guardia di finanza di esigere l' aprimento del carico o la presentazione di esso ad un' autorità locale o ad un ufficio, quando da gravi motivi non emerga sospetto d' una irregolarità. I superiori della guardia di finanza e le intendenze di finanza devono vegliare attentamente che la guardia di finanza non faccia uso delle facoltà accordatele riguardo ai condottieri o portatori di merci, ai viaggiatori o ad altri privati se non in precisa conformità della legge, e quando lo scopo del loro istituto lo richieda, e anche in questi casi con moderazione e coi debiti riguardi al commercio. Un individuo della guardia di finanza che si permettesse alcun atto arbitrario e non giustificabile, oppure vessatorio, sarà trattato con tutto il rigore.

§ 28. Sotto l' osservanza delle vigenti prescrizioni gl' individui della guardia di finanza sono autorizzati a fare le opportune esplorazioni alla linea dei comuni chiusi per l' esazione del dazio consumo, visite sulle persone che l' oltrepassano ogni qual volta concorrano le condizioni stabilite dagli appositi regolamenti per l' applicazione di questa misura.

§ 29. Non è in facoltà degl' individui addetti alla guardia di finanza di entrare nei locali d' esercizio o di vendita, nelle botteghe e nei magazzini dei dispensieri o postari della finanza, come pure degli esercenti che si occupano della fabbricazione, dell' apparecchio, dello spaccio o del trasporto di merci, e di trattenervisi pel tempo necessario allo scopo, se non quando si tratti di praticare una ispezione od una perquisizione, di abboccarsi per oggetti di servizio colle parti interessate, d' ispezionare i libri di vendita o d' esercizio, oppure se non abbiano essi a tal effetto avuto dall' intendenza di finanza uno speciale ordine in iscritto in cui sia specificato il nome dell' esercente.

§ 30. Gl' individui della guardia di finanza sono tenuti a praticare, ogni qual volta occorra, delle ispezioni

a) presso persone il cui esercizio è dalla legge sottoposto a controlleria;

b) presso esercenti che eseguiscono un' intrapresa industriale soggetta ad imposta;

c) presso altre persone che notificarono l' intrapresa d' un processo soggetto ad imposta, all' uopo della sorveglianza;

d) presso le persone incaricate della vendita dei generi di privativa o della carta bollata.

§ 31. Di regola l' ispezione si fa di giorno, vale a dire dopo il levare e prima del tramontare del sole. In via d' eccezione può aver luogo anche di notte, qualora il processo d' esercizio si eseguisca di notte.

Della facoltà di praticare una ispezione non si deve far uso se non in modo che non venga alterato il regolare andamento dell' esercizio. Del pari, fuorchè concorrendo le condizioni per una perquisizione, non si può esigere che vengano

aperti i suddetti locali (§ 29) in tempo in cui non sono ordinariamente aperti per l'esercizio, al solo scopo che un individuo della guardia di finanza possa entrarvi e praticare l'ispezione.

§ 32. Giusta il regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato l'ispezione non ha luogo fuorchè

a) presso gli esercenti soggetti a controlleria che si occupano della produzione, dell'apparecchio o della trasformazione di oggetti sottoposti a controlleria, per verificare se ed in quale estensione si tenga attivo l'esercizio;

b) presso gli esercenti soggetti a controlleria, provveduti di giornali di vendita predisposti d'ufficio, per verificare se questi libri siano tenuti regolarmente e se si trovino in pronto gli occorrenti ricapiti giustificativi per le materie acquistate;

c) presso i suddetti esercenti che sono obbligati a notificare preventivamente date operazioni del loro processo d'industria, come le raffinerie di zucchero riguardo all'impiego della farina di zucchero non mischiata con carbone animale, all'uopo di assistere a questo processo e sorvegliarlo;

d) presso i produttori di generi di privativa, o presso quelle persone che si occupano della loro preparazione (§ 35).

§ 33. Presso gli esercenti un processo industriale soggetto ad imposta, o presso altre persone che notificarono un tale processo, l'ispezione ha per iscopo di verificare se nell'esercizio si proceda in conformità della notificazione fatta; se pertanto esso abbia luogo nei locali notificati all'autorità; se si faccia uso degli utensili ad essa indicati; se non vi sia sproporzione tra il tempo e lo stato delle singole operazioni sottoposte ad ispezione; se si eseguisca soltanto quell'operazione per la

quale fu adempito alle condizioni di legge; se in generale si tengano i registri, conti ed altre legittimazioni prescritte dai regolamenti, quali operai ed inservienti siano impiegati nel lavoro, ecc.

§ 34. Mediante l'ispezione presso i dispensieri e i postari incaricati della vendita dei generi di privativa e della carta bollata, gl'individui addetti alla guardia di finanza dovranno accertarsi se vengano osservati i vigenti regolamenti riguardo alla custodia degli oggetti loro affidati per la vendita all' ingrosso od al minuto; se siano provveduti d' una sufficiente scorta per soddisfare alle ricerche; se le materie siano della voluta qualità; se vengano osservati i regolamenti sui pesi; se non venga pregiudicato allo smercio con trascuraggine, con mancanza di pulitezza, con inurbanità, con una cattiva scelta dei locali di vendita, o col non tenerli aperti pel tempo necessario; se la vendita non si faccia a prezzi maggiori o minori dei fissati; e se in generale si usino tutti quei mezzi che, sebbene puramente estrinseci, possono promuovere lo smercio.

§ 35. Riguardo a quei possidenti o a quelle altre persone che hanno ottenuto la licenza di produrre o preparare generi di privativa, è scopo della ispezione di accertarsi che non si pratichi colla materia un processo diverso da quello stato esplicitamente permesso, che tale processo non si eseguisca fuorchè sui fondi o nei luoghi appositamente designati, e che l' intiero prodotto sia consegnato nello stato convenuto ai magazzini della finanza.

§ 36. Le perquisizioni mediante l' esame dell' intiero esercizio e colle particolari osservazioni che può offrire la visita dei locali, dell' abitazione, delle botteghe, ecc. mirano a sorprendere le contravvenzioni ed a scoprirne l' oggetto o le tracce.

È quindi per sè chiara la differenza tra le perquisizioni e l'ispezione presso persone soggette a controlleria, mentre l'ispezione si limita a tener d'occhio un'intrapresa o un'operazione isolata della medesima, e a scoprire irregolarità per sè manifeste; e nella perquisizione in vece coll' aprire e coll' esplorare i locali ed i recipienti, e col farsi mostrare i libri d' esercizio in quanto ciò sia permesso in una perquisizione, si tratta d' indagare se non sussistano irregolarità che sfuggono all' ordinaria osservazione.

§ 37. Le perquisizioni sono straordinarie se si praticano soltanto in singoli casi e per effetto di determinate contingenze, periodiche se si ripetono a dati intervalli.

Queste ultime si praticano soltanto presso quei privati che si occupano della produzione, dell' apparecchio o dello smercio di articoli soggetti ad imposta, o di generi di privativa, non che presso i venditori di carta bollata.

§ 38. Tanto le perquisizioni straordinarie, quanto le periodiche sono o generali o speciali. Le prime si praticano presso negozianti, presso esercenti e presso coloro che sono incaricati della vendita di generi di privativa e della carta bollata; le seconde presso queste medesime ed altre persone.

§ 39. Per mezzo d' una perquisizione generale gl' individui della guardia di finanza devono accertarsi

a) se ed in quale proporzione l' intrapresa sia in corso, e particolarmente, trattandosi di fabbriche, quanti lavoranti e quante macchine si trovino in attività e quali specie di merci in processo di manifattura: riguardo ai locali d' esercizio di persone contribuenti, se non si faccia uso di locali, attrezzi e recipienti diversi da quelli stati

permessi per l'esercizio; se non si adoperi un apparato tecnico posto fuori d'uso, ecc.: riguardo ai dispensieri e postari della finanza; se siano forniti di tutti quei diversi generi di privativa, di tutte quelle classi di carta bollata che ciascuno di essi è obbligato a tenere in pronto a norma delle circostanze locali; se in vece d'un genere di privativa non si venda un articolo simile illegalmente acquistato, o questo misto con quello, ecc.;

b) se i libri d'esercizio, i registri, i conti ed altre scritture siano tenute nel modo voluto dai regolamenti, come pure se esistano le licenze d'ufficio prescritte per l'intrapresa dell'esercizio che viene visitato, non che le bollette e i ricapiti di cui le merci devono essere coperte;

c) in che relazione stiano in generale le scorte delle merci colle risultanze dei libri e colle bollette, se cioè tali scorte siano in notabile sproporzione col quantitativo desunto dai libri, o in confronto dei rilievi emersi sulle esibite bollette, ovvero se possano ritenersi concordanti.

A questo scopo si farà il riepilogo de' libri, dei conti, dei registri e d'ogni altra scrittura per conoscere quali scorte dovrebbero esistere.

In una perquisizione generale non si procede però ad un'esatta numerazione, misurazione o pesatura, lasciandosi all'occhio esperto del perquirente il giudicare della proporzione tra le scorte ed il risultato del riassunto dei libri o degli altri rilievi che fossero occorsi.

d) Incumbe precipuamente agl'individui della guardia di finanza di ritirare quei ricapiti che non fossero più validi o per essere scaduto il termine stabilito, o per essersi smerciato o consumato l'oggetto cui servivano di legittimazione; e riguardo a quei ricapiti dei quali non è scaduta la valitura,

e che non sono esauriti per lo smercio o consumo totale dell' oggetto, di diffalcarne la porzione che era già smerciata e consumata all' epoca della perquisizione. Quanto a ritirare le bollette di dazio consumo che si trovano presso gli esercenti soggetti a questo dazio si osserveranno le apposite prescrizioni.

§ 40. Nell' eseguire una perquisizione speciale non solamente si dovrà osservare quanto fu disposto per le perquisizioni generali, ma inoltre riconoscere in dettaglio le scorte esistenti, e riguardo ai dispensieri della finanza lo stato della cassa, riscontrando esattamente e integralmente il numerario ove ciò sia prescritto dai regolamenti; e riguardo agli esercenti in generale, visitare l' intiero esercizio in ogni sua parte.

§ 41. Ogni qual volta lo giudicano necessario, gl' individui della guardia di finanza sono autorizzati a praticare perquisizioni generali e speciali nei locali di esercizio e di vendita degli esercenti, la cui intrapresa è soggetta a controlleria, del pari che nei locali nei quali i dispensieri ed i postari della finanza eseguiscono la vendita loro affidata. Sono però tenuti sotto la più stretta responsabilità a non moltiplicare siffatte perquisizioni più che non occorra ad impedire le frodi e mantenere il buon ordine, evitando che trascendano in vessazioni.

§ 42. In particolare si praticano di regola perquisizioni speciali

a) due volte all' anno nei locali d' esercizio e di vendita degli esercenti (negozianti, artigiani, professionisti), il cui esercizio in virtù del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato è sottoposto a controlleria; e nel circondario confinante quattro volte all' anno;

b) una volta al mese presso esercizj soggetti al dazio consumo sottoposti ad una speciale sorveglianza, e che per particolari motivi, per esempio per una convenzione, non siano esenti dalla controlleria rigorosa, come anche presso i dispensieri e postari istituiti dalla finanza per lo smercio di generi di privativa, e finalmente presso i venditori della carta bollata.

In via di eccezione queste perquisizioni dovranno pur sempre praticarsi anche

a) quando da una ispezione o da una perquisizione generale emerga grave sospetto d'illegittime operazioni, e

b) quando sia pervenuta denunzia di una illegittima operazione o di una tentata o commessa contravvenzione alle leggi di finanza.

§ 43. La sovraccennata facoltà di praticare perquisizioni presso le suddette persone e negl' indicati casi (§§ 41 e 42) si estende però riguardo agli esercenti, a quei soli locali di abitazione o d'esercizio che cadono sotto le disposizioni particolari dell' imposta controlleria; riguardo poi ai magazzinieri ed ai dispensieri, a quei locali soltanto che sono destinati all' esercizio della gestione loro affidata in tale qualità.

§ 44. Fuori di questi locali (§ 43), e in generale presso esercenti il cui esercizio non è sottoposto a controlleria, gl' individui della guardia di finanza possono praticare perquisizioni allora soltanto quando importanti motivi inducano a sospettare

a) che le indicate persone abbiano commesso o da sè o per altrui mezzo una defraudazione dei diritti della finanza, o vi abbiano preso parte, oppure

b) che si stia appunto preparando o commettendo presso di loro una tale defraudazione, oppure

c) che si trovino presso di loro l'oggetto, l'autore, le tracce od i mezzi sussidiarj di una seguita defraudazione, o finalmente

d) che sia presso di loro clandestinamente in attività un esercizio soggetto a controlleria, il quale venga così sottratto alla cognizione degli ufficj di finanza.

§ 45. Per procedere in questi casi ad una perquisizione (§ 44) occorre nel luogo ove risiede l'intendenza di finanza l'autorizzazione del capo della medesima o di chi ne fa le veci; in altri luoghi, dell'impiegato superiore dirigente un ufficio esecutivo che sia coperto per lo meno da due impiegati, o di quell'impiegato cui è affidata la direzione della guardia di finanza stazionata nei contorni (ispettore o sottispettore).

Quindi nei casi accennati al § 42, riguardo ai quali viene ordinato di eseguire una perquisizione speciale, trovandosi necessario di visitare altri locali (§ 44) oltre quelli alla cui perquisizione gl'individui della guardia di finanza sono autorizzati senza speciale incarico (§ 43), o nell'atto stesso di perquisire questi ultimi locali, emergendo la convenienza di esplorare anche i primi, si dovrà prima chiederne l'abilitazione al competente impiegato.

§ 46. Presso persone che non appartengono alla classe degli esercenti, o dei dispensieri o postari, si possono praticare perquisizioni domiciliari allora soltanto che da gravi indizj emerga urgente e fondato sospetto

a) che stiasi appunto commettendo presso di loro una defraudazione dei diritti della finanza, ovvero

b) che si trovino presso di loro l'oggetto, l'autore o i mezzi sussidiarj d'una tale defraudazione già seguita, ovvero

c) che sia presso di loro clandestinamente in attività un esercizio soggetto a controlleria, il quale venga così sottratto alla cognizione degli uffici di finanza.

§ 47. Le perquisizioni presso le persone ora indicate (§. 46), senza distinzione se nel luogo di residenza dell' intendenza di finanza o altrove, non si possono autorizzare fuorchè dal capo della medesima o da chi ne fa le veci, o da quell' impiegato dello stato che sia rivestito di tale facoltà dall' imperiale regio magistrato camerale.

§ 48. Quando individui della guardia di finanza suppliscono alla guardia di confine nel servizio di ordinaria attribuzione di quest' ultima, facendo perlustrazioni ai confini o alle linee che circondano i comuni chiusi per l' esazione del dazio di consumo, se taluno, dopo la formale intimazione di fermarsi tenta sottrarsi alle ispezioni d' ufficio fuggendo in un edifizio od in altro luogo chiuso, in tal caso l' impiegato della guardia di finanza che dirige la perlustrazione è autorizzato ad esigere che l' edifizio o il luogo chiuso venga aperto, e vi si lascino entrare gl' individui della guardia di finanza allo scopo di arrestare il fuggitivo e le cose che seco portava, e di sottoporre l' uno e le altre ai procedimenti di legge.

Venendo ricusato di aprire l' edificio o il luogo chiuso, si chiederà l' assistenza della locale autorità incaricata di vegliare pel mantenimento della tranquillità, dell' ordine e della sicurezza, ed in sua mancanza l' assistenza dell' amministrazione comunale, ed alla presenza del loro delegato si procederà all' aprimento. Intanto gl' individui della guardia di finanza possono tenere guardati gli accessi, e prendere le necessarie misure per impedire che il fuggitivo si evada, e che vengano trafugati gli oggetti che si trovano presso di lui.

§ 49. Le perquisizioni nei locali d'esercizio e di vendita degli esercenti, il cui esercizio è sottoposto a controlleria, non si devono praticare di regola che in giorni di lavoro, dopo il levare e prima del tramontare del sole.

§ 50. Anche in altri locali e presso altre persone le perquisizioni devono farsi di regola soltanto dopo il levare e prima del tramontare del sole.

§ 51. Si fa eccezione a queste disposizioni (§§ 49 e 50) e specialmente nel caso del § 49; se l'esercizio ha luogo di notte o in un giorno che non sia di lavoro, o se havvi fondato sospetto di commessa o tentata contravvenzione di finanza in modo che, per impedirla o scoprirla, occorra d'intraprendere o continuare la perquisizione in un tempo diverso da quello di sopra stabilito, e riguardo ai casi dei §§ 49 e 50, se s'intraprende una perquisizione nell'immediato inseguimento di un fuggitivo.

§ 52. Le perquisizioni devono praticarsi coll'intervento d'un impiegato delegato dall'autorità incaricata di vegliare pel mantenimento della tranquillità, dell'ordine e della sicurezza, ed in sua mancanza di un membro dell'amministrazione comunale. Se la perquisizione dovesse praticarsi presso l'autorità medesima o presso l'impiegato che esercita le funzioni di giudice, o presso gli amministratori di un comune ove non risiede autorità locale, vi dovrà intervenire un impiegato dell'autorità locale più vicina.

Se la perquisizione ha luogo presso una persona appartenente allo stato militare, dovrà farsi coll'intervento di un delegato militare da chiedersi al comando più vicino.

§ 53. Si fa eccezione a questa disposizione (§ 52)

a) nei casi in cui s'intraprenda una perquisizione nell'immediato inseguimento di un fuggitivo, e

b) quando si tratti di perquisizioni presso dispensieri e postari di finanza nei locali destinati allo smercio loro affidato in tale qualità (§ 43), al solo fine d'ispezionarne l'esercizio. È però facoltativo agl'individui della guardia di finanza di chiedere anche in tal caso l'assistenza dell'autorità locale o dell'amministrazione comunale (§ 52), ogni qual volta il superiore della guardia di finanza che dirige la perquisizione trovi in via d'eccezione che questa cautela sia opportuna o necessaria.

§ 54. Nell'eseguire le perquisizioni si eviterà, per quanto lo scopo delle medesime lo permetta, ogni sospensione od interruzione dell'esercizio ed ogni alterazione nel regolare suo andamento, e si procederà coi maggiori possibili riguardi verso coloro presso i quali vengono praticate, procurando di evitare ogni inutile pubblicità.

§ 55. Alla perquisizione si farà intervenire la persona presso cui si pratica, ed essendo questa assente, nè potendosi chiamare senza pregiudizio o notabile ritardo dei procedimenti, la persona che ha la custodia dei locali da visitare o dell'edifizio in cui questi si trovano.

§ 56. Qualora anche la persona che ha la custodia dei locali da perquisire o dell'edifizio che li contiene fosse assente, nè si potesse chiamare senza cimentare lo scopo della perquisizione, i locali da perquisire dovranno, fino a che sia rimosso l'ostacolo alla perquisizione, mettersi sotto comune sigillo dall'impiegato della guardia di finanza che dirige l'operazione, e dalla persona addetta all'autorità locale o all'amministrazione comunale,

o delegata dal comando militare, ovvero porsi sotto guardia.

§ 57. Se però questa misura (§ 56) non potesse assolutamente praticarsi senza pregiudizio dei diritti d'un terzo o del servizio pubblico, o dello scopo della perquisizione, ovvero non si potesse praticare con piena sicurezza e senza rilevante spesa, i ripostigli e locali si apriranno a richiesta dell'impiegato della guardia di finanza dirigente la perquisizione coll' assistenza e sotto la direzione del delegato dell'autorità locale, o dell'amministrazione comunale, o del comando militare, e si eseguirà la perquisizione nel modo di sopra prescritto (§§ 49, 50, 51 e 54).

§ 58. Nel caso di fare una perquisizione in edifizj, o luoghi chiusi destinati ad uso pubblico dovrà assistervi colui al quale ne è affidata l'amministrazione o la diretta soprintendenza all'uopo dell' uso medesimo. Quando nè egli, nè chi ne fa le veci fosse presente, si procederà giusta il prescritto pel caso d'assenza della persona presso la quale si fa la perquisizione (§§ 55 fino a 57).

§ 59. Se taluno, presso cui s'intraprende una perquisizione, ricusa di aprire a richiesta della guardia di finanza i locali chiusi, i fondachi, le botteghe, le casse, gli armadj ed in generale tutti i ripostigli che si giudicano atti a custodire l'oggetto, al di cui rinvenimento è diretta l'investigazione, in quanto sia conosciuto, e così pure di offrire all'ispezione le merci esistenti e di legittimarne la provenienza o l'origine, qualora ciò gl'incumba per legge, si farà luogo a rischio e per conto dello stesso perquisito alle misure sopra enunciate (§§ 56 e 57) riguardo ai locali, ripostigli, colli o recipienti chiusi che si nega di aprire o sottoporre alle ispezioni d'ufficio.

§ 60. Gl' individui della guardia di finanza, che si prevalgono della facoltà loro concessa di praticare perquisizioni, non possono comunicare nè prima, nè dopo la perquisizione alla persona, presso cui ha luogo, i fondamenti del sospetto insorto a suo carico, o in generale in qual modo concorrano a suo riguardo le condizioni volute dalla legge per fare una perquisizione. Qualora però chi eseguì la perquisizione sia chiamato anche a fare l'inquisizione, s'intende da sè che in punto a manifestare alla parte i fondamenti di sospetto in corso della inquisizione dovrà regolarsi secondo le disposizioni della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

§ 61. Nell' eseguire una perquisizione è in facoltà degl' individui della guardia di finanza d'ispezionare ed esaminare i libri d'esercizio che si tengono dagli esercenti sottoposti a controlleria, e che in vigore di speciali disposizioni di sorveglianza sugli esercenti stessi devono presentarsi all' ispezione all' evenienza di perquisizione.

§ 62. Gl' individui della guardia di finanza sono autorizzati ad ispezionare, ogni qual volta lo credano opportuno, quei libri e quelle scritture che si tengono dai commessi della finanza incaricati dello smercio dei generi di privativa e dai venditori della carta bollata sulla gestione rispettivamente loro affidata.

§ 63. Quando non torna applicabile il disposto dal § 61, si può esigere l'ispezione dei libri d'esercizio soltanto per gli stessi motivi che autorizzano una perquisizione (§§ 44 e 46), ovvero quando si tratti dei libri di un esercente, dal quale un terzo nella sua legittimazione dichiara di avere acquistato una merce.

§ 64. In questi casi (§ 63) i perquirenti individui della guardia di finanza hanno la facoltà di chiedere soltanto immediatamente in atto della medesima l'ispezione di quelle parti de' libri che si riferiscono tassativamente a determinati ricevimenti, spedizioni o vendite di merci.

§ 65. Gl'individui della guardia di finanza sono inoltre autorizzati in concorso della persona addetta all'autorità locale o all'amministrazione comunale che assiste alla perquisizione a porre sotto comune sigillo quei fogli o quelle parti dei libri d'esercizio, riguardo a cui v'è fondato sospetto che contengano false indicazioni o tracce di contravvenzioni di finanza.

§ 66. Nei casi accennati ai §§ 63, 64 e 65 gl'individui della guardia di finanza devono ispezionare i libri d'esercizio soltanto qualora ne abbiano avuto ordine espresso.

§ 67. I libri d'esercizio dei quali fu fatta l'ispezione, o che all'atto d'una perquisizione furono messi in tutto od in parte sotto sigillo, si lasceranno (§ 65) di regola nelle mani dell'esercente. Nel caso però di timori fondati, compiute appena le pratiche d'ufficio, si consegneranno questi libri all'intendenza di finanza, quando essa risieda nel medesimo luogo o nelle vicinanze; diversamente, a quell'ufficio esecutivo di finanza nel luogo o nelle vicinanze che sia qualificato alla loro custodia, e mancando anche un tale ufficio, saranno consegnati all'autorità politica per esservi custoditi sino alla ispezione delle partite o porzioni poste sotto sigillo, o sino all'esame dei libri stessi, o sino a che più non occorrano all'uopo della procedura legale. All'atto di depositarli in custodia si apporranno ai libri i sigilli tanto della parte, quanto dell'impiegato della guardia di finanza che

dirige l'operazione, qualora ciò venga dall'una o dall'altro richiesto.

§ 68. Non è in facoltà degl' individui della guardia di finanza di sorpassare ai sospetti, pei quali si rende necessaria la consegna dei libri all' autorità di finanza, all' ufficio più vicino o all' autorità politica (§ 67), o di restituire di proprio arbitrio i libri che si trovassero ancora nelle loro mani, o fossero stati rimessi all' ufficio più vicino di finanza o all' autorità politica.

§ 69. I libri d' esercizio non potendo asportarsi e trattenersi agli esercenti che per gravi motivi e pel minor tempo possibile, gl' individui della guardia di finanza che avessero trovato opportuno di porre sotto sigillo tali libri o parti di essi, o di depositarli in custodia, sono tenuti, quando la consegna non se ne fa all' intendenza, di notificare ad essa indilatamente nella prescritta via d' ufficio la misura presa.

§ 70. Il contenuto dei libri e le notizie che se ne desumono si devono serbare sotto scrupoloso segreto d' ufficio.

§ 71. Non è mai permesso agl' individui della guardia di finanza di esigere l' ispezione de' conti finali, del bilancio o dello stato attivo e passivo degli esercenti.

§ 76. Ogni qual volta siavi urgente sospetto che con carichi di merci soggette al pagamento del dazio o alla visita doganale, ovvero con articoli sottoposti al dazio consumo sia stata commessa una contravvenzione, non ostante che a loro riguardo si fossero eseguite da un ufficiale di finanza le prescritte pratiche, o perchè esse non ebbero luogo nel modo voluto dai regolamenti, o perchè sia riuscito alla parte di sottrarre alle ispezioni d' ufficio una porzione del carico e degli oggetti,

o finalmente perchè, compiute le operazioni d'ufficio, s'imballarono colle merci ispezionate altre che non lo furono punto o non lo furono regolarmente, o per qualsiasi altro motivo; è in facoltà degl'individui della guardia di finanza, quand'anche i ricapiti e il suggello di finanza, se era il caso d'apporlo, si trovino in regola, di esigere che il carico e gli oggetti si traducano al più vicino ufficio autorizzato alla relativa procedura daziaria o di controlleria, oppure, trattandosi di articoli soggetti al dazio consumo, all'ufficio incaricato della corrispondente esazione, e che siano ivi sottoposti a nuovo scandaglio, confrontando la quantità e qualità degli oggetti coi relativi ricapiti.

§ 77. Per ufficio di finanza più vicino s'intende di regola quello che si deve toccare prima d'ogni altro tenendo la direzione presa, e proseguendo la strada che conduce al luogo della destinazione. Non è necessario che gl'individui della guardia di finanza, i quali trovano di esigere una nuova visita, accompagnino essi stessi il carico fino a quest'ufficio; ma se lungo la strada si trova un altro posto della guardia di finanza, faranno le opportune comunicazioni a quest'ultimo, al quale incumberà di prendere le opportune misure, affinchè abbia luogo la presentazione all'ufficio ed il nuovo scandaglio.

Se per altro il carico o gli oggetti si trovano ancora in vicinanza dell'ufficio che eseguì l'ispezione daziaria, si potrà esigere che siano ricondotti a questo stesso ufficio ed ivi assoggettati al nuovo scandaglio. Così pure se lungo la via che conduce al luogo della destinazione non s'incontra alcun ufficio di finanza, si farà la presentazione a quell'ufficio che si trova essere il più vicino nella direzione che meno d'ogni altra diverge dal preso

stradale. Ove poi per la molta distanza dell' ufficio, o per ispeciali circostanze della strada che vi conduce, anche questa presentazione fosse per cagionare notabile aggravio alla parte, sarà permesso di fare il nuovo scandaglio presso l' autorità politica più vicina, semprechè questa sia provveduta degli occorrenti attrezzi e stromenti.

§ 78. Se un nuovo scandaglio, quale non può esigersi fuorchè da guide o da individui della guardia di finanza loro superiori in rango, venisse chiesto senza che vi concorra la condizione legale (§ 76), o in modo che ne ridondi alla parte un illegittimo aggravio, gl' individui che l' hanno provocato sono risponsabili delle conseguenze, e saranno non solo tenuti a risarcire alla parte il danno recato, ma ben anche puniti a norma dei veglianti regolamenti.

§ 79. Uno de' principali mezzi per controllare le operazioni degli uffici esecutivi consiste nel ritirare le bollette da loro emesse, e quindi incumbe agl' individui della guardia di finanza di portare sopra di ciò la maggior attenzione. Essi dovranno a tal uopo non solamente prevalersi delle opportunità che loro si presentano nelle perquisizioni prescritte dai regolamenti, ma altresì tenere d' occhio l' andamento dello smercio presso i negozianti ed esercenti, e quando risulti che per un aumento dello smercio si consumino più presto le scorte, e quindi debba ritenersi che le bollette scadano prima del termine in esse indicato, dovranno procurarne il ritiro. Le bollette emesse per oggetti di dazio consumo devono possibilmente ritenersi in generale dal momento che non occorrono più alla parte.

§ 80. Gl' individui della guardia di finanza sono autorizzati a ritirare senza l' assenso del detentore

quelle sole bollette che vengono trovate in atto di una perquisizione, e che, o per essere scaduto il termine in esse fissato, o per il seguito smercio o consumo dell' oggetto cui servivano di legittimazione, hanno perduto la validità. In altri casi si esige pel ritiro delle bollette lo spontaneo consenso della parte.

Venendo ritirata una bolletta in occasione di una perquisizione, gl' individui della guardia di finanza dovranno sempre rilasciare alla parte un' attestazione del fatto ritiro, nella quale si contenga un' esatta descrizione della bolletta ritirata.

In altri casi l' attestazione non si rilascia che sopra domanda della parte.

§ 81. Di regola le bollette ritirate si devono rimettere nella via ordinaria d' ufficio all' autorità superiore per l' uso opportuno.

Qualora però si tratti di un ricapito che secondo le vigenti prescrizioni debba essere stato redatto a madre e figlia, e dalla sua data apparisca che il bollettario da cui fu staccato debba trovarsi tuttavia presso l' ufficio che lo emise, e questo poi si trovi nel luogo o in vicinanza del posto della guardia di finanza che ritirò il ricapito, l' individuo cui spetta dovrà accertarsi mediante l' ispezione di un tal bollettario, se il ricapito concordi colla corrispondente registrazione. Risultando concordante, si procederà col ricapito nel modo prescritto; in caso diverso si attiveranno i procedimenti a norma di legge.

§ 83. Nei casi in cui, giusta il regolamento organico della guardia di finanza, gl' individui alla medesima addetti sono tenuti a fare perlustrazioni, oppure quando ne vengono specialmente incumbenzati, il che si verifica particolarmente durante un certo periodo di tempo nei paesi in cui

è permessa la coltivazione del tabacco, essi dovranno attenersi alle disposizioni contenute nei §§ 18 e 19 del regolamento organico della guardia di confine, e nei §§ 15 fino a 40 inclusivamente del regolamento generale di servizio per la stessa guardia di confine.

§ 84. Gl' individui della guardia di finanza destinati in un luogo perchè vi si trattengano in via permanente, o per guardare ponti, tragitti, approdi, ovvero persone, o sibbene proprietà private o dello stato, sono tenuti ad eseguire con tutta puntualità l' avuto incarico, e ad avvisare indilatamente nel modo più opportuno il distaccamento della guardia di finanza di cui fanno parte, o il comandante della medesima, di tutto ciò che può interessare lo scopo di tale loro destinazione.

§ 85. Gl' individui della guardia di finanza assegnati in sussidio presso uffici esecutivi, ai quali venga affidata la custodia delle sbarre d' ufficio, cureranno che siano sempre mantenute in buono stato, che restino chiuse nei prescritti intervalli, e non vengano aperte fuorchè a quelle persone che si presentano all' ufficio nell' orario stabilito dai regolamenti, ovvero furono dall' ufficio stesso già assoggettate al competente trattamento daziario.

Sono inoltre tenuti nel far la guardia ai locali d' ufficio ed a quanto vi si trova di ragione dello stato, o vi fu depositato da privati, di osservare le prescrizioni del § 84, limitandosi però il loro dovere a dar avviso indilatamente al capo dell' ufficio, in di cui servizio sono assegnati, di quanto loro emerga di rilevare.

§ 88. Il suggello di finanza (sotto la quale denominazione s' intende quell' apparato che si applica ai colli e recipienti od ai mezzi di trasporto per impedire che siano clandestinamente aperti i colli

o recipienti, o ne venga alterato il contenuto) deve apporsi, nei casi in cui si è espressamente prescritta l'applicazione, prima di permettere che la merce sia levata dal magazzino o dal circuito d'ufficio. Quale specie di suggello sia da apporre viene precisato dall' ufficio. Gl' individui della guardia di finanza ad esso assegnati devono quindi apporlo secondo l' ingiunzione dell' ufficio in modo che non venga pregiudicata la merce, e secondo le prescrizioni intorno all' apposizione del suggello di finanza. Chi di loro o per negligenza o deliberatamente non adempisse all' obbligo che gl' incumbe sotto quest' ultimo rapporto, è risponsabile del danno che fosse per risultarne, e viene inoltre punito a norma dei regolamenti.

§ 89. Se ad un ufficio di finanza d'inferiore categoria coperto da un solo impiegato si assegnano individui della guardia di finanza coll' espresso incarico di esercitare la controlleria interna sul modo con cui il capo dell' ufficio disimpegna le proprie incumbenze, e di supplirlo interinalmente in caso d'assenza o d' impedimento di non lunga durata, vengono con ciò ad imporsi a tali individui gli stessi doveri che incumbono agl' impiegati appositamente destinati alla controlleria in altri uffici; e all' evenienza che essi reggano l' ufficio da soli, incumbono loro in tale intervallo gli obblighi del capo d' ufficio. Essi devono quindi regolarsi giusta le norme vigenti per gl' impiegati di cui disimpegnano le funzioni, ed in caso di illegittime operazioni sono soggetti alle pene comminate contro i detti impiegati senza che ciò gli esima dalla speciale punizione che li colpisse come individui della guardia di finanza in forza delle prescrizioni concernenti quest' ultima.

§ 90. Gl' individui della guardia di finanza incaricati di accompagnare articoli soggetti ad imposta od a controlleria debbono curare che l'oggetto sia tradotto, senza venir alterato, per lo stradale prescritto e nel tempo fissato dall'ufficio al luogo della destinazione, per esempio al di là della linea daziaria. Non è loro lecito deviare per qualsivoglia pretesto dall'ordine ricevuto. Emergendo però al suo eseguimento tali ostacoli che essi non valgano a togliere, ne faranno indilatamente pervenire l'avviso a chi diede loro l'incarico. Essi devono custodire accuratamente i documenti loro consegnati, e sono risponsabili dei danni ed inconvenienti che sotto questo rapporto avvenissero per loro colpa. Finalmente è loro dovere, compiuta l'incumbenza, di subito restituirsi al posto per la strada più breve.

§ 92. Gl'individui della guardia di finanza sono tenuti ad eseguire anche quelle pratiche, quei rilievi e quelle operazioni d'ufficio che non sono d'immediato loro istituto, quando vengano loro imposte o in generale dai vigenti regolamenti doganali, o in casi speciali dall'autorità da cui dipendono. Essi dovranno in tali occasioni contenersi giusta le norme che sono in vigore sia per le incumbenze cui vennero destinati, sia per gl'impiegati di cui fanno le veci, oppure secondo le speciali istruzioni loro date nei singoli casi.

Fra queste operazioni si annoverano in ispecie

a) gli atti d'ufficio in ordine alla procedura nelle inquisizioni per contravvenzioni di finanza;

b) la rimozione del suggello di finanza dai recipienti, colli, ecc., se questi devono pervenire al luogo della destinazione muniti del detto suggello, o se sulla strada che la merce deve percorrere, il suggello di finanza può levarsi a termini dei regolamenti;

c) l'annotamento sulla bolletta d'una direzione diversa da quella stata prescritta al carico di merci all'epoca in cui fù presentata al distaccamento della guardia di finanza; ed inoltre

d) la concessione di un termine diverso dallo stabilito a quell'epoca per l'arrivo del carico al luogo della destinazione. Questi due cambiamenti però non si concederanno fuorchè nei casi permessi dalla legge;

e) la verificazione sul posto di fatti o circostanze che occorre alla superiorità di conoscere;

f) il rilievo di scandaglio e liquidazioni presso gli uffici di finanza, come pure degl' inventarj e delle rimanenze di cassa in danaro ed effetti, quando un commesso della finanza incaricato della vendita dei generi di privativa o della carta bollata intraprenda o chiuda la sua gestione;

g) rilevare la descrizione di locali d'esercizio, d'apparati tecnici, di magazzini, ed in generale di quei locali di cui l'autorità debbe avere una precisa conoscenza, e la di cui formale descrizione è prescritta dai regolamenti;

h) contrassegnare siffatti locali ed apparati nel modo prescritto dai regolamenti, e prendere quelle misure, mediante le quali gli apparati tecnici sono posti fuori d'uso per tutto il tempo in cui l'esercizio rimane inoperoso, o quando concorrono altre disposizioni di legge;

i) intraprendere trattative coi contribuenti all'uopo della percezione del dazio consumo o di altre imposte;

k) ricevere dichiarazioni relative al dazio consumo, determinare i corrispondenti diritti, e staccare le bollette del corrispondente pagamento;

l) chiudere a doppia chiave e porre sotto sequestro i generi di privativa e la carta bollata

presso i commessi della finanza incaricati di farne la vendita;

m) prendere misure provvisionali per prevenire una interruzione nella vendita dei generi di privativa o della carta bollata nel caso che un dispensiere o venditore al minuto morisse, o venisse ad essere impedito per qualche tempo.

§ 94. In generale si deve ritenere che, se mediante le ispezioni della guardia di finanza (§§ 27 sino a 93) si desume una irregolarità, si rileva un disordine, si scopre una contravvenzione di finanza, ovvero se dalle circostanze emerge l' urgente e fondato sospetto di un abuso, di una trasgressione ai doveri d' ufficio, di una defraudazione dei diritti della finanza, colui che dirige il distaccamento della guardia di finanza in attualità di servizio, o essendo il servizio affidato ad un solo individuo, l' individuo stesso, è tenuto a prendere le misure di legge all' uopo che sia istradata la relativa procedura penale, e in quanto si possa, all' uopo altresì che venga assicurata la pena.

§ 97. Il personale della guardia di finanza deve di regola esercitare tutte le sue funzioni in uniforme.

Si fa eccezione a questa massima solamente quando o per circostanze del luogo nel quale devono praticarsi le ispezioni, o delle persone verso cui sono dirette, ovvero per meglio assicurare lo scopo che si ha di mira, si renda necessario o conveniente di disimpegnare il servizio in un abito diverso da quello proprio della guardia di finanza (cappello, abito e altri distintivi), come sarebbe il caso se l' eseguire in uniforme ispezioni d' ufficio in un luogo di molto concorso fosse per cagionare troppa pubblicità, o se l' interesse della parte presso cui deve farsi una perquisizione esigesse particolari riguardi pel suo credito, ecc. Perchè gl' individui della guardia di finanza possano

eseguire le loro ispezioni in un abito diverso dall' uniforme, si richiede uno speciale permesso del sottispettore o dell' ispettore, ovvero dell' autorità superiore. Solo in casi particolari ed urgenti, nei quali non sia fattibile di previamente riportare un tale permesso, può il dirigente del distaccamento cui appartengono gl' individui destinati all' ispezione deviare da questa regola. Sarà però tenuto ogni volta di darne partecipazione nella via regolare al suo superiore, adducendo i motivi dai quali fu determinato.

Praticandosi atti d' ufficio in un abito diverso dall' uniforme, il dirigente del distaccamento dal quale tali atti si eseguiscono dovrà avere presso di sè il libretto di servizio per legittimarsi col medesimo, qual documento irrecusabile, nel proprio carattere di pubblico funzionario.

§ 98. Gl' ispettori e sottispettori della guardia di finanza non sono tenuti a vestire l' uniforme fuorchè nei casi in cui gl' impiegati pubblici in generale devono portare l' uniforme, e nelle perlustrazioni, non che facendo il giro del distretto loro assegnato, e nelle perquisizioni che eseguiscono senza l' intervento d' un' autorità locale.

§ 99. Riguardo all' uso delle armi valgono per la guardia di finanza le disposizioni vigenti per quella di confine. Gl' individui della guardia di finanza dovranno quindi regolarsi a questo riguardo anche secondo le disposizioni contenute nei §§ 46 fino a 53 inclusivamente del regolamento generale di servizio per la guardia di confine.

§ 100. Agl' individui della guardia di finanza competono in attualità di servizio gli stessi diritti del militare in fazione. Sono quindi autorizzati ad arrestare senza distinzione chiunque si opponga all' adempimento delle loro incumbenze, li minacci o gli offenda con parole o con fatti mentre sono

nell' esercizio delle loro funzioni. Le persone arrestate vengono consegnate all' autorità più vicina pei procedimenti di legge.

§ 143. Gl' individui della guardia di finanza sono tenuti a ricevere tutte le denunzie di contravvenzioni di finanza che loro perverranno.

§ 144. Le denunzie di contravvenzioni di finanza possono farsi a voce od in iscritto. Sulle denunzie a voce si estende un processo verbale o protocollo. Il denunziante deve sempre inserire nella denunzia il suo nome, la sua condizione e il suo domicilio. È però in sua facoltà di suggellare la carta contenente queste indicazioni, e di esigere che si custodisca suggellata, e s' apra soltanto da un impiegato autorizzato a procedere sulla denunzia stessa, o dalle autorità cui compete l' inquisizione o la decisione sulla contravvenzione denunziata; nel qual caso gl' individui della guardia di finanza dovranno non solamente guardarsi sotto comminatoria di severa punizione dal violare avvertitamente il suggello, ma anche aver cura che non venga casualmente leso.

§ 145. Il comandante di distaccamento o il dirigente di distretto cui viene fatta direttamente una denunzia, o al quale essa perviene da un individuo subalterno, dà all' istante le occorrenti disposizioni, sempre però nella sfera delle proprie attribuzioni, a fine d' impedire la contravvenzione denunziata, o di sottoporla ai procedimenti penali di legge se fu già consumata.

Rendendosi necessaria la cooperazione di altri distaccamenti della guardia di finanza o dei posti della guardia di confine stabiliti nel distretto, si mette senza dilazione in corrispondenza coi loro comandanti. Se però la misura da prendere in conseguenza della denunzia eccede le sue attribuzioni, ne fa la consegna al suo immediato superiore,

il quale procede nello stesso modo, ovvero la inoltra alla superiorità o all' impiegato autorizzato ai relativi procedimenti (§§ 45 e 47).

§ 146. Riguardo alle misure da prendere si riterrà però che nei casi in cui è permesso di praticare una perquisizione soltanto esistendo un fondato sospetto d' una contravvenzione di finanza (§§ 44 e 46), non si può ordinare e praticare una perquisizione in conseguenza d' una denunzia, se non sono specificate chiaramente la contravvenzione e le circostanze nelle quali debba essere stata commessa o commettersi, ovvero le circostanze che si riferiscono al luogo in cui si trova l' oggetto della contravvenzione o alla dimora del contravventore; ed inoltre se la denunzia non proviene da una persona verosimilmente informata delle esposte circostanze.

§ 147. Le denunzie nelle quali non è enunciato il nome del denunziante, o che mancano d' uno dei requisiti prescritti nel precedente paragrafo, possono bensì dar luogo ad investigazioni preliminari, ma non mai servire di fondamento ad una perquisizione, quando dalle circostanze non emerga legale sospetto.

§ 148. Il nome del denunziante debb' essere tenuto segreto dagl' individui della guardia di finanza che ne venissero in cognizione. Risultando però dalle fatte indagini che la denunzia di cui si fece uso fu inventata, o che nella medesima fu maliziosamente alterata la verità, si rimetteranno gli atti all' autorità superiore per l' applicazione delle leggi penali generali contro il denunziante.

§ 149. Riguardo al modo di procedere sopra denunzie e di tenerle in evidenza, come anche riguardo all' attestato da rilasciare al denunziante si osserveranno le prescrizioni dei veglianti regolamenti.

(N.° 51.) *Trattamento delle obbligazioni di banco al 4 per 100 estratte il 1.° dicembre 1836 nella serie 143.*

N.° $\frac{8333}{P.}$ (31 dicembre 1836.)

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni di banco al 4 per 100 estratte il 1.° dicembre 1836 nella serie 143.

In forza del decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 1.° corrente, in coerenza alla notificazione governativa del 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni di banco al 4 per 100 estratte il 1.° dicembre anno corrente nella serie 143, cioè n.° 52536 con un quarto della somma capitale, ed il n.° 53225 sino al n.° 54504 inclusivo, saranno coll' importo totale del capitale cambiate a norma della sovrana patente 21 marzo 1818 contro nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100, moneta di convenzione.

Milano, il 31 dicembre 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

CRIPPA, *Consigliere.*

PARTE II.

CIRCOLARI

ED' ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1836.

N.° 3.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1836.

N.° 3.

(N.° 53.) *Sono esenti dal bollo tutte le fedi di battesimo, di matrimonio e di morte ed altri attestati che sopra richiesta delle autorità estere vengono domandati in via diplomatica.*

2 luglio 1836.

N.° 12762-2738. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da lui dipendenti.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiatissimo dispaccio del giorno 13 giugno or ora scorso, n.° 24133-2133 ha fatto comunicazione al magistrato camerale della sovrana risoluzione 22 dicembre 1835, colla quale S. M. si è degnata di accordare che tutte le fedi di battesimo, di matrimonio e di morte ed attestati che sopra richiesta di

autorità estere verranno addomandati in via diplomatica debbano andar esenti dal bollo, osservata però la reciprocità; avendo in pari tempo partecipato il sullodato superiore dicastero che da parte dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita fu ordinato che i documenti menzionati vengano in simili casi emessi d' ufficio *gratis* dai curati, ai quali incumbe il loro rilascio.

Si affretta il magistrato camerale di comunicare la suddetta sovrana risoluzione a cotest' imperiale regio ufficio per sua intelligenza e norma.

Milano, il 2 luglio 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 54.) *Concessione agl' impiegati civili di portare in uniforme calzoni bianchi o verdi sopra gli stivali con galloni d' oro o d' argento secondo la classe.*

18 luglio 1836.

N.° 22527-3388. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
a tutt' i Dicasteri da lui dipendenti.

Dietro comunicazione avuta dal gran maggiordomo maggiore di S. M. I. R. A. il principe di Colloredo-Mannsfeld, la prefata M. S. a compimento del regolamento sulle uniformi si è graziosamente degnata con sovrano biglietto di gabinetto in data 26 maggio prossimo decorso di permettere che colle uniformi civili d'ora innanzi si possano portare alla ricorrenza di grandi solennità calzoni *bianchi*, ed in altre occasioni calzoni *verdi sopra gli stivali* orlati con galloni lisci d' oro oppure d' argento (secondo che il ricamo dell' uniforme è d' argento o d' oro), i quali galloni secondo la differente gradazione debbono pure essere di diversa larghezza, permettendo altresì di poter comparire in questa guisa a corte.

Per gl' *impiegati* siffatti galloni d'oro o d'argento sono stati determinati della larghezza d'un pollice, di due terzi e d'un terzo, e i medesimi secondo la diversità delle categorie degl' impieghi si porteranno doppj o semplici, di modo che pei ricordati impiegati si hanno sei differenti classi di galloni, cioè:

I. Doppj larghi (d'un pollice).

II. Doppj medj (di $\frac{2}{3}$ d'un pollice).

III. Doppj stretti (di $\frac{1}{3}$ di pollice).

IV. Semplici larghi.

V. Semplici medj.

VI. Semplici stretti.

In queste sei classi di galloni sono state divise le attuali 12 classi d'uniformi per gl' impiegati nella seguente maniera:

La prima e la seconda classe d'uniformi nella prima classe ossia in quella con doppj galloni larghi.

La terza e la quarta classe d'uniformi nella seconda classe, quindi in quella con doppj galloni medj.

La quinta classe d'uniformi nella terza ossia nella classe con doppj galloni stretti.

La sesta e la settima classe d'uniformi nella quarta, cioè nella classe con galloni semplici larghi.

L'ottava e la nona classe d'uniformi nella quinta, quindi nella classe con galloni semplici medj.

La decima, undecima e duodecima classe d' uniformi nella sesta, vale a dire in quella con galloni semplici.

In occasione di qualche lutto di corte, nella quale gl' impiegati intervengono in uniforme, si porteranno calzoni lunghi *neri* (senza galloni) sopra gli stivali.

Di questa sovrana risoluzione si previene cotest......... per sua intelligenza e propria norma.

Formando queste determinazioni un supplimento al regolamento per l' uniforme accordato da S. M. I. R. A. agl' impiegati dei diversi regj dicasteri ed ai deputati provinciali e centrali, così l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita nel comunicare con rispettato dispaccio 23 giugno p.° p.°, n.° 15833–2403 la premessa sovrana risoluzione ha soggiunto, intendersi da sè che le determinazioni medesime non trovano applicazione ad uniformi militari.

I signori capi dei rispettivi uffici vorranno poi invigilare affinchè nessuno dei loro dipendenti si permetta qualche arbitrio nel suo uniforme.

Milano, il 18 luglio 1836.

HARTIG.

(N.° 55.) *Obbligo per gl' impiegati residenti in Milano di portare l' uniforme nelle pubbliche solennità.*

20 luglio 1836.

N.° 23021-3461. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, Polizia, Appello, Magistrato camerale ed a tutte le Direzioni e Stabilimenti pubblici.

Con veneratissima sovrana risoluzione del giorno 24 maggio p.° p.°, comunicata al governo da S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè mediante rispettato decreto 17 scorso giugno, n.° 6748, S. M. I. R. A. si è degnata di confermare una precedente disposizione della lodata A. I., e per la quale gl' impiegati appartenenti ad uffici residenti in questa capitale (Milano) hanno l' obbligo di vestire l' uniforme dello stato nelle pubbliche solennità alle quali venissero invitati o dovessero assistere.

Il che si comunica a cotest. . . . . per opportuna notizia e perchè ne sia curata l' osservanza nei contingibili casi, dandone conforme avviso anche agli uffici dipendenti in Milano.

Milano, il 20 luglio 1836.

HARTIG.

(N.° 56.) *Un individuo dichiarato idoneo all'esercizio dell'avvocatura è dispensato dal riportare in causa propria la firma di un avvocato approvato.*

21 luglio 1836.

N.° 9208. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

DECRETO.

Propostosi il quesito, se possano o meno a norma del § 15 del regolamento giudiziario accettarsi in sede contenziosa senza firme di avvocato le scritture che in causa propria vengono presentate da un individuo già esaminato e dichiarato idoneo, ma non ancora ammesso all'effettivo esercizio dell'avvocatura, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi i concerti coi senati residenti in Vienna e coll' imperiale regia commissione aulica di legislazione in oggetti giudiziarj, mediante il decreto aulico 8 giugno 1836, n.° 1748 ha trovato di dichiarare, come dichiara, essere appunto un tale individuo, in base al § 15 del giudiziario regolamento, dispensato dal riportare in causa propria la firma di un avvocato approvato.

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti per loro norma e direzione.

Milano, il 21 luglio 1836.

MAZZETTI, Presidente.

SILVA, Vicepresidente.

Roner, *Consigliere.*

(N.° 57.) *Un contratto di locazione sussistente fra il giudice e lo stato od un pubblico stabilimento non esclude l' intervento del giudice stesso nelle cause colle dette parti.*

23 luglio 1836.

N.° 9372. Circolare.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

Decreto.

Colla sovrana risoluzione del 23 settembre 1830 comunicata con circolare d' appello 16 dicembre 1830, n.° 13898 fu dichiarato che un contratto di locazione, cioè di pigione o di fitto, sussistente tra il giudice e la parte o il di lei procuratore esclude il giudice per

tutta la durata del contratto da ogni esercizio della giurisdizione nelle cause della parte stessa.

All' effetto però di diminuire il numero dei casi di esclusione del giudice, quanto le viste di un' imparziale amministrazione di giustizia il permettono, S. M. I. R. A., sopra rispettivi rapporti del senato e dell' aulica commissione in oggetti di legislazione giudiziaria, mediante sovrana risoluzione del 23 aprile 1836 si è degnata di determinare che la suddetta risoluzione 23 settembre 1830 non debba applicarsi ai contratti di locazione, così di pigione che di fitto, stipulati dal giudice collo stato o coi comuni, o con istituti e stabilimenti pubblici esistenti sia sotto amministrazione dello stato e dei comuni, o coi rispettivi loro procuratori.

Ciò si comunica a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie del regno lombardo in forza dell' aulico decreto 15 luglio 1836, n.° 1845 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

Milano, il 23 luglio 1836.

MAZZETTI, Presidente.

SILVA, Vicepresidente.

Roner, *Consigliere.*

(N.° 58.) *La restituzione in intiero* ob noviter reperta *si può chiedere anche contro sentenze interlocutorie.*

23 luglio 1836.

N.° 9374. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

DECRETO.

A toglimento d' ogni dubbio intorno al disposto dal § 476 del vigente regolamento giudiziario, il senato lombardo-veneto di concerto coi senati residenti in Vienna del supremo tribunale di giustizia e coll' imperiale regia commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria, dietro approvazione di S. M., dichiara che anche contro sentenze interlocutorie si possa chiedere la restituzione in intiero *ob noviter reperta.*

Ciò si comunica a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie in vigore del rispettato aulico decreto 15 luglio 1836, n.° 2018 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

Milano, il 23 luglio 1836.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

SILVA, Vicepresidente.

RONER, *Consigliere.*

(N.° 59.) *Condizioni volute da S. M. per ammettere gli allievi dell' istituto politecnico, della scuola reale di Trieste e delle accademie del genio e militare di Neustadt alla pratica d'ufficio presso le autorità camerali.*

24 luglio 1836.

N.° 13826-2362. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

In seguito alla sovrana risoluzione 9 febbrajo anno corrente, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 30 giugno p.° p.°, n.° 18299-2008 ha date le seguenti declaratorie all' articolo 3.°, lettera *e*, sottodivisione *bb* del regolamento 3 giugno 1835, n.° 15261-1474 sull'ammissione dei praticanti d'ufficio presso le autorità camerali, cioè

a) gli scolari di qualsiasi ramo tecnico nell' istituto politecnico sono parimente qualificati ad essere ammessi alla pratica d'ufficio tosto che essi giustifichino di avere compito con successo lodevole la scuola reale;

b) la scuola reale di Trieste anche senza il corso superiore di nautica, commercio ed architettura è da considerarsi uguale a quella di Vienna;

c) gli allievi dell'accademia del genio e dell' accademia militare di Wiener-Neustadt devono giustificare di avere debitamente compito il 3.° corso in ciascuna di queste accademie per essere qualificati all' ammissione alla pratica d' ufficio.

Vengono pertanto portate a notizia di cotest' intendenza le premesse superiori dichiarazioni in appendice al regolamento stato diramato col circolare dispaccio 15 luglio 1835, n.° 18236-2887 di questo magistrato camerale.

Milano, il 24 luglio 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 60.) *Scioglimento di alcuni dubbj su i diritti e le attribuzioni del deputato comunale specialmente incaricato degli affari politici.*

28 luglio 1836.

N.° 22183-3340. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali,
Polizia e Congregazione centrale.

Da alcune delle imperiali regie delegazioni provinciali sono stati promossi i seguenti due dubbj in merito alla pratica applicazione del § 3 della veneratissima sovrana risoluzione 6 aprile 1835 comunicata colla governativa circolare 8 maggio detto anno, n.° 13211-2010, e portante alcune riforme nell' attuale sistema di amministrazione comunale.

1.° Se il deputato incaricato specialmente della trattazione degli affari concernenti il servizio dello stato debba tenere domicilio stabile nel comune o possa farsi sostituire.

2.° Se la scelta di un tale deputato abbia a seguire anche nel comune capoluogo del distretto, ovvero debbano le sue incumbenze disimpegnarsi direttamente dal commissario distrettuale che vi risiede.

Intorno al primo punto, quantunque sia preferibile che la scelta del deputato incaricato specialmente della trattazione degli affari relativi al servizio dello stato cada sopra persona domiciliata in comune, pure non avendo la succitata veneratissima sovrana risoluzione derogato alle prescrizioni in corso, e per le quali i deputati nei comuni *non aventi ufficio proprio* o *consiglio comunale* possono farsi sostituire, ne consegue non potersi preterire per la speciale incumbenza di cui sopra anche il deputato che non ha domicilio stabile nel comune quando sia il più qualificato e nulla emerga in contrario nel suo sostituto, ben inteso che debba farsi al deputato prescelto la diffidazione che si ritiene sotto la particolare sua garanzia e risponsabilità l'operato del suo sostituto anche rispetto a questa speciale delegazione.

Quanto al secondo quesito non potendo stabilirsi in via positiva ed assoluta che nei comuni capiluogo di distretto ove risiede il commissario sia esclusa la possibilità di servirsi delle deputazioni comunali per alcuni almeno degli affari risguardanti il servizio dello stato, così è d'uopo attenersi alla letterale disposizione della citata risoluzione sovrana, la quale ordinando la nomina del deputato adoperabile in dette speciali incumbenze non fece distinzione

tra il comune di residenza del commissario distrettuale e gli altri comuni. Ma nella circostanza che il servizio dello stato e quello particolarmente degli affari di polizia entrano fra i precipui doveri delle commissaríe suddette, così ad evitare le collisioni che potrebbero verificarsi, ove la commissaría distrettuale si trovasse prevenuta da una disposizione da parte del deputato comunale e che si riconoscesse per inopportuna, dovrà nel decreto di nomina di quest' ultimo essere avvertito che egli non debba ingerirsi in oggetti di polizia, e neppure in altri affari che risguardano propriamente il servizio dello stato, se non di concerto e sotto la sorveglianza del regio commissario distrettuale.

Queste dichiarazioni si portano a conoscenza di cotest . . . . per conveniente sua norma ed in esecuzione di rispettato dispaccio 21 giugno p.° p.°, n.° 15812–1568 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita.

Milano, il 28 luglio 1836.

HARTIG.

(N.° 61.) *Il permesso di portare coll' uniforme i calzoni lunghi sopra gli stivali è accordato anche alle cariche di corte.*

30 luglio 1836.

N.° 23290-3515. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per norma di cotesta imperiale regia delegazione provinciale le si rimettono alcuni esemplari dell'avviso che analogamente a circolare 1.° giugno p.° p.° del dipartimento del primo gran maggiordomo dell' imperiale regia corte a Vienna va ad essere diramato circa il permesso graziosamente accordato da S. M. I. R. A. alle cariche di corte di portare coll' uniforme calzoni lunghi con galloni d' oro o d' argento a seconda del grado.

Essendo poi necessario che nel portare i galloni suddetti sia strettamente osservato il modello prescritto per le diverse categorie, e che essi galloni non siano adoperati per altro uso, così è stato dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita ordinato con rispettato dispaccio 12 giugno scorso, n.° 15832-2402 di disporre perchè gl' individui abilitati

alla relativa fabbricazione siano obbligati di fabbricare i galloni in discorso esattamente conformi al prescritto modello anche in quanto alla larghezza, e vengano diffidati in pari tempo di non venderne per altri usi fuorchè pei calzoni da uniforme.

La delegazione provinciale renderà intesa di quest' ultima prescrizione la camera di commercio rimettendole un esemplare dell' avviso con incarico alla stessa di prevenirne i fabbricatori della città, osservandosi quì che il prescritto modello normale pei diversi galloni delle uniformi si vende in Vienna dal passamantiere *Hautsch*, piazza *Stocheneisen*, n.° 623.

Milano, il 30 luglio 1836.

HARTIG.

N.° 23290-3515. CIRCOLARE.

S. M. per completare il regolamento delle uniformi in vigore si è degnata, mediante sovrana risoluzione del 26 maggio 1836 comunicata colla circolare 1.° giugno p.° p.° dal gran maggiordomo maggiore dell'imperiale regia corte, di graziosamente permettere che per l'avvenire si portino e si comparisca anche a corte nelle occasioni più solenni con calzoni lunghi bianchi, e nelle meno solenni con calzoni lunghi verdi sopra gli stivali, con galloni lisci d'oro e d'argento (cioè secondo che il ricamo è d'oro o d'argento), ben inteso che questi galloni siano di larghezza diversa a norma dei gradi o siano categorie.

Per l'imperiale regia corte vi sono 3 classi di tali galloni, cioè larghi di un pollice, medj di due terzi di pollice, stretti di mezzo pollice.

Questi galloni si portano all'esterno delle due cuciture laterali dei succennati calzoni a doppio, cioè dagl'imperiali regj uffici supremi di corte i galloni d'oro larghi doppj; dagl'imperiali regj consiglieri intimi i galloni d'oro medj doppj; dagl'imperiali regj ciambellani i galloni d'oro doppj stretti; dagl'imperiali regj scalchi i galloni stretti d'argento doppj.

In tutti i casi di bruno ossia lutto di corte, nei quali sarà permesso per invito della corte di comparire, in luogo dell'abito nero, in piccola uniforme, si possono portare nell'uniforme a corte bensì pantaloni lunghi neri senza galloni, ma non mai gli altri calzoni gallonati di cui sopra.

Queste disposizioni sono del resto valide soltanto per l'uniforme di corte, nè possono applicarsi alle uniformi degl'impiegati od alle cariche provinciali o siano degli stati, per le quali sussistono in proposito prescrizioni apposite.

Milano, dall'I. R. Governo il 30 luglio 1836.

(N.° 62.) *Contegno da osservarsi nell' eseguire le visite daziarie alle persone.*

4 agosto 1836.

N.° 14994-2742. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 6 dello scorso luglio, n.° 28820-1648 richiamando le disposizioni dei §§ 13, 27, 83, 84, 86 e 89 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato, ha dichiarato non esservi dubbio che, siccom' era il caso anche secondo le precedenti leggi di finanza, emergendo sospetto che viaggiatori od altre persone che fecero la dichiarazione o dichiararono di nulla tenere di soggetto a dazio, portino in vece sulla loro persona o nei loro abiti siffatti oggetti, gli uffici daziarj abbiano il diritto d' invitare queste persone a produrre tali oggetti, e nel caso di rifiuto, di eseguire la visita daziaria con quei mezzi che pongano fuori di dubbio la verità della fatta dichiarazione.

Intorno al modo di praticare in simili contingenze la visita daziaria, il prelodato aulico

dicastero ha imposto che debbasi dagli uffici osservare quanto segue:

1.° Sotto comminatoria della più grave risponsabilità è permesso di usare del diritto di fare la visita sulla persona solamente quando concorre l'urgente sospetto di una falsa indicazione nella dichiarazione.

2.° Nell' eseguire la visita si dovrà procedere con decoro e moderazione, e coi dovuti riguardi al pudore.

3.° Simili visite non devono farsi all' aria aperta nel circuito d' ufficio, ma nella stanza d' ufficio, o in qualche altro spazio chiuso appartenente ai locali d'ufficio, quando si tratti di scoprire una parte del corpo che di consueto si tiene coperta, o di deporre più capi essenziali del vestito, e non già solamente di rendere ostensibile il contenuto nelle tasche di un soprabito, o di levare degli articoli di abbigliamento che non sempre soglionsi indossare all' aria aperta, come per gli uomini il cappello ed i guanti.

4.° Le donne non potranno assoggettarsi alla visita daziaria sulla persona e negli abiti, fuorchè col mezzo di donne degne di confidenza, ed in nessun caso poi col mezzo di uomini od alla loro presenza.

5.° Queste disposizioni sono applicabili eziandio alle visite che dagli uffici posti agl' ingressi

delle città murate si praticano in conseguenza delle operazioni d'ufficio loro incumbenti per l'osservanza delle prescrizioni doganali o sul dazio consumo riguardo alle notificazioni e dichiarazioni che devonsi porgere all'atto dell'ingresso in siffatti luoghi.

Conformemente alle premesse dichiarazioni cotesta intendenza darà le opportune istruzioni agli uffici esecutivi da essa dipendenti, curando che venga loro prestata la debita osservanza.

Milano, il 4 agosto 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 63.) *Dimostrazioni d' onore che devono reciprocamente prestarsi gl' individui della guardia di confine e di finanza.*

9 agosto 1836.

N.° 14231-1416. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Quì acchiusa si trasmette a cotesta imperiale regia intendenza per sua norma una copia dell' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale in data 9 luglio p.° p.°, n.° 27751-1814 relativo alle dimostrazioni d' onore che debbono reciprocamente prestarsi gl' individui della guardia di confine e di finanza.

Milano, il 9 agosto 1836.

G. B. MALGRANI.

N.° 27751-1814.

La Camera aulica generale
all' imperiale regio Magistrato camerale lombardo.

Dietro domanda avanzata da un' amministrazione superiore di finanza relativamente alle dimostrazioni d' onore che reciprocamente devono prestarsi la guardia di confine e di finanza ed il militare, si stabilisce che la guardia di finanza nel saluto e nelle dimostrazioni d' onore verso i proprj superiori e quelli della guardia di confine debba conformarsi alle disposizioni prescritte in tale proposito col dispaccio 29 agosto 1832, n.° 31348-2828 per l' ultimo nominato corpo di sorveglianza. Contemporaneamente dovrà però ingiungersi alla guardia di confine di prestare ai superiori della guardia di finanza lo stesso saluto e le stesse dimostrazioni d' onore che sono loro imposte dalla mentovata disposizione verso i proprj superiori.

Per ora non si trova di dare alcuna disposizione riferibilmente alle dimostrazioni di onore tra la guardia di finanza e l' imperiale regio militare. Qualora a suo tempo si dimostrasse in proposito necessaria qualche disposizione, rimane facoltativo a cotesto imperiale regio magistrato camerale di avanzare le relative proposizioni.

Vienna, 9 luglio 1836.

Firmat. MAYER.

Sott. KRAUSS.

(N.° 64.) *Dimostrazioni reciproche di onore fra gl' individui del militare e della guardia di confine.*

12 agosto 1836.

N.° 14586–1455. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Dalla quì unita copia cotest' imperiale regia intendenza vorrà rilevare quanto l' imperiale regio comando militare generale in Verona ha disposto relativamente ai saluti ed onori che reciprocamente hanno da rendersi gl' individui del militare e della guardia di confine.

Cotesta intendenza curerà che di questa decisione di massima ne sia fatta annotazione in seguito alla relativa raccolta cronologica a stampa.

Milano, il 12 agosto 1836.

G. B. MALGRANI.

P. 1931 *Copia.*

In seguito alle diverse domande circa agli onori e saluti che il militare e gl' individui addetti all' imperiale regia guardia di confine avranno a rendersi reciprocamente, trova il comando generale opportuno di comunicare a somma intelligenza e per esatta osservanza il rescritto 30 giugno 1832, G. 2421 abbassato dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra ai comandi generali dell' Austria inferiore e superiore, della Boemia, Moravia e Galizia.

« Abbenchè la guardia di confine appartenga
» allo stato degl' imperiali regj impiegati civili e
» sia separata dall' armata, per cui fino ad oggi
» non era stata emanata alcuna prescrizione circa
» agli onori e saluti che il militare e la guardia
» di confine devono rendersi reciprocamente, ciò
» nulla ostante l' imperiale regia camera aulica ge-
» nerale, in considerazione che la guardia di con-
» fine assomiglia al militare, che essa porta una
» uniforme accordatale da S. M. con segni este-
» riori di distinzione che appalesano la sua destina-
» zione al servizio dello stato, e che la medesima
» fu organizzata in più rapporti secondo le forme
» militari, ebbe a proporre di prescrizione median-
» te un' apposita normale il procedere da osservarsi
» reciprocamente in tale proposito, e ciò tanto
» più dappoichè la si trova spessissimo nella si-
» tuazione di eseguire il servizio di comune col
» militare e persino anche sotto il comando di su-
» periori militari, come ciò avviene nel primo caso
» ogni qual volta si assegna alla guardia di con-
» fine un' assistenza militare, e nel secondo in
» occasione di cordoni sanitarj.

» La qualità del servizio che si presta dalla guar-
» dia di confine non rende necessario d' introdurre

» nella medesima il maneggio del presentare l'arma,
» e siccome essa d'ordinario non copre posti fissi
» o stabili di corpi di guardia, così presso la me-
» desima non è applicabile quell'onore che si rende
» chiamando sotto le armi la truppa.

» Gli onori e saluti della guardia di confine ai
» proprj superiori si limitano quindi, giusta anche
» la decisione dell' imperiale regia camera aulica
» generale, al mettersi in positura coll'arma, al
» far fronte, al portar la mano alla visiera del
» csako, ovvero a levare il cappello od altro che
» esso portasse sul capo, e che non fosse permesso
» in attività di servizio, oppure quando avesse
» impedite ambedue le mani.

» Per parte dell' imperiale regia camera aulica
» generale sarà quindi ordinato che la truppa della
» guardia di confine renda agl'imperiali regj uf-
» ficiali in uniforme il medesimo onore o saluto
» prescritto pei proprj superiori; la stessa sarà
» anche in obbligo di salutare le sentinelle militari
» senza però far fronte.

» Ai sottufficiali militari la guardia di confine
» giusta gli ordini che si abbasseranno dalla ca-
» mera aulica generale deve far il saluto solo nei
» casi in cui essa prestasse servizio in unione al
» militare sotto il comando di sottufficiali militari.

» Il contegno da osservarsi dalla truppa militare
» verso i commissarj e commissarj superiori della
» guardia di confine è bensì già indicato dalle
» discipline vigenti riguardo agli onori e saluti
» prescritti per persone di distinzione ed i quali
» trovano anche quì applicazione; a fine però di
» stabilire per questo caso speciale una norma pre-
» cisa, trova il consiglio aulico di guerra di or-
» dinare che le sentinelle militari si mettano in
» positura coll'arma pei detti commissarj quando

» si presentano in uniforme, e che nel resto loro
» venga dalla truppa militare e dai sottufficiali reso
» quel saluto che è prescritto farsi agli ufficiali.

» Il saluto ai sottufficiali militari da parte del-
» la truppa della guardia di confine essendo or-
» dinato soltanto nel caso in cui essa presta il
» servizio promiscuamente col militare, così le
» guide ed i capi della guardia di confine saranno
» da salutarsi soltanto da quella truppa militare
» che è assegnata alla medesima per prestare pro-
» miscuamente con essa il servizio. »

Affinchè però la truppa non possa ommettere verso i commissarj e commissarj superiori, non che verso l'ispettore in capo i qui prescritti onori e saluti a motivo di non cognizione del loro uniforme, ritiene necessario il comando generale di aggiungere la norma prescritta a questi impiegati pel loro uniforme.

I commissarj e commissarj superiori portano un fiocco di color verde scuro con rivolte celesti, bottoni gialli e pantaloni bigi sopra coturni (stivali), una sciabola ornata di un fiocco d'argento misto con seta rossa ad un pendaglio di cuojo inverniciato in nero; sulla fibbia di tale pendaglio trovasi la cifra di S. M., inoltre cappello a tre punte con nastro e pompone d'argento misto con seta rossa.

Oltre a ciò hanno ancora i commissarj al bavero due piccoli bordi d'argento.

È permesso ai commissarj di portare in attività di servizio cappotti di panno bigio, consimili rivolte e pantaloni di qualche altro colore scuro.

L'ispettore ha lo stesso uniforme come i commissarj, soltanto le rivolte del suo bavero e passamani sono ricamati secondo l'ottava classe degli impiegati civili.

Verona, l'11 luglio 1836.

(N.° 65.) *Sovrana risoluzione intorno ai medicamenti ed all' assistenza medico-chirurgica per gl' impiegati appartenenti ai luoghi pii ed alle case di punizione.*

13 agosto 1836.

N.° 22920-1060. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, alla Congregazione centrale ed all' imp. regio Appello, ecc.

L' eccelsa cancelleria aulica col rispettato dispaccio 19 giugno p.° s.°, n.° 16607-1389 si è degnata di abbassare la sovrana risoluzione in data 14 detto riguardante la somministrazione dei medicinali e l' assistenza medico-chirurgica agl' impiegati ed inservienti addetti ai luoghi pii ed alle case d' inquisizione e di pena.

Si trasmette copia della suddetta sovrana risoluzione a cotesto ufficio per di lei norma e per le occorrenti comunicazioni.

Milano, il 13 agosto 1836.

HARTIG.

Al n.° 16607-1389. *Copia.*

Sovrana risoluzione al n.° 31345 1835 intorno ai medicamenti ed all' assistenza medica gratuita a favore d' impiegati ed inservienti de' luoghi pii e degl' istituti di punizione.

La somministrazione gratuita dei medicamenti e di cura che finora ebbe luogo in alcuni paesi agli ecclesiastici, medici, chirurghi, impiegati e praticanti ammalati dei luoghi pii e nelle case d' inquisizione e di pena è da sopprimersi, salvo quegl' impiegati cui compete siffatto favore in via di fondazione, o se venne loro espressamente assicurato all' atto del loro impiego, nel qual caso sarà loro conservato questo favore durante il loro attuale impiego.

Relativamente agl' inservienti infermieri ed agli uomini di guardia ne' predetti istituti accordo in caso di malattia ai medesimi la cura medica ed il trattamento voluto dall' ultima classe però a sconto del loro *salario durante la malattia.* Per le famiglie dei medesimi valgono le norme prescritte per la cura e guarigione de' poveri, e relativamente agl' impiegati e loro famiglie si procederà a senso delle prescrizioni emanate pei soccorsi e sussidj.

I medici e chirurghi dei menzionati istituti sono obbligati di curare gratuitamente gl' impiegati dei predetti istituti e le loro famiglie, come pure il personale ecclesiastico in corso di malattia, qualora quell' obbligo fosse stato espresso nella fondazione oppure all' atto dell' impiego, e nell' ultimo caso per la sola durata dell' impiego e pel quale tale obbligo fosse stato imposto loro.

(N.° 66.) *Sulle spese d' inquisizione nelle procedure per contravvenzioni di finanza.*

15 agosto 1836.

N.° 14892-2728. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

In seguito a quesito fatto da un' autorità l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 6 luglio p.° p.°, n.° 29155-1662 ha dichiarato quanto segue:

Desistendosi dietro domanda dell' imputato dalla procedura per una contravvenzione di finanza, quando si tratta di conoscere se il risarcimento delle spese d' inquisizione possa imporsi all' imputato stesso, deve distinguersi se la domanda per la desistenza venne fatta prima che fu incominciato il costituto ordinario, ovvero dopo questo termine.

Pel primo caso il § 541 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza stabilisce espressamente l' importo verso il deposito o l' assicurazione del quale si fa luogo alla desistenza dalla procedura. Annuendosi alla domanda, tale importo non potrà accrescersi oltre la misura stabilita, e ciò tanto meno

quantochè un simile accrescimento sarebbe contrario alla lettera della legge e non combinerebbe collo scopo di essa, quello cioè di risparmiare il risarcimento delle spese d' inquisizione all' imputato, il quale a scanso delle spese stesse adempie a tutto quanto può contribuire a sollecitare l' ultimazione del processo. Se l' autorità, onde decidere sulla domanda per la desistenza dalla procedura, ha fatto luogo d' ufficio ad indagini od esami, ciò non potrà recare pregiudizio all' imputato ove gli atti avessero finalmente avuto per risultato l' esaudimento della domanda fatta.

Che se all' incontro l' imputato non domanda la desistenza dalla procedura subito od almeno prima che diasi principio al costituto ordinario, ma esperimenta in vece il costituto medesimo, in questo caso giusta il § 544 n.° 2 le autorità non sono vincolate alla misura stabilita dal § 541 della pena da pagarsi, ma possono viceversa pronunciare una penale proporzionata alle emerse circostanze, verso il deposito della quale si desiste dalla procedura. Esse autorità sono quindi autorizzate ad accrescere nel caso dianzi accennato, oltre la misura minima, l' importo da depositarsi, e ad aggiungervi il risarcimento delle spese d' inquisizione. L' imputato però, ove non vi si sia in origine obbligato, non può essere tenuto

a siffatta misura, e rimane a lui facoltativo di chiedere il compimento della relativa procedura ordinaria (§ 548 della legge penale).

Tanto la legge penale sulle contravvenzioni di finanza, quanto l'istruzione per l'applicazione di detta legge evitarono avvertitamente d'imporre alle autorità chiamate a decidere sulle domande per la desistenza dalla procedura l'obbligo assoluto di chiedere il risarcimento delle spese d'inquisizione. Come poi è rimesso al discernimento delle autorità di determinare l'importo da depositarsi, in quanto il § 32 dell'istruzione non contenga una limitazione, così del pari devono esse autorità giusta la natura delle circostanze prendere in considerazione se l'imputato col suo contegno abbia agevolato la procedura in modo da potergli condonare il risarcimento delle spese, oppure se vi siano motivi per imporgli in tutto od in parte il risarcimento stesso. Siccome le pene per le contravvenzioni di finanza sono d'ordinario stabilite con una misura massima e minima, e siccome nel caso di desistenza dalla procedura l'importo da depositarsi verrà ben di rado stabilito nella misura massima, così l'autorità chiamata a decidere sulla domanda potrà o prescindere dalla pretesa di reintegro delle spese, aumentando in proporzione l'importo della pena, oppure imporre

all' imputato il pagamento delle spese, diminuendo in ricambio l' importo della penale. La diversità consiste sostanzialmente in ciò solo che l' importo separato delle spese va a procurare un benefizio a tutto profitto dell' istituto di beneficenza, cui è destinato il residuo delle pene pecuniarie, laddove aumentando l' importo di pena e prescindendo dalla pretesa di reintegro delle spese, ne risulta viceversa un profitto maggiore ai denunzianti ed inventori, e le spese ricadono a tutto peso dell' istituto.

Riguardo alla determinazione del risarcimento a carico di un imputato, contro cui si desiste dalla procedura, non sono applicabili i §§ 926 e 927 della legge penale secondo il preciso letterale loro tenore. Esigendosi quindi il risarcimento, questo non può derivare che dalla colpa imputabile alla parte (§ 907 n.° 2 della legge penale). Sebbene le autorità in questo riguardo non sieno vincolate ai §§ 926 e 927 della legge penale, pure da ciò non seguita che si debba sempre ingiungere all' imputato il risarcimento di tutte le spese d' inquisizione senza distinzione, dovendo anzi l' estensione e la qualità della colpa servire come dato regolatore della determinazione.

Milano, il 15 agosto 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 67.) *Esami per l'impiego d'aggiunto fiscale.*

16 agosto 1836.

N.° 15676–2707. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale
all' imp. regio Ufficio fiscale.

S. M. con sovrana risoluzione del 25 p.° p.° giugno si è degnata di determinare che abbia da cessare la prescrizione vigente contenuta nel dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 13 giugno 1828, § 6, per la quale i concorrenti per un posto di aggiunto fiscale devono avere sostenuto, oltre l' esame generale per tutti gli aggiunti fiscali, anche quello sulle leggi e consuetudini speciali della provincia nella qnale si apre il concorso.

Si comunica pertanto tale venerata sovrana risoluzione a cotesto imp. regio ufficio fiscale per propria intelligenza e norma in esecuzione dell' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 27 p.° p.° luglio, n.° 29371–1218.

Milano, il 16 agosto 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 68.) *Norme per la nomina degli alunni fiscali.*

16 agosto 1836.

N.° 15826–2741. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale all' imp. regio Ufficio fiscale.

In consonanza alle prescrizioni approvate da S. M. con veneratissima sovrana risoluzione 25 giugno p.° p.° all' oggetto d' introdurre un metodo uniforme nell' ammissione degli alunni di concetto presso gli uffici fiscali, l' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 27 luglio p.° p.°, n.° 29371-1218 ha prescritto per norma quanto segue:

a) Per essere ammesso alla pratica di concetto presso gli uffici fiscali è necessario che l' aspirante giustifichi di avere compiuti con buon successo gli studj politico-legali presso un istituto nazionale d' istruzione. Qualora l' ammissione alla pratica di concetto venisse addomandata dall' aspirante non immediatamente dopo aver compiuti gli studj prescritti con attestazioni di buon costume, deve il medesimo produrre un certificato di lodevole condotta tenuta nel frattempo. Contemporaneamente deve egli giustificare di possedere i

mezzi necessarj per sostenere le spese del proprio mantenimento fino al conseguimento di un impiego provveduto di soldo.

b) Gli aspiranti per essere ammessi ad esercitarsi negli affari devono insinuarsi presso gli uffici fiscali, producendo i loro attestati.

Gli uffici fiscali, per quanto lo richiegga il bisogno del servizio e lo permetta la capacità del locale, dovranno proporre l' ammissione al preliminare *tirocinio* all' approvazione del magistrato camerale, e rispettivamente per la procura aulica camerale alla camera aulica generale.

c) La durata del tirocinio dipende dai progressi fatti dall' aspirante e dalla di lui applicazione, in modo però che il tirocinio non abbia mai da oltrepassare lo spazio di un anno. Questa pratica in via d'esperimento, che deve vincolarsi solamente alla promessa di taciturnità, non dà all' aspirante diritto di sorta alcuna, nè gli viene computata negli anni di servizio.

d) Se l' aspirante ha servito presso l' ufficio fiscale tanto tempo quanto ne occorre per poter giudicare sufficientemente della sua capacità, il capo d' ufficio, sentiti previamente l' aggiunto ed il relatore cui esso aspirante fu addetto, assegnerà al medesimo un affare per la trattazione; secondo poi il risultamento e

secondo le altre prestazioni nel decorso del tirocinio riferirà il capo d' ufficio alla superiorità se l' aspirante sia o no qualificato al servizio di concetto presso l' ufficio fiscale, dietro di che la definitiva sua ammissione colla prestazione del giuramento come alunno di concetto viene assentita o negata dal magistrato camerale, e rispettivamente per la procura aulica camerale dalla camera aulica generale.

Di tali superiori prescrizioni se ne rende consapevole cotesto imperiale regio ufficio fiscale per opportuna intelligenza ad esito del di lui rapporto 14 aprile p.° p.°, n.° 1863, avvertendolo inoltre essere espresso ordine di S. M. che non venga ammesso un numero maggiore di alunni di concetto di quello che sia confacente al servizio ed all' ampiezza del locale di cotesto ufficio.

Milano, il 16 agosto 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 69.) *La permissione di portare coll' uniforme calzoni lunghi sopra gli stivali si estende anche agl' impiegati delle municipalità.*

17 agosto 1836.

N.° 25863-3911. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. si è con veneratissima sovrana risoluzione 19 luglio prossimo passato, comunicata dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 29 detto mese, n.° 19519-2985, degnata di determinare che la prescrizione concessa in data 26 maggio corrente anno sull' uniforme degli impiegati dello stato abbia pure ad applicarsi agl' impiegati delle municipalità.

Quindi potranno anch' essi vestire in occasioni solenni calzoni bianchi lunghi sopra gli stivali, mentre in altri incontri il colore dei calzoni dovrà corrispondere al colore dell' abito, che pei medesimi non è di color verde, ma bensì di bruno scuro di castagna giusta la circolare 29 gennajo 1820. Anche i galloni pei calzoni dovranno essere conformi alla prescrizione abbassata da S. M. pel ricamo.

Di ciò si previene cotesta imperiale regia delegazione provinciale in appendice al governativo dispaccio 18 luglio pross.° pass.°, n.° 22527-3388, perchè ne renda informate tutte le congregazioni municipali dalla medesima dipendenti, i cui membri ed impiegati giusta l'ultima sovrana risoluzione 14 giugno anno corrente possono indistintamente vestire l'uniforme quantunque non si tratti di città capoluogo di provincia.

Milano, il 17 agosto 1836.

HARTIG.

(N.° 70.) *Distintivi di grado delle guardie di finanza e di confine.*

18 agosto 1836.

N.° 12932-1268. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

In conformità al disposto dal dispaccio della eccelsa camera aulica generale 7 gennajo 1830, n.° 8881-979 si comunica a cotesta imperiale regia intendenza per sua norma che competono come distintivo al capo della guardia di confine sul collare d'uniforme due liste di gallone d'argento, ed alla guida una sola lista sul collare stesso, e che di questo distintivo giusta le nuove prescrizioni si prevaleranno anche i graduati della guardia di finanza.

Il magistrato camerale nel partecipare questa determinazione all' imperiale regia intendenza in Milano la incarica contemporaneamente di provvedere anche cotesta imperiale regia intendenza dei summentovati distintivi, e ciò in quella quantità che occorrerà ai graduati dei suddetti corpi di guardia assegnati all' intendenza stessa, al quale scopo la medesima notificherà a quella di Milano il rispettivo suo

bisogno. L' acquisto di questi galloni si farà anticipatamente a spesa dell' erario, osservando però a cotesta imperiale regia intendenza che a norma delle superiori prescrizioni di massima anche per questo distintivo, come egualmente per gli altri distintivi dei graduati la spesa dovrà a di lei cura essere caricata à ciascuno dei medesimi, onde sia rifusa all' erario l' anticipazione che è per farne, al quale oggetto l'imperiale regia intendenza di Milano le darà parte dell' importo che dovrà pagare ognuno dei graduati tanto pei galloni, quanto per gli altri distintivi de' quali furono dessi già provveduti. I suddetti galloni dovranno esser della medesima larghezza di quelli che erano in uso presso la vecchia guardia attiva e sedentaria di finanza, e la lunghezza di queste liste resta fissata in un' oncia metrica. Osserva il magistrato camerale che in caso che alcuni dei graduati portassero questi galloni d' argento, oltrechè sul collare, anche sui paramani dell' uniforme, questo abuso dovrà togliersi, dando all' uopo i convenienti ordini ai superiori dei summentovati corpi di sorveglianza, perchè si osservino esattamente anche in questo proposito le prescrizioni dei regolamenti vigenti.

Milano, il 18 agosto 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 71.) *Alcune modificazioni al regolamento 20 luglio 1821 sui conti preventivi e consuntivi dei comuni.*

23 agosto 1836.

N.° 23478-3541. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè avendo osservato che coll'adempimento delle disposizioni del regolamento vigente in Lombardia sui conti preventivi e consuntivi comunali ed annesso alla governativa circolare 20 luglio 1821, n.° 17680-2234 emerge di troppo ritardata l'approvazione de' suddetti conti, e rimane incerta per troppo lungo periodo d'ogni anno ed in alcun caso arbitraria l'amministrazione dei comuni, si è con rispettato decreto del giorno 22 scorso aprile, n.° 4806 degnata di prescrivere che le diverse norme su questo proposito vigenti nelle provincie soggette al governo di Venezia siano estese anche a quelle di Lombardia pel nuovo anno 1837.

La precipua differenza che intercede tra il sistema in corso nelle provincie lombarde e quello delle provincie venete consiste in ciò

che mentre per gli art. 4 e 10, sezione I.ª, 2, 3, 7, 8, sezione II.ª ed altri del regolamento quì vigente il conto preventivo di un comune deliberato nella seconda adunanza ordinaria di settembre od ottobre dell' anno antecedente deve rimanere presso la congregazione municipale se si tratta di città, e presso il commissariato distrettuale se si tratta di altri comuni sino a che sia deliberato sul conto consuntivo dell'anno che scade, e mentre così la presentazione del bilancio preventivo per la relativa approvazione viene differita sino al mese di febbrajo dell' anno cui ha relazione (art. 3, sez. II.ª) ; all' incontro nelle provincie venete il conto preventivo deliberato in settembre od ottobre dal consiglio o convocato generale deve rimettersi subito alla regia delegazione provinciale, la quale esaurisce immediatamente le proprie incumbenze anche per l' approvazione in quanto sia di sua competenza, accompagnando senza ritardo all' imperiale regia contabilità per lo stesso oggetto quei conti la cui approvazione è di competenza del governo, salvo il regolare la proposizione ed il limite delle corrispondenti sovrimposte compilato che sia il conto consuntivo e si conoscano le vere risultanze delle restanze attive e passive.

Onde quindi dare esecuzione alla premessa vicereale disposizione si comunicano alle

delegazioni provinciali le seguenti discipline a parziale modificazione del regolamento annesso alla governativa circolare 20 luglio 1821.

1.° Il conto preventivo deliberato dal consiglio o convocato generale nella seconda adunanza ordinaria di settembre od ottobre dell'anno precedente deve dalla congregazione municipale o dal commissariato distrettuale a seconda che si tratti di una città o di altro comune essere rassegnato alla regia delegazione provinciale immancabilmente e ne' modi regolari entro il mese di ottobre anzidetto.

2.° Al più tardi per la fine del successivo mese di novembre devono la congregazione e la delegazione provinciale aver compiute le operazioni che rispettivamente loro incumbono circa i detti conti preventivi giusta gli art. 1, 2, 6, 7, 8 e 9 della sezione II.ª del regolamento, comprensivamente all'approvazione per quelli di essi conti che sono di competenza della delegazione provinciale ed alla trasmissione all'imperiale regia contabilità centrale di quelli tra i conti preventivi la cui approvazione spetta al governo.

3.° Nel dare avviso tanto alle congregazioni municipali, quanto ai commissariati distrettuali dell'approvazione del conto preventivo si dovranno avvertire che in pendenza dell'approvazione del conto consuntivo non si potrà

erogare la benchè minima somma nel pagamento delle rimanenze, semprechè non procedano da partite già state specialmente approvate nel conto preventivo, o per le quali fosse stata presa una particolare disposizione, non ommesse frattanto le cure convenienti per l'esazione dei crediti.

4.° Nella copia del conto preventivo approvato che a termini dell'art. 13, sez. II.ª del regolamento deve rimanere presso la delegazione ha poi luogo la sostituzione delle vere restanze attive e passive di cui tratta l'art. 8, sez. I.ª allorchè nel successivo mese di febbrajo viene rassegnato il conto consuntivo (art. 102, sez. I.ª). In quell'occasione la delegazione approva o propone col canale della contabilità e della congregazione centrale la definitiva sovrimposta da attivarsi nei comuni sulle basi delle nuove sostituite risultanze. Questa seconda operazione pertanto si risolve in un semplice conteggio, e l'alterazione che deriva nelle sovrimposte del comune serve di base alla misura del carico nelle rate dell'anno che rimangono.

5.° S'intende da sè che in quanto le variate restanze importino di diminuire la sovrimposta sull'estimo al disotto del *maximum* di quattro centesimi austriaci per un comune che da prima e nell'approvazione del conto

era stato ritenuto dover oltrepassare questa misura, la rettifica della sovrimposta diventa nelle attribuzioni della delegazione provinciale senza che occorra altro incumbente.

6.° Quando le risultanze del conto consuntivo importino in ultima analisi nella deficienza del comune da prima calcolata nel conto preventivo una variazione minima e tale da bilanciarsi facilmente col fondo di riserva, le delegazioni si appiglieranno a preferenza a questo espediente anzichè a quello di variare per somma insignificante le già approvate sovrimposte.

Nel resto rimangono nel loro pieno vigore le altre disposizioni tutte del citato regolamento 20 luglio 1821 e delle successive declaratorie circolari, 29 giugno 1822, n.° 19704-2158, 17 ottobre 1830, n.° 30241-4786 e 19 agosto 1835, n.° 24072-3652. Ed anzi nel comunicare le premesse nuove disposizioni si coglie di nuovo l'incontro per far sentire alle delegazioni provinciali e col loro mezzo ai commissariati distrettuali e alle congregazioni municipali lo stretto dovere in cui sono di osservare i termini prefiniti per la presentazione dei conti preventivi e consuntivi e di ricorrere alle misure di rigore stabilite nell'art. 3, sez. II.ª del più volte ricordato regolamento contro quegli uffici od impiegati che ritardassero la trasmissione dei conti suddetti.

La presente circolare dovrà dalla delegazione essere senza ritardo comunicata alle congregazioni municipali, commissarie distrettuali ed alla ragioneria d'ufficio per l'esatta osservanza nella vicina compilazione dei conti preventivi dell' anno 1837.

Milano, il 23 agosto 1836.

HARTIG.

(N.° 72.) *Graduatoria fra gl' impiegati soprannumerarj ed i sistematici.*

27 agosto 1836.

N.° 26488-3999. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed altri Uffici.

Intorno al rango da attribuirsi agl' impiegati soprannumerarj S. M. con veneratissima sovrana risoluzione 14 giugno corrente anno si è degnata di determinare quanto segue:

« Tutti gl' impiegati soprannumerarj, la no- » mina dei quali ebbe od avrà luogo senza » la riserva *de non præjudicando*, saranno in

» quanto al loro rango ed al diritto di avan-
» zamento ad un posto della medesima cate-
» goria di servizio con soldo maggiore trat-
» tati in conformità alla mia risoluzione del
» 27 gennajo 1827 (veggasi questa risoluzione
» nella governativa circolare a stampa 4 mag-
» gio detto anno, n.° 4981-1643).

» All' opposto gl' impiegati soprannumerarj
» che ho nominati o nominerò colla preac-
» cennata riserva dovranno sempre occupare
» fra gl' impiegati effettivi della loro categoria
» soltanto l' ultimo rango, ed unicamente se-
» condo questa loro posizione di rango si sta-
» bilisce pei medesimi, qualora acquistino in
» seguito l' effettività, il diritto all' ottazione
» del soldo maggiore nella rispettiva loro ca-
» tegoria. »

Questa veneratissima sovrana risoluzione comunicata al governo dall' eccelsa imp. regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 9 luglio p.° p.°, n.° 27394-1392 e dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita col decreto 10 agosto corrente, n.° 20979-3212 si partecipa a cotest. . . . . per sua conoscenza e norma, e perchè ne istruisca di conformità le autorità e gli uffici subalterni.

Milano, il 27 agosto 1836.

HARTIG.

(N.° 73.) *Le licenze per l'esercizio del traffico girovago sono soggette al bollo di dimensione.*

30 agosto 1836.

N.° 27316-3286. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio elevatosi da parte dell'imperiale regio magistrato camerale di Venezia, dietro inchiesta avutane da quel governo, se le licenze da rilasciarsi a cura delle regie delegazioni provinciali di concerto colle autorità di finanza, a mente del disposto dai §§ 358 e 364 del nuovo regolamento sulle dogane e privative dello stato, dovessero o no ritenersi soggette al bollo di dimensione, ha trovato quest' imperiale regio magistrato camerale di pronunziarsi per l' *affermativa*, trattandosi di un atto costituente titolo al concessionario di poter esercire col mezzo della licenza stessa un traffico di favore e che ridonda a tutto suo profitto.

Tanto viene dichiarato a cotesta delegazione provinciale per conveniente sua intelligenza e norma nel rilascio delle licenze delle quali si tratta.

Milano, il 30 agosto 1836.

HARTIG.

(N.° 74.) *I depositi giudiziarj dei pupilli non sono esenti dalle tasse. È però esclusa la tassa di numerazione su ciò che si leva pei bisogni del minore o del curando.*

9 settembre 1836.

N.° 11153. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie di Lombardia.

DECRETO.

La camera aulica generale con nota 26 luglio a. c. significò di avere sopra ricerca del magistrato camerale lombardo risposto per di lui norma, che essendosi col decreto 16 maggio 1827 voluto equiparare nella esenzione dalla tassa i depositi giudiziarj del regno lombardo-veneto a quelli delle altre provincie giusta il decreto aulico 2 novembre 1790, devesi ritenere per abrogata in avvenire la disposizione ivi contenuta, e colla quale in generale si erano dichiarati esenti dalla tassa i patrimonj pupillari. Le altre disposizioni in vece del suddetto decreto, e quindi quelle che escludono la tassa di numerazione su ciò

che si leva pel mantenimento o per l'educazione del minore, e su ciò che gli si accorda per suo collocamento nel caso di matrimonio rimangono in vigore. In pari tempo si dichiarò che non deve pagarsi nessuna tassa di numerazione su ciò che si consegna per pagare qualche debito del minore o del curando.

Di ciò si rendono intese per opportuna direzione e norma le imperiali regie prime istanze giudiziarie lombarde in eseguimento di aulico decreto 3 settembre 1836, n.° 2969 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

Milano, il 9 settembre 1836.

MAZZETTI, Presidente.

SILVA, Vicepresidente.

Berra, *Consigliere.*

(N.° 75.) *Non si può interporre gravame contro un decreto che dichiara aperta la speciale inquisizione per grave trasgressione politica.*

10 settembre 1836.

N.° 28081-3058. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

A soluzione di un dubbio stato promosso in un caso speciale, se si possa o no interporre ricorso contro un decreto della prima istanza politica che dichiara aperta la speciale inquisizione contro un imputato di grave trasgressione di polizia, l'eccelsa cancelleria aulica unita ha dichiarato con dispaccio 19 agosto pross.° pass.°, n.° 20105-1990 quanto segue:

« A tenore delle prescrizioni portate dalla
» seconda parte del codice penale nei casi di
» grave trasgressione di polizia non può aver
» luogo un ricorso se non che contro una
» sentenza regolarmente pubblicata, non ve-
» dendosi in alcun sito dello stesso codice
» accennato che sia permesso l'interporre un
» gravame contro una semplice inquisizione. »

La premessa aulica dichiarazione si partecipa a cotesta delegazione provinciale a sua intelligenza, e perchè dia conforme comunicazione alle singole istanze politiche a loro norma e regola.

Milano, il 10 settembre 1836.

HARTIG.

(N.° 76.) *Giurisdizione delle autorità giudiziarie su gl' individui della guardia di confine negli affari civili, criminali e di gravi trasgressioni di polizia.*

14 settembre 1836.

N.° 14928-1497. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Onde evitare ogni mala interpretazione del § 81 del regolamento organico della guardia di confine, il quale dispone che gl' individui della detta guardia in oggetti sia di civile che di criminale giurisdizione debbano dipendere da quell' autorità giudiziaria cui di ragione appartengono secondo le loro qualità personali, e che si considera come domicilio di ogni individuo della medesima guardia il luogo di residenza del comando della propria compagnia, si avverte cotesta imperiale regia intendenza per sua norma che gl' individui della summentovata guardia sono sottoposti alle surriferite autorità politiche e giudiziarie collocate nel luogo di residenza del comando della compagnia soltanto nei casi che si riferiscano *alle qualità personali* dei detti individui, p. e. in processi civili, ma giammai nei casi che in generale sono di esclusiva attribuzione delle

suddette autorità politiche e giudiziarie, cioè allorquando si trattasse di una inquisizione per causa di un delitto o di una grave trasgressione di polizia, nel qual caso l'individuo rispettivo resta sottoposto a quell'autorità nella cui giurisdizione il delitto o la grave trasgressione di polizia fu commessa.

Siccome però esige il regolare andamento del servizio che ogni qual volta che un individuo della guardia di confine o di finanza dovesse presentarsi innanzi una delle summentovate autorità abbia il comando della compagnia o sezione ad esserne preventivamente avvertito, e quando si trattasse di arrestare un individuo sopra richiesta di dette autorità importa che l'onore del corpo della suddetta guardia non sia compromesso colla pubblicità che si desse all'arresto, s'incarica cotesta imperiale regia intendenza di concertarsi colle rispettive autorità sul metodo da osservarsi in questo proposito, perchè sia bensì eseguito quanto impongono le leggi, ma si abbia però riguardo alle circostanze ed al rapporto di servizio in cui si trovano gl'individui della guardia di confine e di finanza verso i loro superiori giusta le prescrizioni dei regolamenti organici delle suddette guardie.

Milano, il 14 settembre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 77.) *Preferenza accordata ai militari per l'ammissione nella guardia di confine.*

14 settembre 1836.

N.° 17361–1789. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Prevede il magistrato camerale che per la nomina de' capi della guardia di finanza ch' è di sua attribuzione, e per quella delle guide dello stesso corpo che è alle intendenze provinciali devoluta non si avranno fra i graduati della forz' armata attiva di finanza che non furono incorporati nella guardia di confine e fra quelli delle compagnie de' sedentarj tanti soggetti quanti ne occorrono per coprire tutte le piazze anzidette di capi e di guide, avuto massime riguardo alla indispensabilità ch' essi posseggano una piena cognizione delle leggi e de' regolamenti di finanza, onde poter disimpegnare lodevolmente le incumbenze che loro sono rispettivamente dai regolamenti assegnate.

Siccome pertanto sarà forza di far eseguire il passaggio di qualche capo e di qualche guida dalla guardia di confine in quella

di finanza, così cotesta intendenza provinciale vorrà entro quindici giorni al più tardi far conoscere al magistrato camerale quali fra i capi attuali della guardia di confine meriterebbero di essere preferiti pel servizio della guardia di finanza, riservandosi poi il magistrato camerale di subito provvedere pel rimpiazzo de' posti di capo che nella guardia di confine potessero rimanere vacanti.

Rispetto alle guide cotesta intendenza prenoterà quelle che appartenendo ora alla guardia di confine sieno le più idonee a sostenere lo stesso posto nella guardia di finanza, per poi assegnarle a suo tempo a quest' ultimo corpo.

Avvertirà poi cotesta stessa intendenza che per coprire i posti di guida che potessero per tal modo rimanere vacanti nella guardia di confine è mente dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale espressa nell' ossequiato suo decreto 18 agosto p.° p.°, n.° 32337-2154 che abbiansi a preferire i militari e specialmente i sottufficiali che più siensi distinti nella loro carriera, e che perciò sieno qualificati a ben sostenere il posto di guida, trattandosi che nel corpo della guardia di confine i graduati debbano principalmente saper conservare la disciplina ne' loro subordinati e fare che regni l' ordine nelle caserme ed in ogni oggetto di servizio.

Cotesta intendenza si atterrà a questa superiore prescrizione rispetto agl'individui che avendo appartenuto od appartenendo allo stato militare già le si fossero presentati o potessero presentarsele per ottenere posti di guida nella guardia di confine, ben inteso però che non le resta tolto di nominare a tali piazze anche altri aspiranti, purchè abbiano in sommo grado tutti i requisiti che si esigono dai regolamenti, e che facciano ragionevolmente sperare che si possa da essi ritrarre un lodevole servizio.

Milano, il 14 settembre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 78.) *Cooperazione delle guardie di finanza nelle misure di pubblica sicurezza.*

30 settembre 1836.

N.° 31557-3844. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Quì compiegato si trasmette per copia a cotesta imperiale regia delegazione provinciale un decreto del 4 agosto p.° p.°, n.° 33800 rilasciato dall' imperiale regia camera aulica generale d' intelligenza coll' imperiale regia aulica cancelleria riunita ai magistrati camerali, e dalla sullodata cancelleria aulica comunicato con ossequiato dispaccio 5 corrente, n.° 21970-2170 al governo riferibilmente alla cooperazione per parte delle guardiė di finanza nel mandare ad effetto le disposizioni dirette alla garanzia della pubblica sicurezza, per opportuna intelligenza ed istruzione della delegazione provinciale, non che delle autorità dipendenti in quanto le può rispettivamente concernere.

Milano, il 30 settembre 1836.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
OLDOFREDI.

Copia d'un decreto rilasciato sotto il 4 agosto 1836, *n.°* 33801-2259 *a tutte le Amministrazioni camerali di finanza, ai Magistrati camerali, ecc. per parte della Cancelleria aulica.*

Riportandosi al § 2.° dell' istituzione della guardia di finanza, con cui è stabilito incumbere alla medesima di cooperare in certi casi di esecuzione di mezzi atti a mantenere la pubblica sicurezza, viene a *lui-lei* significato che quest' obbligo deve trovare applicazione in parte nel servizio regolare della guardia di finanza, e in parte soltanto in occasioni straordinarie.

In quanto che concerne il servizio regolare, la guardia di finanza, in quanto che le operazioni per iscopi politici siano in connessione con quelle per iscopi camerali, non è esclusa dal prestarsi nell' esecuzione di quelle, ma dessa è non solo obbligata a ciò, ma in generale anche a sussidiare gli eretti istituti di polizia. In questo caso si troveranno in particolare quegl' individui della guardia di finanza ai quali è affidato un servizio alle porte delle città, e segnatamente quegl' individui poi che sono destinati al servizio degli uffici daziarj di confine, incumbendo anzi a quest' ultimi anche l' obbligo di mantenere e vegliare attentamente sull' osservanza delle prescrizioni politiche relativamente ai passeggieri.

Questi individui della guardia di finanza sono altresì obbligati non solo a sussidiare attivamente gli uffici sotto il predetto rapporto, ma in generale nel circondario loro assegnato debbono avere una speciale sorveglianza sui militari disertori, refrattarj, vagabondi, girovaghi di casa in casa e gente il cui mestiere o l' ordinaria loro occupazione richiede di recarsi in molti luoghi, e così verso quelle persone che per mezzo delle autorità di

polizia vengono notificate agli uffici con particolari connotati personali o requisitorie d' arresto.

La cooperazione della guardia di finanza all' opposto per iscopo di pubblica sicurezza in occasioni straordinarie viene limitata ai casi contemplati dalle ordinanze 14 dicembre 1830, n.° 44750-4895 e 21 maggio 1831, n.° 14617-1486 per la guardia di finanza, cioè in caso d' incendj od altri avvenimenti elementari, più nel caso di pattuglia di polizia dentro il circondario assegnato alla stazione della guardia di finanza sono in dovere di usare tutte le loro forze per allontanare od arrestare le bande di ladri, ecc., e così per sopprimere tantosto una rivolta o sollevazione. La cooperazione deve tuttavia aver luogo sotto quelle condizioni e prescrizioni che in forza delle motivate ordinanze sono in vigore.

S' informa cotest . . . . di dette disposizioni coll' incarico di far luogo alle ulteriori misure e per intelligenza delle subalterne autorità, uffici ed organi, *pei magistrati camerali* tosto che sarà attivata la guardia di finanza, (*per tutti*) e di vegliare sull' esatta osservanza a dovere.

Ben inteso poi che i diritti ed i doveri che mediante le ricordate ordinanze sono accordati ed imposti ai capi della guardia di confine, rispetto alla guardia di finanza incumbono e competono ai rispettivi capi della seconda, e che se nel sussidiare gl' individui della guardia di finanza contro gli avvenimenti elementari andassero rovinati effetti di vestiario o danneggiati in parte, non è da parlarsi di una depennazione e nuova compra, o d' un' acconciatura, o di ridurre la categoria a minor tempo, ma che in tali casi con riguardo al valore degli effetti di vestiario, al trascorso tempo della durata ed alla categoria stabilita per la guardia di finanza per tali effetti di vestiario saranno da accordarsi indennizzazioni in contante.

(N.° 79.) *Norme per l' ammissione degli ex-militari nella guardia di finanza.*

6 ottobre 1836.

N.° 18968–2014. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 19 settembre p.° p.°, n.° 35753-2398, a fine di togliere qualunque irregolarità che possa avvenire nell' ammissione degl' individui militari nella guardia di finanza, partecipò a quest' imp. regio magistrato camerale per opportuna norma, in dipendenza d' uno speciale caso occorso, quanto segue:

Gl' individui militari, la cui capitolazione viene a scadere dopo il mese di ottobre, hanno diritto al loro congedo soltanto colla fine di ottobre del prossimo successivo anno. Gli individui però che hanno terminato la loro capitolazione devono inoltre soddisfare al loro obbligo nella *landwehr* nel caso che essi sieno nativi d' una provincia ove questa esiste e non abbiano ancora raggiunta l' età d' anni 38.

Pei minori impieghi civili gl' individui militari, i quali non abbiano ancora intieramente compita la loro capitolazione, di regola possono congedarsi allora soltanto quando all' atto del *superarbitrio* essi sieno stati riconosciuti per *semi-invalidi*. Nei casi in cui si vuole ammettere un *individuo militare* nella guardia di finanza dovrassi, qualora non risulti indubbiamente dai prodotti documenti il congedo militare, praticare l' occorrente concerto colla rispettiva autorità militare prima di ricevere da tale individuo il relativo giuramento.

Di questa superiore decisione di massima se ne curerà da parte di cotesta intendenza provinciale di finanza il relativo adempimento, non che l' inclusione nella relativa raccolta, come altresì il riferimento nella raccolta stessa e nel rispettivo regolamento dicontro al titolo analogo.

Milano, il 6 ottobre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 80.) *Istruzioni per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie.*

8 ottobre 1836.

N.° 17082-3484. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da lui dipendenti.

Quì compiegati si trasmettono a cotesto imperiale regio ufficio n.° . . . esemplari delle istruzioni per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie, onde ne curi da sua parte la relativa esecuzione.

Milano, l' 8 ottobre 1836.

G. B. MALGRANI.

dell' inscrizione del suppegno non deve computarsi dalla data della rinnovazione dell' inscrizione principale comunque portante in margine l' annotamento di suppegno, ma dalla data precisa dell' inscrizione del suppegno stesso.

6.° La presentazione al competente ufficio delle regolari note per la rinnovazione delle inscrizioni, prenotazioni ed altri annotamenti ipotecarj di cui sopra dovrà aver luogo nè più di sei mesi, nè meno di tre mesi prima della scadenza del decennio, computando in esso ad ogni più sicuro effetto di ragione tanto il giorno dell' inscrizione, quanto quello della scadenza del termine se anche fosse feriato per gli uffici ipotecarj, e ritenendo tutti gli anni di soli 365 giorni per ciascuno giusta il § 902 del codice civile austriaco.

Modula F.

7.° Accadendo di scoprire che qualche inscrizione non sia stata rinnovata a tempo debito, e siavi dubbio od anche certezza che abbia perduto il suo effetto, si dovrà nulladimeno far eseguire immediatamente l'inscrizione della relativa ipoteca a carico del debitore originario o suo erede ogni qual volta gli stabili colpiti dalla detta ipoteca si trovino tuttavia in tutto od in parte posseduti da lui, informandone in pari tempo sempre la superiorità.

8.° Le note per le rinnovazioni d' inscrizioni ipotecarie debbono essere presentate in doppio, contenere quanto era prescritto per le prime inscrizioni, ed essere conformate secondo il disposto dall' articolo 68 del regolamento 19 aprile 1806, ed inoltre accennare la data della prima inscrizione e della rinnovazione precedente, con l' indicazione del rispettivo ufficio ove furono eseguite e dell' epoca dell' esigibilità del credito, ossia del giorno fisso della sua scadenza, ovvero della condizione od avvenimento qualunque da cui dipenderà l' esigibilità.

V. le module annesse alle presenti istruzioni.

9.° Quando la rinnovazione dell' inscrizione si eseguirà a carico del debitore o suoi eredi, e non

di terzi possessori, scoprendosi nell'ultima inscrizione o rinnovazione qualche difetto o nullità, o verificandosi il credito di annualità scadute, si dovrà indagare diligentemente se gli stabili ipotecati sono tuttavia in possesso del debitore od eredi, mentre, ciò sussistendo, si dovrà aver cura di togliere nelle note di rinnovazione le rilevate mancanze e nullità coll' aggiungere le opportune rettificazioni, rinnovando però anche il tenore dell' ultima nota, e si dovrà pure aggiungere l' inscrizione dell' importo delle annualità od altri accessorj del credito già scaduti. Modula D.

10.° Le note di rinnovazione possono essere dirette contro la persona o le persone colpite dall' ultima inscrizione quand' anche la cosa immobiliare su cui cade l' ipoteca sia in questo frattempo passata nel possesso degli eredi o di terzi. Se però si conosceranno o si potranno facilmente rilevare gli attuali possessori degli stabili colpiti dall' ipoteca, sarà bene di comprenderli e nominarli essi pure nella nota quali inscritti passivi con la precisione determinata dall' articolo 68, n.° II del succitato regolamento. Modula G.

11.° Anche le inscrizioni sopra stabili già posti sotto escussione fiscale o giudiziale, o che saranno caduti essi od il loro prezzo in un generale concorso di creditori, dovranno essere rinnovate prima della scadenza del decennio che avesse a compirsi nel corso dei relativi atti di escussione, di riparto del prezzo o di concorso.

12.° Neppure il giudizio in azione ipotecaria già introdotto contro il terzo possessore dispensa dall' obbligo di rinnovare la relativa inscrizione ipotecaria prima della scadenza del decennio. Anzi in questo caso non basterà che la nota di rinnovazione sia diretta contro la persona colpita dall' inscrizione, ma dovrà sempre dirigersi anche contro il terzo possessore citato in giudizio.

13.° Alle note rinnovative si dovrà unire per unico allegato la nota della precedente inscrizione o rinnovazione conforme al prescritto dall'articolo 17 della sovrana patente 19 giugno 1826 col relativo certificato, ovvero la corrispondente copia dei registri delle ipoteche.

14.° Le note dovranno essere stese in carta bollata, ad eccezione dei pochi casi in cui nei relativi titoli fosse convenuta l'esenzione del debitore da simili spese, o si trattasse di una ipoteca nè convenzionale, nè legale, del che allora dovrà farsi espressa avvertenza nelle note stesse. L'importo della carta bollata e delle tasse che si dovessero anticipare dall'erario sarà aggiunto alla partita del debito, avvertendo però che l'anticipazione delle tasse e competenze avrà luogo solo quando le note siano dirette contro terzi possessori, mentre se sono dirette a carico del debitore o suoi eredi che debbono sostenerne le spese, si dovrà rimettere il conservatore ad esigerle dagl'inscritti passivi analogamente al disposto dagli articoli 3 e 4 del decreto 21 maggio 1811.

Modula *A*.

15.° Per facilitare alle amministrazioni camerali l'esecuzione delle operazioni di cui si tratta, si comunicano loro quì unite sotto *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G* le modulе delle note da presentarsi agli uffici ipotecarj rispettivamente secondo i casi superiormente contemplati, rimettendo al savio loro giudizio di modificarle e variarle a seconda delle diverse circostanze che si combineranno nel caso pratico.

16.° All'oggetto di evitare possibilmente l'ommissione di rinnovazione a tempo debito di qualche inscrizione ipotecaria, le intendenze di finanza e le amministrazioni camerali dovranno esattamente attenersi alle istruzioni che loro furono diramate colla circolare 16 ottobre 1835, n.° 18121-3576, dirette a mantenere in evidenza, mercè l'ingiunto

elenco alfabetico, e colla scorta degli atti e registri d'ufficio, le rispettive epoche di rinnovazione di *qualsiasi* inscrizione ipotecaria tanto prestata dai contabili, che da ogni altro debitore verso il regio erario, salvo di fare quelle rettificazioni od aggiunte che emergeranno necessarie dietro il confronto fra i detti atti e registri d'ufficio e gli elenchi delle ipoteche da rinnovarsi, che verranno loro trasmessi direttamente dagli uffici ipotecarj stati non ha guari incaricati dall' imperiale regio tribunale d'appello generale di affrettare la compilazione e diramazione degli elenchi stessi alle diverse amministrazioni camerali.

17.° Sarà speciale dovere delle rispettive intendenze di sorvegliare che l'operazione venga eseguita in tempo debito, col maggior ordine e possibile esattezza a scanso di confusioni o di smarrimento de' relativi atti, avvertendo di far sempre constare nelle vie regolari della consegna delle note d'inscrizione al competente ufficio delle ipoteche, non senza annotare ogni inscrizione o rinnovazione sul detto apposito elenco di mano in mano che verranno restituiti i dupli delle note col certificato corrispondente dell' eseguita formalità ipotecaria.

A questo scopo sarà cura altresì della rispettiva intendenza di demandare una simile operazione ad altro dei proprj impiegati che riconoscerà il più qualificato per bene adempirla, facendogli espresso obbligo sotto la sua risponsabilità d'intraprenderla e di proseguirla in base alle norme tracciate nelle presenti istruzioni.

Qualora nel corso dell' operazione si presentassero degli ostacoli o dei fondati dubbj sul modo di eseguirla, dovranno le intendenze porsi in diretta corrispondenza coll' ufficio fiscale, onde avere dal medesimo le occorrenti direttive, salvo ne' rari casi di straordinaria urgenza di consultare all' uopo il loro legale d'ufficio.

18.° L'operazione di che si tratta dovrà intraprendersi e continuarsi senza interruzione; lasciandosi del resto al prudenziale criterio delle intendenze e capi d'ufficio di far luogo preferibilmente alla rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie di maggiore importanza ed in più prossima scadenza del decennio, come per es. quelle prestate a favore dello stato da parte dei diversi contabili; degli appaltatori, affittuarj e di ogni altro gestore di qualsiasi ramo o diritto di finanza, compresi ben anco gli stessi conservatori delle ipoteche ed i ricevitori forzosi.

19.° Parimente si dovranno rinnovare le inscrizioni delle ipoteche fornite a garanzia di qualsiasi appalto od affitto di camerali diritti, comunque convenuti duraturi per un solo novennio o ad altra minore durata, ogni qual volta non risulti dai registri di amministrazione che siansi esattamente adempiute le condizioni dei rispettivi contratti col pagamento di ogni residuo debito.

Sarà perciò dovere delle intendenze di finanza e dei rispettivi ragionieri d'ufficio di far procedere in questo incontro alle occorrenti opportune verificazioni per assicurare a seconda dei casi l'interesse del regio erario, non ommesso altresì di richiamare dai ricevitori forzosi il rendiconto delle diverse partite date ad essi in iscossa a scanso di rinnovazioni d'ipoteche per azioni *creditorie—reali* che potrebbero tornare inutili e di mero aggravio alle parti qualora avessero già soddisfatto alle mani degli esattori il loro debito.

20.° Le intendenze di finanza ed in generale ogni capo d'ufficio sono rispettivamente incaricati, sotto la più rigorosa loro risponsabilità personale, della piena osservanza ed esatta esecuzione delle presenti istruzioni.

Milano, dall'imperiale regio magistrato camerale il 4 ottobre 1836.

MODULA *A*, § 1 e 14.

I. R. UFFICIO DELLE IPOTECHE

IN . . . . .

L'imperiale regia intendenza di finanza in . . . . , residente nel locale posto in contrada di . . . . . al civico n.° . . . , quale rappresentante l'imperiale regia cassa d'ammortizzazione, e per essa il sig. N. N., imperiale regio intendente, con domicilio nello stesso locale . . . .

contro

N. N. del fu . . . , oste di professione, abitante in . . . , contrada di . . . . , al n.° . . . .

Con nota 20 dicembre 1826, n.° . . . , che qui si unisce sotto *A* nel duplo da rendersi, la prefata intendenza fece qui inscrivere in via di rinnovazione dell'inscrizione ipotecaria 10 maggio 1810, n.° . . . . , presa presso questo medesimo ufficio, il credito della detta cassa d'ammortizzazione qual successa al convento dei PP. cappuccini di . . . . , della somma capitale di lir. . . . portante l'interesse annuo del 4 per 100, ed esigibile entro anni 12 ora scaduti, dipendentemente dall'istromento . . . . rogato dal notajo N. N. residente in . . . , verso il suddetto N. N., sopra i seguenti stabili:

(*Segue la descrizione degli stabili come nella nota* A.)

Chiede ora la prefata intendenza che sia rinnovata la suddetta inscrizione 20 dicembre 1826, e che le sia rilasciato il corrispondente certificato sul duplo da rendersi della presente nota.

N. N.

I. R. Intendente in . . . .

NB. *Le spese e competenze si esigeranno dal conservatore a termini degli articoli* 3 *e* 4 *del decreto* 21 *maggio* 1811.

(Come alla modula *A*.)

Con nota 20 dicembre 1826, n.° . . . la prefata intendenza fece rinnovare presso quest'ufficio l'inscrizione 25 ottobre 1809, n.° . . . , presa in forma d'ipoteca generale all'ufficio delle ipoteche in . . . . ; e successivamente con altra nota 25 novembre 1827, n.° . . . , che qui si unisce sotto *A*, fece trasformare presso questo medesimo ufficio la detta inscrizione d'ipoteca generale in forma d'ipoteca speciale pel credito ecc. verso N. N. ecc., e sopra gli stabili che così si descrivono ecc. (come alla modula *A*).

Chiede la stessa intendenza che sia ora rinnovata la citata inscrizione specializzata 25 novembre 1827, n.° . . . , e che le sia rilasciato il corrispondente certificato, ecc.

N. N.

I. R. Intendente in . . . .

NB. *Nel caso del* § 14 *si farà la seguente avvertenza. Le spese e competenze per la presente rinnovazione sono a carico dell'erario.*

MODULA *C*, § 3.

(Come alla modula *A*.)

Sopra istanza dell'imperiale regio fisco per l'imperiale regia finanza venne accordata dall'imperiale regia pretura in . . . . . . con decreto 10 marzo 1827, n.° . . . alla detta finanza a carico del nominato N. N., sopra gli stabili di cui abbasso, la prenotazione del credito di lire 9000 coi relativi interessi del 4 per 100 dal giorno . . . . in avanti, dipendentemente da . . . . . , oltre la somma di lire 200 per relative spese eventuali da rifondersi dal debitore. La detta prenotazione venne eseguita presso questo ufficio il giorno 30 marzo 1827 al n.° . . . , come risulta dal certificato posto in calce al triplo della citata istanza portante a tergo il surriferito decreto 10 marzo 1827, che qui si dimette sotto *A*. Successivamente con sentenza 15 maggio 1834, n.° . . . del tribunale civile di prima istanza in Milano, confermata dall'eccelso appello con decisione 20 marzo 1835, n.° . . . . , il soprindicato credito venne liquidato in sole lire 1800 coi relativi interessi del 4 per 100 dal giorno . . . . L'imperiale regio fisco ottenne da questo ufficio ipotecario l'annotamento corrispondente in margine alla prenotazione a termini del § 15 della notificazione governativa 28 aprile 1824, come rilevasi dalla nota 15 giugno 1835, n.° . . . col relativo certificato che si unisce sotto *B*.

Chiede ora l'istante intendenza che venga rinnovata la succitata prenotazione 30 marzo 1827, n.° . . . . da valutarsi e riguardarsi in tutti i suoi effetti come ogni altra inscrizione ipotecaria del credito suenunciato limitatamente però sino alla concorrenza del capitale di lire 1800 coi relativi interessi del 4 per 100 dal giorno . . , credito già esigibile, e della somma di lire 200 per ispese eventuali sopra i seguenti stabili, cioè:

(*Pongasi la descrizione degli stabili portata dal decreto di prenotazione.*)

Si chiede poi il rilascio del corrispondente certificato sul duplo da rendersi della presente nota.

N. N.

I. R. Intendente in . . . . .

MODULA *D*, § 4 e 9.

(Come alla modula *A*.)

Venne eseguita presso quest' ufficio ipotecario l' inscrizione risultante dalla nota qui unita sotto *A*, in data 4 gennajo 1827, n.° . . . a carico del suddetto N. N. pel credito di lire 4m. e dei relativi interessi del 5 per 100 dall' 11 novembre 1826 in avanti, credito derivante da . . . . giusta la scrittura 10 maggio 1826 vidimata dal notajo N. N. residente in . . . , e pagabile quanto al capitale alla morte dell' inscritto passivo, e rispetto agl' interessi annualmente in due eguali rate semestrali. A cauzione del detto credito il debitore sottopose a speciale ipoteca la sua casa posta . . . . con l' annessovi brolo di circa pertiche 4 formanti un solo corpo. Ma nella suddetta nota non si è fatto cenno del brolo, e si è indicata unicamente la casa, indicando però le coerenze proprie dell' intiero corpo dei detti stabili. Pel non creduto caso che la detta inscrizione potesse non ritenersi valida rispetto al brolo, con nota 10 febbrajo 1830, n.° . . . , che si dimette sotto *B*, si chiese ed ottenne che fosse annotato in margine all' inscrizione medesima, che l' ipoteca si estende anche al brolo succitato, onde un tale annotamento dovesse in ogni caso sortire gli effetti di prima inscrizione in riguardo al brolo.

Il debitore inscritto N. N. è altresì in mora al pagamento di sei annualità scadute sotto il giorno 10 maggio 1836 dei menzionati interessi, che importano complessivamente la somma di lire 1200.

Chiede ora l' imperiale regia intendenza che sia fatta la rinnovazione tanto dell' inscrizione 4 gennajo 1827, n.° . . . , quanto dell' annotamento 10 febbrajo 1830, n.° . . . , e che sia fatta l' inscrizione del suddetto credito di lire 1200 per interessi scaduti, il tutto sopra gli stabili seguenti . . . . .

(*Pongasi la descrizione della casa e del brolo come trovasi nella scrittura* 10 *maggio* 1826.)

S' insta pel rilascio del corrispondente certificato sul duplo da rendersi della presente nota.

N. N.

I. R. Intendente in . . . .

MODULA *E*, § 5.

I. R. UFFICIO DELLE IPOTECHE IN PAVIA.

Con iscrittura 20 luglio 1834 vidimata dal notajo . . . il signor N. N., ricevitore . . . . , domiciliato in . . . . , per cauzione fino alla concorrenza di lire 12m. della sua gestione quale . . . . , da avere il suo termine con l'anno camerale 1842, ha dato in suppegno all'imperiale regia intendenza di finanza in Pavia il suo credito ipotecario per mutuo di austriache lire 40m. ed interessi del 4 per 100 all'anno pagabili in due eguali rate semestrali, verso il signor Paolo Fusi, librajo, domiciliato in Pavia, contrada . . . . . . , al n.° civico . . . . , dipendente dall'istromento 10 dicembre 1826 rogato Bosmensi, notajo residente in Pavia, esigibile il giorno 10 dicembre 1844, inscritto il giorno 20 dicembre 1826 al n.° . . . . presso questo ufficio delle ipoteche, come appare dalla copia del relativo registro, che si dimette sotto *A*, sui seguenti stabili . . . . . .

(Pongasi la descrizione degli stabili ipotecati giusta la nota 20 dicembre 1826.)

Il detto suppegno venne inscritto presso questo ufficio il 10 gennajo 1835 al n.° . . . , come risulta dalla nota che si dimette sotto *B*. Essendo vicina la scadenza del decennio dalla data della suddetta inscrizione 20 dicembre 1826, sul dubbio che l'inscritto attivo non la faccia rinnovare a tempo debito, la prefata intendenza, prevalendosi della facoltà che le compete a tenore della notificazione governativa 31 dicembre 1829,

Chiede che sia rinnovata la soprindicata inscrizione ipotecaria coll'annotamento di suppegno posto in margine alla medesima, il tutto di conformità agli allegati *A*, *B*, e che sia rilasciato sul duplo da rendersi.

N. N.

I. R. Intendente in . . . .

MODULA *F*, § 6.

I. R. UFFICIO DELLE IPOTECHE IN PAVIA.

L' imperiale regia intendenza . . . .

contro

N. N. ricevitore . . . . . . domiciliato in . . . .

Venne rinnovata nel giorno 5 aprile 1835 l' inscrizione ipotecaria 20 marzo 1825 di N. N. ricevitore, ecc. a carico di Carlo Fusi . . . . pel credito di lire 40000 ed interessi portante in margine l' annotamento dell' inscrizione presa in via di suppegno il giorno 15 dicembre 1826 al n.° . . . dall' esponente imperiale regia intendenza di finanza a carico del detto N. N. ricevitore, per l' assicurazione della di lui gestione duratura a tutto l' anno camerale 1842 sino alla concorrenza di lire 12000, come appare dalla copia del relativo registro ipotecario, che si unisce sotto *A*. Essendo imminente la scadenza del decennio dalla data della citata inscrizione di suppegno, si produce sotto *B* il duplo della corrispondente nota e si domanda

Che sia rinnovata la suddetta inscrizione ipotecaria di suppegno nel preciso suo tenore suespresso e risultante dall' allegato *B*, e che sia rilasciato il corrispondente certificato sul duplo da rendersi.

N. N.

I. R. Intendente in . . . .

MODULA G, § 10.

I. R. UFFICIO DELLE IPOTECHE IN MANTOVA.

L' imperiale regia intendenza ecc.

contro

N. N. ecc., non che contro N. N. del fu . . . . negoziante, domiciliato in Sermide, contrada . . . . . , nella casa al n.° . . . .

L' esponente intendenza fece inscrivere presso questo ufficio ipotecario in via di rinnovazione dell' inscrizione ipotecaria 10 maggio 1810, n.° . . . , presa in questo medesimo ufficio, il credito dell' imperiale regia finanza dipendente da . . . . . , giusta l' istromento . . . . . . , ascendente alla somma capitale di lir. . . . . , portante l' annuo interesse del 5 per 100 da pagarsi in ogni anno in due eguali rate semestrali, e già scaduto, sopra gli stabili che si descriveranno quì abbasso, come risulta dalla relativa nota 20 dicembre 1826, n.° . . . . , che quì si unisce sotto *A*. — I suaccennati stabili sono passati in questo frattempo in possesso degli eredi dell' inscritto passivo (ovvero = in possesso di N. N. per acquisto da esso fattone =). Sebbene la presente nota possa essere diretta validamente soltanto contro N. N. colpito dall' inscrizione 20 dicembre 1826, pure per abbondante cautela ad ogni effetto di ragione si ama che la rinnovazione dell' enunciata inscrizione ipotecaria sia fatta anche a carico degli attuali terzi possessori dei fondi ipotecati. Il perchè chiede la prefata intendenza

Che sia rinnovata la suddetta inscrizione 20 dicembre 1826, a carico di tutte le persone cui è diretta la nota presente, sopra i beni che così si descrivono.

(Pongasi la descrizione portata dalla nota del 1826.)

S' insta pel rilascio del certificato corrispondente sul duplo da rendersi.

N. N.

I. R. Intendente in . . . .

(N.° 81.) *Metodo per la verificazione dell' effettiva idoneità dei supplenti pei coscritti o pei militari congedati contro offerte.*

8 ottobre 1836.

N.° 31927-3438. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando generale militare con nota 29 settembre scorso, n.° 4418 ha comunicato al governo un dispaccio dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra contenente diverse prescrizioni intorno al modo in cui dopo l' accettazione di un individuo al servizio militare in qualità di supplente per un coscritto o per un militare congedato contro l' offerta del supplente stesso debba procedersi alla verificazione dell' effettiva di lui idoneità.

Sebbene tali disposizioni concernano propriamente le autorità militari, pure si trasmette anche a cotesta imperiale regia delegazione una copia della traduzione del succennato dispaccio aulico per opportuna notizia ed intelligenza.

Milano, l' 8 ottobre 1836.

HARTIG.

Copia di un rescritto del Consiglio aulico di guerra diretto al Comando in Verona, e da questo comunicato al Governo di Milano con nota 21 settembre, n.° 4418.

Si verifica sempre più che supplenti di coscritti o di petenti la dimissione contro offerte, poco dopo entrati al servizio, perchè riconosciuti del tutto abili, vengono trovati al loro corpo affetti da imperfezioni, quindi sottoposti al superarbitrio e licenziati per tali difetti verso rimborso delle spese e rimpiazzo di altre reclute.

Per poter dunque con fondamento giudicare e decidere sopra i reclami e sulle suppliche di condono che in simili casi vengono dai colpevoli prodotte, e nelle quali si nega affatto che i difetti abbiano esistito già prima dell'assento, trovasi di ordinare per l'avvenire quanto segue:

1.° Cadaun supplente deve, a senso della già in vigore prescrizione, e così ogni coscritto o richiamato dal permesso al suo ingresso nel suo corpo farsi subito visitare esattamente dal medico.

2.° Essendo egli affetto da imperfezioni che lo escludono dal servizio di linea, si assumerà con lui presso quel corpo un costituto, in cui dovrà deporre quando ed in che modo abbia avuto quei difetti, e dove gli abbia palesati all'atto del suo assento, in quanto che avessero esistito prima dell'assento.

3.° All'appoggio di detto costituto e parere medico verrà il supplente presentato tosto al superarbitrio.

4.° Se i difetti nacquero soltanto dopo l'assento lungo il trasporto, non ha luogo il rimpiazzo, ed il supplente è da trattarsi giusta il risultato del superarbitrio, quindi da licenziarsi come invalido

reale, e se non fosse invalido reale, verrà destinato a quel minor servizio militare che venisse ancora riconosciuto capace.

5.° Ma se dal costituito risulta e viene dal superarbitrio mediante la visita medica affermato che i difetti che portano seco l'incapacità del supplente al servizio di linea esistevano già prima dell'assento, non dovrà venir subito licenziato, ma bensì dargli un permesso mettendolo sotto sorveglianza della sua autorità locale, coll'avvertenza che dietro ricerca sarà di nuovo da mettersi a disposizione del militare.

6.° Si procederà alla formale nozione contro coloro che avessero avuto colpa all'accettazione d'un individuo per tal modo reso inabile, coll'avvertenza che, venendo fatto reclamo, debbasi attenersi accuratamente al termine legale prescritto, giacchè in caso diverso non si avrà verun riguardo.

7.° Non facendo reclamo contro la nozione del generale comando dentro il termine legale, la nozione passa in giudicato, e si dee tener mano forte pel rimpiazzo; il supplente interinalmente in congedo verrà tosto licenziato, trasmettendo poi alla sua autorità locale l'atto di licenziamento.

8.° Se poi per parte d'uno o di tutti i colpevoli venisse presentato reclamo nel termine legale, il generale comando militare lo presenterà al consiglio aulico di guerra insieme a tutti gli atti relativi all'assento e superarbitrio del supplente.

9.° In questo caso sino ad ordine ulteriore il supplente si lascerà in congedo.

Vienna, il 3 settembre 1836.

Firnat. PROHASKA.

(N.° 82.) *Discipline per regolare il contegno della guardia di confine.*

8 ottobre 1836.

N.° 19469-2095. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Ebbe motivo il magistrato camerale di rimarcare all' incauto e talora violento contegno della guardia di confine nell' esercizio dei doveri che le sono imposti, sia col trascurare le cautele necessarie nel maneggio e nell' uso delle armi, sia nell' affrontare con maniere inurbane e minacciose le parti in occasione di fermo o di domanda. Penetrata cotesta imperiale regia intendenza dell' importanza d' imprimere sulla condotta e sul servizio del corpo della detta guardia la forza morale che si conviene specialmente nel principio della sua attivazione, non vorrà dessa di certo rallentare d' ogni maggiore sollecitudine e vigilanza nel tener dietro a' suoi andamenti per dirigerli e condurli in modo corrispondente allo scopo della sua istituzione e per procacciargli nel tempo stesso quella pubblica favorevole opinione che tanto deve contribuire

al bene del suo servizio. Il magistrato intanto deve incaricare l'intendenza di eccitare in suo nome i comandi di compagnia della guardia stessa a dover richiamare ed istruire reiteratamente i dipendenti individui di quanto dispongono in proposito i §§ 31 e 47 del regolamento generale di servizio per la guardia di confine, rammemorando in pari tempo ai dirigenti d' ogni distaccamento quanto loro prescrive nel caso di trasgressione ai succitati paragrafi nei loro subalterni l'art. 12 dell'ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica 12 marzo 1833, n.° 4001-401 compreso sotto il n.° 36 nell' estratto dei dispacci dell'imperiale regia camera aulica generale per servire di appendice ai regolamenti relativi all' imperiale regia guardia di confine.

Milano, l' 8 ottobre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 83.) *Quali degli arrolati nella guardia di confine sono temporaneamente esenti dal servizio militare.*

10 ottobre 1836.

N.° 31451-3403. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In relazione ed aggiunta ai decreti n.° 10563-1045 dello scorso aprile e 11 giugno successivo, n.° 17377-1833 = 17440-1840 si comunicano a cotesta delegazione provinciale le dichiarazioni che S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè, presi i concerti coll'imperiale regio consiglio aulico di guerra, si è degnata di fare con rispettato dispaccio 24 settembre prossimo passato, n.° 10726 relativamente ai dubbj elevatisi sul modo in cui siano da classificarsi nelle liste di coscrizione, e se e come siano da bonificarsi ai rispettivi comuni quegl' individui che si trovano arrolati nel corpo delle guardie di confine essendo per età soggetti alla leva militare.

Tali dichiarazioni sono del tenor seguente:

« Trattando il § 86 del regolamento or-
» ganico delle guardie suddette di que' soli

» coscritti che trovansi già al servizio delle
» guardie di confine, ne segue che quelli i
» quali vi vengono arrolati durante la leva
» non godono il diritto dell'esenzione tempo-
» raria e debbono per la loro classificazione
» aver la sorte di tutti gli altri coscritti, avuto
» riguardo alla loro età ed altre qualità.

» Soltanto per quest'anno, i coscritti che
» già trovansi attualmente in servizio della
» guardia di confine e che vi furono ammessi
» in età ancora soggetta a coscrizione, sa-
» ranno immediatamente congedati dal militare
» e bonificati ai rispettivi comuni, tenendone
» però aperto il debito, acciò venga saldato
» sul contingente generale della futura leva.
» In quanto poi al modo di compensare per
» l'avvenire i comuni degl'individui che pren-
» deranno servizio nella guardia di confine,
» dovranno attendersi le ulteriori risoluzioni. »

In conseguenza di tali dichiarazioni sarà poi cura di cotesta delegazione di promuovere il licenziamento definitivo dal servizio militare di que' coscritti che fossero stati requisiti e consegnati al militare stesso in sostituzione di quelli che si fossero già arrolati nella guardia di confine.

Milano, il 10 ottobre 1836.

HARTIG.

(N.° 84.) *Uniforme di campagna della guardia di finanza.*

13 ottobre 1836.

N.° 19934-2135. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Inesivamente alla veneratissima sovrana risoluzione 19 agosto decorso, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale si è degnata di partecipare allo scrivente con ossequiato decreto 29 settembre p.° p.°, n.° 42817-2928 quanto segue in punto all' abbigliamento in servizio dei superiori della guardia di finanza, cioè:

1. L' uniforme di campagna deve pei detti superiori consistere in pantaloni grigi ed in un abito verde con collare ritto di panno verde alquanto più chiaro di quello di cui dev' essere formato l' abito stesso, e con un fregio al collare ed alla fine delle maniche che deve consistere in due liste d' argento per l' ispettore, ed in una lista pel sottispettore.

2. Per l' avvenire resta permesso ai sunnominati superiori della guardia di finanza di portare in servizio la sciabola colla stessa

dragona e gli stessi fiocchi al cappello che furono accordati agl' impiegati superiori della guardia di confine.

Cotesta intendenza parteciperà al proprio ispettore ed ai sottispettori tostochè saranno stati nominati la presente superiore decisione di massima, della quale ne curerà l'inclusione nella relativa raccolta, come altresì il riferimento nella raccolta stessa e nel rispettivo regolamento dicontro al titolo o paragrafo relativo.

Milano, il 13 ottobre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 85.) *Determinazioni intorno alle spese di vitto pei secondini interinali temporariamente delegati a fare le veci di stabili impiegati carcerarj fuori dell' ordinaria loro residenza.*

13 ottobre 1836.

N.° 12458. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale agl' imp. regj Tribunali provinciali ed alle imp. regie Preture urbane e foresi della Lombardia.

L' eccelso imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato decreto aulico 4 ottobre corrente, n.° 3182 ha partecipato che in ordine alle spese di vitto pei secondini interinali temporariamente delegati a fungere fuori della loro ordinaria residenza le veci di stabili impiegati carcerarj si sono dall' imperiale regia camera aulica generale di concerto col supremo senato adottate le seguenti determinazioni:

« Nella circostanza che i secondini interinali figurano sistemizzati nelle piante morali delle carceri tribunalizie del regno lombardo-veneto, viene in pari tempo autorizzato

» il magistrato camerale in Milano a cor-
» rispondere ai secondini interinali le spese
» di vittuaria ragguagliate in ragione del loro
» soldo di annui fiorini 280 con lir. 1, cent. 60
» al giorno in tutti i casi in cui vengono im-
» piegati fuori del luogo della loro residenza
» a fungere le veci di altri stabili funzionarj.
» Siffatto trattamento non ha però luogo ove
» i secondini interinali come tali cambiano il
» luogo del servizio, venendo in pari cate-
» goria e qualità impiegati fuori del luogo
» della loro residenza, giacchè i secondini
» interinali come tali sono destinati in sussidio
» del rimanente personale in pianta stabile. »

Tali supreme deliberazioni vengono comunicate alle imperiali regie prime istanze per loro norma e direzione.

Milano, il 13 ottobre 1836.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Presidente MAZZETTI,
Il Vicepresidente Marchese SILVA.

Chiesa, *Consigliere.*

(N.° 86.) *I concorrenti ad un posto di aggiunto fiscale sono dispensati dall' esame speciale che era stato prescritto nel* 1828.

13 ottobre 1836.

N.° 12463. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie di Lombardia.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione sovrana 25 giugno anno corrente comunicata coll'aulico decreto del supremo senato in Verona 5 andante, n.° 2994 ha trovato di abolire la prescrizione del 1828, per la quale i concorrenti per un posto di aggiunto fiscale, oltre all'esame generale, dovevano assoggettarsi ad uno speciale sulle particolari leggi e consuetudini vigenti in quelle provincie in cui è vacante il posto optato.

Lo che si comunica alle prime istanze giudiziarie di Lombardia per loro norma e direzione.

Milano, il 13 ottobre 1836.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. PRESIDENTE MAZZETTI,

Il Vicepresidente Marchese SILVA.

CHIESA, *Consigliere.*

(N.° 87.) *Illustrazione delle prescrizioni sull' obbligo del pagamento del dazio delle merci formanti il soggetto di contravvenzione.*

28 ottobre 1836.

N.° 20720-3608. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Nell' esecuzione delle condanne per la realizzazione delle pene pecuniarie, sia col mandare ad effetto la garanzia inerente all' oggetto ed ai mezzi della contravvenzione, sia in altro modo a termini dei §§ 893 e 894 della legge penale di finanza, si ebbe occasione di scorgere che gli uffici esecutivi versano per avventura in discrepanti principj d' inesatta intelligenza delle prescrizioni che riguardano l' obbligo del pagamento del dazio sulle merci relative.

Vuole bensì il § 162 della detta legge che non pagandosi la multa, per cui debba alienarsi la cosa affetta alle pene pecuniarie, sul prezzo ricavatone venga previamente soddisfatta l' imposta competente. Ma perchè l' imposta sia competente debbono concorrervi le condizioni legali per la sua esazione giusta il § 80 della stessa legge. E queste condizioni si verificano

nel caso di condanne e secondo i §§ 199, 200 e 201, lettera *c* del regolamento sulle dogane, allora che le merci essendo l'oggetto di una contravvenzione o di un attentato della medesima *qualificata* come *defraudazione* dei diritti di finanza, o come violazione di un divieto d'entrata o d'uscita, debbono di conseguenza considerarsi e trattarsi come merci soggette all'imposta dovuta o al divieto per l'effetto dell'ulteriore loro legale destinazione in consumo, in circolazione od in uscita a senso anche del § 251 del suddetto regolamento.

Il § 8 della legge penale determina quali contravvenzioni si comprendano nelle *defraudazioni* dei diritti di finanza, e nel successivo § 12 si stabilisce che le contravvenzioni dichiarate dalla legge come *contrabbando* o come *gravi contravvenzioni* sono comprese tra le *defraudazioni* dei diritti di finanza se non vi sia espressamente dichiarato il *contrario*. Il caso espresso di questa eccezione risulta appunto dal § 393 della legge anzidetta, in forza del quale non si debbono considerare *come defraudazioni* di finanza le contravvenzioni che per le disposizioni del capitolo XIV si dichiarano *come gravi contravvenzioni*, se non è provato che siasi sottratta un' imposta. Conviene dunque fermarvi l'attenzione per distinguere

dalle altre gravi contravvenzioni, quelle che sebbene per tali siano dichiarate dal suddetto capitolo XIV non sono da considerarsi come *defraudazioni* dei diritti di finanza trattandosi di contravvenzioni *contro le discipline* per la sorveglianza del commercio e dell' industria.

Dal combinato concorso dei menzionati paragrafi della legge penale e del regolamento sulle dogane è pertanto a dedursi

1.° che l' esecuzione della pena non esime dal pagamento dell' imposta dovuta o dall' adempimento delle prescrizioni relative ai divieti sulle merci che sono l' oggetto di una contravvenzione *dichiarata* come *contrabbando* o come *grave contravvenzione compresa* tra le *defraudazioni* dei diritti di finanza, eccettuati i casi in cui, come al § 393, non venga espressamente dichiarato dalla legge che la contravvenzione non si considera come defraudazione;

2.° che per mandare ad effetto l' esazione del dazio o dell' imposta dovuta, o l' adempimento delle prescrizioni relative ai divieti si deve procedere secondo le disposizioni dei §§ 251 e 252 del regolamento sulle dogane combinate coi §§ 162, 163 e 164 della legge penale.

Si affretterà cotesta imperiale regia intendenza di far conoscere agli uffici e dipendenti funzionarj i premessi avvertimenti ed illustrazioni a propria loro norma e contegno.

Milano, il 28 ottobre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 88.) *I sudditi grigioni non possono validamente contrarre matrimonio in estero stato senza previo assenso della reggenza federale del cantone.*

29 ottobre 1836.

N.° 34900–1797. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed agli Ordinarj.

Dietro officiosa ricerca della reggenza federale elvetica del cantone dei Grigioni venne partecipato dall' aulica cancelleria intima di stato e di corte alla cancelleria aulica riunita, e da questa mediante dispaccio 3 corrente, n.° 26332-2997 allo scrivente governo che per una legale prescrizione colà vigente nessun matrimonio dei sudditi grigioni contratto in estero stato senza previo assenso della reggenza viene riconosciuto valido.

Nel diramarne opportuna notizia alle imperiali regie delegazioni provinciali il governo commette loro di passarne comunicazione col mezzo degl' imperiali regj commissarj distrettuali alle deputazioni comunali ed ai signori parrochi per debita norma in ciò che concerne le rispettive loro attribuzioni.

Milano, il 29 ottobre 1836.

HARTIG.

(N.° 89.) *Nuove intitolazioni e nuovi stemmi imperiali.*

1.° novembre 1836.

N.° 19740-3440. • CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da lui dipendenti.

S. M. I. R. seguendo l'esempio degli augusti suoi predecessori trovò di ordinare all' atto in cui prese le redini del governo una regolarizzazione dei titoli e dello stemma imperiale, e ciò tanto più in quanto che si sentiva già da tempo la mancanza di una intitolazione imperiale più ampia e corrispondente all' attuale estensione della monarchia, non che di un suggello imperiale adattato alla medesima. D'altronde l'ascesa al trono di S. M. I. R. ha resi necessarj alcuni cambiamenti non riferibili soltanto al nome dell' altefatta M. S.

Essendosi pertanto degnata S. M. I. R. di manifestare in proposito il sovrano suo volere, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 16 settembre pross.° pass.°, n.° 36993-1844 ha comunicato a questo magistrato camerale la nuova intitolazione imperiale grande, media e piccola

unitamente al disegno ed alla descrizione del corrispondente stemma grande, medio e piccolo, prescrivendo però in pari tempo che gli uffici debbano continuare a far uso dei suggelli sin quì usati sino a tanto che non si verifichi il bisogno di provvederne un nuovo. In questo caso si dovrà però limitare la provvista a suggelli col piccolo stemma, e qualora si verificasse il bisogno di suggelli collo stemma medio, non potrà il loro acquisto effettuarsi dai dicasteri ed uffici senza un' espressa superiore autorizzazione della sullodata imperiale regia camera aulica generale.

Nel rendere pertanto consapevole cotesto ufficio di una tale superiore disposizione per opportuna sua norma devesi pure prevenirlo che l' imperiale regia direzione per la zecca è incaricata della confezione dei nuovi suggelli conformemente alle suespresse prescrizioni.

Milano, il 1.° novembre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 90.) *I tribunali devono astenersi dal dirigere le requisitorie all' autorità piemontese ed osservare da parte loro il reciproco.*

3 novembre 1836.

N.° 13217. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie di Lombardia.

DECRETO.

In esecuzione dell'aulico venerato decreto 25 ottobre prossimo passato, n.° 3001 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si rendono intese le singole prime istanze dipendenti da questo appello che il governo sardo si rifiuta di dar esecuzione alle requisitorie dei giudizj austriaci nelle cause civili. Ove pertanto occorresse nelle cause civili di assumere qualche atto negli stati del Piemonte, dovranno le prime istanze astenersi dal dirigere, come si faceva per lo passato, le loro requisitorie all' autorità piemontese sia direttamente, sia col mezzo dell' appello, ma dovranno in vece avvertirne la parte, rimessa la stessa a far assumere l' atto medesimo presso

l'autorità piemontese colle forme vigenti in quell' estero stato. Le singole prime istanze poi dovranno da parte loro osservare il reciproco; e ciò tutto fino ad ulteriore disposizione.

Milano, il 3 novembre 1836.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. PRESIDENTE MAZZETTI,

Il Vicepresidente Marchese SILVA.

LAMPERTI, *Consigliere.*

(N.° 91.) *Facoltà dei sottispettori della guardia di finanza di contrarre matrimonio.*

5 novembre 1836.

N.° 21174-2368. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato decreto 23 ottobre prossimo passato, n.° 46348-3192 ha degnato di dichiarare che la restrizione stabilita pei matrimonj dei commissarj della guardia di confine

non è applicabile ai sottispettori della guardia di finanza, i quali dovranno soltanto osservare quanto in proposito dei matrimonj degl' impiegati è prescritto dalle massime veglianti, ed annunciare il loro matrimonio prima di contrarlo al loro rispettivo superiore.

Cotesta intendenza farà conoscere la superiore dichiarazione all' ispettore ed ai sottispettori della guardia di finanza, e curerà che di essa ne venga fatta l'inchiusione nella relativa raccolta, come altresì il riferimento nella raccolta stessa e nel rispettivo regolamento dicontro al titolo o paragrafo analogo.

Milano, il 5 novembre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 92.) *Non si trovò necessario di pubblicare nel regno lombardo-veneto le leggi d'ammortizzazione vigenti negli altri stati austriaci.*

5 novembre 1836.

N.° 35307-3885. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali,
ai Vescovi ed all' imp. regio Fisco.

L'imperiale regio tribunale d'appello generale con nota 27 prossimo passato ottobre, n.° 12460 ha comunicato che il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico venerato decreto 5 suddetto mese, n.° 3465 ha rescritto « non essersi trovato necessario di disporre la pubblicazione » in questo regno delle leggi d'ammortizzazione vigenti negli altri stati di S. M., ritenuto che dovendosi considerare civilmente morti coloro che entrano in una corporazione religiosa di cui i membri fanno voto di assoluta povertà, debbasi quindi alla loro morte procedere alla ventilazione dell'eredità come in ogni caso di morte naturale. »

Tanto si partecipa per intelligenza e norma.

Milano, il 5 novembre 1836.

HARTIG.

(N.° 93.) *Diverse facoltà concedute alle delegazioni provinciali.*

8 novembre 1836.

N.° 35719-5435. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In pendenza di quelle maggiori attribuzioni che venissero approvate dall' imperiale regia corte, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato decreto 29 ottobre p.° p.°, n.° 10884/V.R. ha dichiarato di accordare alle delegazioni provinciali col 1.° p.° v.° gennajo le seguenti facoltà:

1.° Approveranno quei tenui soccorsi che talvolta venissero accordati dai consigli o convocati comunali, purchè si tratti di persona affetta da malattia cronica od impotente al lavoro e siano constatati il suo domicilio nel comune, l' assoluta sua miserabilità e la mancanza d' ogni altro appoggio famigliare.

2.° Ferma la competenza del governo stabilita nel § 14 del dispaccio aulico 11 maggio 1832, n.° 9558-839, approveranno le delibere seguite all' asta pubblica autorizzata dal governo dei fondi politici non dotati dallo stato,

qualunque ne sia la natura, quando il valore di stima dello stabile non oltrepassi i mille fiorini e siasi ottenuta un' offerta superiore od almeno eguale alla perizia.

3.° Delibereranno anche fuori d'asta contratti di locazione od appalti di opere per conto de' pubblici stabilimenti, chiese, comuni, senza eccedere il prezzo fiscale, quando fossero tornati inutili tre sperimenti di licitazione.

4.° Autorizzeranno l'esecuzione dei lavori appartenenti ai suddetti corpi tutelati, escluse le opere nuove, quelle non contemplate nei preventivi e quelle eccedenti la spesa di lire mille.

5.° Concederanno l'accettazione de' lasciti non maggiori di fiorini mille che venissero fatti a favore de' comuni, spedali, stabilimenti pii ed altri istituti non dotati dallo stato, purchè non emerga dubbio sull' intelligenza della fondazione, ed il legato sia a titolo puramente gratuito, non induca alcun onere pel legatario e non venga contestato dagli eredi.

6.° Accorderanno la cancellazione di partite di credito de' suddetti corpi tutelati quando il capitale non ecceda i cento fiorini e siano riconosciute inesigibili, sentiti previamente, se si tratti di comuni o di stabilimenti di beneficenza, la congregazione provinciale e l'imperiale regio fisco.

7.° Nomineranno i medici distrettuali da incaricarsi per la vaccinazione, sentito il medico d'ufficio e datane conforme partecipazione al governo.

8.° Approveranno, ove non si tratti di contratti complessivi di più provincie, gli appalti per la somministrazione del vitto ai *detenuti*, sentita la presidenza del tribunale provinciale, purchè la delibera offra un vantaggio od almeno parifichi il risultamento del prezzo dei calmieri vidimato dalla contabilità centrale.

Il governo comunica alle delegazioni provinciali questa graziosa superiore determinazione, con incarico alle medesime di curarne la più esatta esecuzione.

Milano, l'8 novembre 1836.

HARTIG.

(N.° 94.) *Le direzioni locali che possono accordare le dispense o sanatorie del difetto od eccesso di età per l' ammissione agli studj ginnasiali, nel limite di tre mesi, nelle città di provincia, devono ritenersi le delegazioni provinciali.*

9 novembre 1836.

N.° 35916-5688. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

A scioglimento di un dubbio emerso intorno all' interpretazione da darsi alle parole *direzioni locali* contenute nell' aulico decreto 25 luglio 1835, n.° 4057-649 relativamente alla facoltà di concedere dispense o sanatorie del difetto od eccesso di età per l' ammissione di giovinetti agli studj ginnasiali, nel limite di tre mesi, l'imperiale regia commissione aulica degli studj mediante ossequiato dispaccio 15 p.° p.° ottobre, n.° 3401-329 ha dichiarato che nelle città di Milano e Venezia dev' essere riguardata la direzione generale dei ginnasj come *direzione locale*, alla quale a termini del precitato decreto 25 luglio compete la facoltà delle dispense o sanatorie suddette, e che nelle città delle altre provincie

sono da considerarsi come *direzioni locali* le delegazioni provinciali.

Tanto si partecipa a cotesta regia delegazione provinciale in appendice al governativo circolare dispaccio 15 agosto 1835, n.° 26770-4101 e per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 9 novembre 1836.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 95.) *Una leva militare si ritiene in corso fino allo scioglimento delle commissioni miste provinciali.*

10 novembre 1836.

N.° 35004-3707. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo

alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio insorto circa il tempo in cui devesi considerare in corso una leva militare per la più sicura applicazione delle vicereali determinazioni riguardo al beneficio della temporaria esenzione dal servizio militare, accordata a favore di quegl' individui che si arruolano nel corpo della guardia di confine, il governo trova di dichiarare che il periodo sino al quale vuolsi ritenere in corso una leva militare giunge sino allo scioglimento delle commissioni miste provinciali per ordine governativo.

Di ciò si previene cotesta delegazione provinciale per propria norma.

Milano, il 10 novembre 1836.

HARTIG.

(N.° 96.) *Pesatura delle farine di zucchero.*

21 novembre 1836.

N.° 21221–3708. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Sopra un caso avvenuto nelle dogane del porto franco di Venezia, di essersi cioè ammesse al daziato delle farine di zucchero giunte colà in barche ed alla rinfusa e senza involto alcuno sul risultato del loro peso al netto, quando a termini della vigente tariffa lo si deve esigere sul loro peso sporco, vale a dire compreso l' ultimo involto o recipiente, giusta il disposto dal § 3 delle avvertenze preliminari annesse alla tariffa vigente, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè ha con rispettato suo dispaccio del 29 ottobre prossimo passato, n.° 12110 ordinato che si debba all' evenienza di altro caso consimile far avvertito il professante che le farine suddette debbono essere presentate in sacchi od altri recipienti, onde poterne eseguire la pesatura al lordo, e che ove venissero tuttora presentate alla rinfusa si aggiungerà al peso della merce verificato al netto quello pure del recipiente qualunque

di cui si servisse l'ufficio daziario per rilevarne il peso, esigendo il dazio sul peso complessivo e del genere e del recipiente.

Tanto si partecipa d'ordine della prelodata A. S. I. anche a cotesta intendenza, acciocchè ne sieno di conformità istruiti tutti gli uffici daziarj da essa dipendenti per la corrispondente osservanza all'evenienza dei casi, e perchè sia fatta cessare qualsivoglia altra pratica in contrario fosse stata adottata in casi consimili nelle dogane di Lombardia.

Milano, il 21 novembre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 97.) *Trattamento delle istanze presentate in carta mancante del bollo prescritto.*

26 novembre 1836.

N.° 22304-4422. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da lui dipendenti.

Il magistrato camerale subordinò rispettosa consulta a S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè in punto al trattamento di quelle suppliche, petizioni, memorie, ecc. che vengono umiliate o presentate alle autorità ed agli uffici in carta non bollata dopo la promulgazione della nuova legge penale sulle contravvenzioni di finanza, la quale sotto il capitolo XVI contempla come defraudazione di finanza in pregiudizio dell' imposta sul bollo della carta la stesa sopra carta non bollata di un documento o di uno scritto che all' atto dell' erezione soggiace all' imposta medesima.

Dietro questa consulta la prelodata A. S. coll' ossequiatissimo dispaccio del giorno 15 andante mese, n.° 12657 si è degnata di dichiarare che « sino a tanto che coll' emana-
» zione di una nuova legge sulle tasse e sul
» diritto di bollo non venisse diversamente

» disposto non sarà da farsi veruna innova-
» zione rapporto all' accettazione ed all' eva-
» sione delle suppliche che non fossero stese
» in carta non avente il bollo competente,
» ma converrà contenersi in riguardo alle
» medesime a norma della pratica che era in
» uso anteriormente all' attivazione della nuova
» legge penale di finanza, ecc. »

Si comunica pertanto tale superiore dichiarazione a cotesto ufficio per opportuna sua norma, richiamandogli per la corrispondente osservanza quanto nell' argomento della regolarizzazione delle petizioni, memorie, allegazioni, ecc. mancanti di bollo fu disposto col circolare decreto 6 gennajo 1836, n.° 27585-5495.

Milano, il 26 novembre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 98.) *Modo di compensare ai comuni gl' individui entrati nella guardia di confine senza recar pregiudizio al contingente militare.*

4 dicembre 1836.

N.i 38596-4035 = 38604-4038. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo

alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In aggiunta alle disposizioni che vennero comunicate a cotesta imperiale regia delegazione col decreto 10 ottobre prossimo scorso, n.° 31451-3408, S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato dispaccio 23 novembre ora scorso, n.° 13672 si è degnata partecipare « essersi di concerto fra gli aulici di» casteri determinato che il numero totale di » quegl' individui soggetti a coscrizione, i » quali dopo il termine di una leva e prima » della successiva saranno entrati nella guar» dia di confine del regno lombardo-veneto, » abbia ad aggiungersi alla cifra del contin» gente annuo da requisirsi in detto regno, » onde essere ripartito unitamente alla cifra » stessa sulla relativa popolazione.

» Come avverte S. A. medesima, in tal modo » sebbene sieno da compensarsi ai comuni

» rispettivi quegl' individui che fossero entrati
» nella guardia di confine, non rimarrà alcun
» vuoto nel contingente richiesto pel servi-
» zio delle imperiali regie truppe. »

Avverte poi la prelodata A. S. che questo provvedimento dovrà essere fin d'ora attivato, e mandato ad effetto in via provvisoria per la leva del venturo 1837.

Milano, il 4 dicembre 1836.

HARTIG.

(N.° 99.) *Il diritto al percepimento delle rendite di un beneficio decorre dal giorno della canonica istituzione.*

5 dicembre 1836.

N.° 39077-4922. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed agli Ordinarj.

Avendo S. M. I. R. dimandata al governo informazione sopra la norma adottata o che convenisse adottare per l' uniformità nella ripartizione delle rendite de' beneficj di alto e basso rango, quando se ne dovesse dare l'investimento ai nuovi provvisti, onde stabilire

con precisione da qual giorno debba ad essi competerne il godimento, la predetta M. S., dietro rapporto del governo, si è degnata di determinare con venerata risoluzione del giorno 31 ottobre prossimo passato comunicata al governo con aulico rispettato dispaccio in data del giorno 7 novembre successivo « che da
» quì in poi abbia il giorno della canonica
» istituzione da considerarsi e trattarsi come
» quello da cui gli ecclesiastici beneficiati
» acquistano il diritto al percepimento delle
» rendite beneficiarie, ben inteso però che
» i medesimi, incominciando dallo stesso gior-
» no, decadono insieme dalla competenza di
» percepire i redditi d'un prima posseduto e
» per nuova provvisione rilasciato beneficio. »

Viene quindi sostituita questa indicazione di epoca pel godimento dei nuovi provvisti e pel decadimento dal diritto di godere i beneficj ceduti all' epoca prima determinata, secondo la precedente osservanza all' art. 1.° della governativa circolare 1.° aprile 1822, onde ne sarà data norma ai subeconomi, perchè la venga in avvenire applicata nella ripartizione delle rendite de' beneficj vacanti loro attribuita all' art. 1.° del regolamento 14 aprile 1828.

Milano, il 5 dicembre 1836.

HARTIG.

(N.° 100.) *Età necessaria per essere ammesso nella guardia di confine.*

7 dicembre 1836.

N.° 22893-2395. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

In forza di superiore dichiarazione contenuta nell'aulico dispaccio 16 novembre p.° p.°, n.° 46292-3181 si potranno ammettere a servire nella guardia di confine anche degl' individui al disotto degli anni 19 purchè abbiano compito l' anno 18.° di loro età e purchè posseggano i requisiti prescritti e la necessaria forza fisica per poter sopportare le fatiche dipendenti dal servizio che devesi prestare dalla guardia suddetta.

Mentre si va a notificare questa facilitazione al pubblico onde vedere di sollecitare il completamento della forza numerica della guardia di confine, se ne dà preventivo avviso a cotesta intendenza per norma della commissione d' arrolamento da essa dipendente, avvertendo che la facilitazione medesima dovrà cessare tosto che la forza suddetta sarà portata al suo completo in tutte le provincie, ed avvertendo pure che il numero degl' individui

al disotto dell' età di 19 anni ammessi a servire nella guardia di confine dovrà notificarsi a parte nel rapporto mensuale di arrolamento.

Della premessa disposizione dovrà poi farsi annotamento sulla raccolta degli aulici dispacci col riferimento agli articoli dei regolamenti per la guardia di confine cui può aver relazione.

Milano, il 7 dicembre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 101.) *Le quitanze che dagli esattori comunali si rilasciano ai ricevitori di finanza alle porte delle città murate pei dazj addizionali che sono riscossi per conto dei comuni sono soggette al bollo quando eccedono le lire 10 italiane.*

12 dicembre 1836.

N.° 39601-5013. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio promosso da alcuna delle imperiali regie intendenze di finanza, se debbano o no essere assoggettate a bollo le quitanze

che dagli esattori comunali vengono rilasciate ai ricevitori di finanza alle porte delle città murate pei dazj addizionali che da essi si riscuotono per conto dei comuni e si versano nelle mani degli esattori suddetti, l'imperiale regio magistrato camerale ha trovato di determinare in appoggio al disposto dalle auliche prescrizioni portate dalla circolare governativa 22 marzo 1820, che le dette quitanze debbano essere munite di bollo ogni qual volta eccedano le lire 10 italiane, siccome prescrive l'art. 24 del decreto 21 maggio 1811.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per sua norma, comunicandolesi copia della circolare come sopra diramata dall'imperiale regio magistrato camerale.

Milano, il 12 dicembre 1836.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

N.° 16706-3402. *Copia.*

Milano, il 17 settembre 1836.

CIRCOLARE

ALLE IMPERIALI REGIE INTENDENZE DI FINANZA.

Si è dovuto rilevare che da taluni esattori comunali vengono emesse in carta non munita di bollo le quitanze che dai medesimi si rilasciano ai ricevitori di finanza alle porte delle città murate pei dazj addizionali che vengono riscossi per conto dei comuni.

Essendo questa pratica assolutamente contraria alle prescrizioni auliche riportate nella circolare governativa 28 marzo 1822 inserita negli atti ufficiali, per le quali devono ritenersi obbligate al bollo tutte le quitanze che si rilasciano dagli esattori comunali per redditi e crediti di somme eccedenti le lire *dieci* italiane, così il magistrato camerale commette a cotesta intendenza di far tosto cessare l'avvertito abuso ove si verificasse da parte degli esattori nella di lei giurisdizione, invigilando perchè le quitanze delle quali si tratta siano emesse in carta munita del voluto bollo.

(N.° 192.) *Dovere delle guardie di confine e di finanza di tradurre le persone e le merci invenzionate all'ufficio daziario od all'autorità locale più vicina al luogo del fermo.*

13 dicembre 1836.

N.° 22537-2546. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Essendo stabilito dai §§ 37, 38, 39 e 40 del regolamento di servizio della guardia di confine e dai §§ 76 e 83 di quello della guardia di finanza (e ciò in coerenza del § 24 dell'istruzione per le autorità ed uffici destinati all'applicazione della legge penale sulle contravvenzioni di finanza e del § 535, capitolo II della legge penale stessa) che le persone e le cose che vengono fermate devono dagli impiegati od altri individui addetti al servizio che fecero il fermo essere *immediatamente* tradotte *al prossimo ufficio di finanza od impiegato incaricato dell' inquisizione* delle contravvenzioni di finanza, *od alla prossima autorità locale*, e deve essere *ivi* stesa una esatta descrizione del fatto, ne segue

a) che tanto gli uffici di finanza, quanto le autorità locali sono tenuti a ricevere per l'ulteriore procedura in quanto sia di loro

competenza le persone arrestate per contravvenzioni di finanza, non che le merci invenzionate, e ciò non solo di giorno, ma ben anche ad ogni ora in tempo di notte;

b) che gl' individui dei corpi di sorveglianza debbono ogni qual volta eseguirono un fermo tradurre le suddette persone arrestate ed egualmente le merci invenzionate *immediatamente* al più vicino ufficio daziario o (nei casi contemplati nei surriferiti paragrafi) alla più vicina autorità locale, e che quindi ai suddetti individui non potrà mai permettersi di tradurre nè le persone, nè le merci sotto nessun pretesto nelle loro caserme, anzi dovrà in correlazione alle determinazioni dei summentovati paragrafi ritenersi ciò severamente proibito sotto pena di disobbedienza per qualsiasi deviazione da tal massima, della quale di leggieri si comprende il motivo. Permettendo agl'individui dei summentovati corpi di sorveglianza di poter tradurre le merci e le persone arrestate per contravvenzione di finanza nelle caserme, si può aprir l' adito a facili e gravi abusi che in ogni modo voglionsi evitare.

Il magistrato camerale la incarica quindi di emettere in questo proposito precise e chiare disposizioni e di curare, mettendosi di concerto colle rispettive autorità politiche, che la suaccennata legge venga puntualmente eseguita.

Milano, il 13 dicembre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 103.) *Contegno dei superiori della guardia di confine quando si tratta dell'arresto di individui del corpo per delitti o gravi trasgressioni di polizia.*

22 dicembre 1836.

N.° 23818-2721. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Nell' incaricarsi cotesta imperiale regia intendenza con dispaccio 21 settembre prossimo passato, n.° 14928-1497 di concertarsi colle rispettive autorità politiche intorno all'arresto decretato da esse degl' individui dei corpi di sorveglianza finanziaria si ebbe solo di mira di porre i superiori della guardia di confine nella situazione di vegliare che vengano puntualmente osservate le prescrizioni portate dal § 158 del regolamento di servizio della guardia di confine, a senso delle quali chi appartiene a tal corpo è tenuto di arrestare gl' individui del medesimo che avessero commesso un delitto od una grave trasgressione di polizia, e di tradurli innanzi all'autorità cui competesse pronunciare la punizione.

Ciò per altro non può escludere la giurisdizione ordinaria delle autorità incaricate dell' amministrazione della giustizia punitiva, nè alterare le massime generali. Si riterrà pertanto che il contegno da osservarsi in tali casi dai superiori dei detti corpi di sorveglianza deve esser tale da corrispondere alle massime generali delle leggi giudiziarie, servendosi in pari tempo alle viste della superiorità di dare ai suddetti corpi di sorveglianza quel maggior perfezionamento che è richiesto dallo scopo per cui i medesimi vennero istituiti.

A raggiungere quest' intento converrà che l' imp. regia intendenza, non che il comando della compagnia (e ciò in quanto all' ultimo a norma del § 174 del surriferito regolamento), abbia a tenersi in continua cognizione di tutto ciò che risguarda i suoi subordinati tanto relativamente al loro servizio, quanto alle altre circostanze che avessero rapporto alla loro condotta anche in confronto alle leggi generali ed alla morale.

Milano, il 22 dicembre 1836.

G. B. MALGRANI.

(N.° 104.) *Sono ammissibili alla pratica di cancelleria gli scolari dell' istituto politecnico e gli allievi delle accademie militari del genio e di Neustadt che hanno già compiuto il terzo corso.*

23 dicembre 1836.

N.° 15176. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie della Lombardia.

DECRETO.

S. M. I. R. A., dietro rapporto della cancelleria aulica riunita relativo alle qualità che devono avere i praticanti di cancelleria presso le autorità politiche, si è degnata di ordinare con sovrana veneratissima risoluzione 9 febbrajo 1836 che siccome colla sovrana risoluzione 6 maggio 1833 fu dichiarato come sufficiente per l' ammissione alla pratica di cancelleria l'aver con buon successo compiuto il corso in una scuola reale, e siccome l'avanzamento alla classe tecnica dell' istituto politecnico non può aver luogo se non dopo terminato il corso della scuola reale, così sono egualmente qualificati per l' ammissione

alla pratica di cancelleria gli scolari di qualunque ramo tecnico nel detto istituto politecnico qualora possano dimostrare di aver frequentato con buon successo la scuola reale. La scuola reale di Trieste è parificata a quella di Vienna anche senza i corsi della nautica superiore, di commercio e dell'architettura; gli allievi delle accademie militari del genio e di Neustadt devono giustificare di aver assolto regolarmente il terzo corso in ciascuna di queste accademie per poter essere idonei alla pratica di cancelleria.

Lo che si porta a notizia delle imperiali regie prime istanze giudiziarie della Lombardia per loro norma e direzione.

Milano, il 23 dicembre 1836.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

SILVA, Vicepresidente.

RONER, *Consigliere.*

(N.° 105.) *Norme per gli studenti non cattolici presso gl' istituti filosofici.*

24 dicembre 1836.

N.° 41548-6684. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione in data 26 p.° p.° novembre si è degnata di determinare, non essere da istituirsi presso gl' istituti filosofici un' apposita istruzione religiosa per gli studenti che non sono cattolici. Nei luoghi però ove esiste un culto comune per la loro religione sono i medesimi da obbligarsi di presentare al direttore degli studj col finire di ogni semestre un attestato del loro superiore spirituale sull' avere adempiti agli obblighi che loro incumbono come membri di tale comunità religiosa, e che della presentazione dei suddetti attestati sia da farsi annotazione nei cataloghi di esame.

Il governo le partecipa questa venerata sovrana determinazione recata dall' ossequiato aulico dispaccio 4 corrente dicembre, n.° 7597-1096, affinchè ne venga data corrispondente comunicazione alle direzioni degl' istituti filosofici in cotesta provincia.

Milano, il 24 dicembre 1836.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
OLDOFREDI.

(N.° 106.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1836, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 118. N.° 16537-2078.

A *Herbst Giuseppe* falegname e meccanico a Vienna: proroga di anni tre statagli accordata per l'esercizio del quinquennale privilegio da lui ottenuto l'11 maggio 1831, come da dispaccio aulico 7 maggio 1836 n.° 12254-993, pel ritrovato « di cinque specie di strettoi da metallo » e sigilli, i quali si possono usare dappertutto con » molto utile e vantaggio, di modo che quelli colla pres- » sione verticale superano la vite di Archimede, e ven- » gono fabbricati durevolmente e di qualsivoglia forma, » con maggior comodo e minori spese. La compressione » a secondi che si ottiene più facilmente e più forte » risparmia il quintuplo di tempo e previene l'attrito. » V' ha inoltre anche il vantaggio che i suddetti strettoi » possono essere regolati per la compressione forte o » meno forte in azione che si andassero consumando. »

N.° 119. N.° 17829-2233.

A *Korvats Giuseppe* falegname a Vienna: proroga di due anni statagli concessa per l'esercizio del biennale privilegio a lui accordato il 22 aprile 1834, come da aulico dispaccio 13 maggio 1836 n.° 13041-1059, per

l'invenzione « di fabbricare sedie a bracciuoli e sofà,
» che per mezzo di un meccanismo nell' interno si adat-
» tano onde collocare il corpo umano in qualunque po-
» sizione, ciò che si effettua in concorso di una leva
» e di uno sgabello, che compariscono dopo di aver
» fatta una compressione appena sensibile. Il sofà può
» anche mediante il predetto meccanismo servire da
» letto di riposo per due persone, nel qual caso la
» spalliera si piega indietro. »

N.° 120. N.° 18900–2365.

A *Paupiè Francesco* ispettore delle fabbriche di birra ed acquavite del principe Esterhazy a Müllendorf nel comitato di Oedenburg per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 aprile 1836 e da aulico dispaccio 11 maggio detto n.° 12470–1013, pel ritrovato ed il miglioramento « di varj apparecchi mediante
» una caldaja a vapore della forza di 12 cavalli: 1.° *un*
» *apparecchio migliorato* per la distillazione che ha la
» solita grandezza degli apparecchi di distillazione e pro-
» duce annualmente con risparmio sensibile di spese 2000
» *eimer* di spirito di vino a 18 gradi; 2.° *due pile*, una
» di esse serve per pestare il ravizzone onde cavarne
» l' olio, l' altra i pomi di terra ben lavati in guisa che
» separano bene la buccia e la parte farinosa, la quale
» ridotta in fluido passa per due tubi entro una botte,
» e di là per mezzo di trombe entro le tine di decom-
» posizione perchè fermenti, a fine di produrne uno
» spirito purgato in ragione del 10 per 100 di più del
» solito. Il rimanente serve per ingrassare il bestiame.

» Con questo processo viene tolta la difficile schiaccia-
» tura de' pomi di terra ed il loro impasto, a che im-
» pieganasi ora soltanto due persone; si risparmiano pure
» 2/3 d'acqua ove manca, e dalla massa che giornal-
» mente si acquista in 12 ore, 1/6 serve per prepa-
» rare lo spirito di vino, e 5/6 per fabbricarne birra
» e zucchero; 3.° *un mulino a sega* per segare il legno;
» 4.° *un mulino a grano* per macinare qualunque cereale,
» legumi, gesso, calce, ecc., il quale secondo il biso-
» gno può fare 30 sino a 120 giri nello stesso tempo
» senza che la farina abbia dell'odore. »

N.° 121. N.° 18900–2365.

A *Keller Giuseppe* fabbricatore di cembali a Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 28 aprile 1836 e da dispaccio aulico 11 maggio detto n.° 12470–1013, per l'invenzione « intorno alla
» fabbricazione di clavicembali di qualunque specie,
» cioè stringendo o rilasciando la vite regolatrice neces-
» saria a questo meccanismo può il sonatore secondo
» l'abitudine, il comodo o la pratica regolare il metodo
» del sonare senza perciò rimuovere la tastatura. »

N.° 122. N.° 18900–2365.

A *Gallimberti Camillo* di Milano per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 28 aprile 1836 e da dispaccio aulico 11 maggio detto n.° 12470–1013, per l'invenzione « di un appa-

» recchio d' incannare sul naspo le matasse di qualsivo-
» glia lunghezza o larghezza in modo che l' estensione
» sia sempre eguale, e che la loro circonferenza sia
» sempre concentrica col perno del giro del naspo. »

N.° 123. N.° 18900–2365.

A *Robison Giovanni* di Londra abitante in Milano per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 aprile 1836 e da dispaccio aulico 11 maggio detto n.° 12470–1013, pel miglioramento « intorno al metodo di lavorare la seta in ag-
» giunta al miglioramento di simile lavoro privilegiato
» il 18 aprile 1835, cioè 1.° mediante due naspi per
» incannare la seta greggia; 2.° mediante un metodo di
» produrre sempre un movimento eguale del naspo;
» 3.° mediante due apparecchi onde purgare la seta;
» 4.° mediante una facilitazione meccanica di filare,
» raddoppiare e torcere l' organzino e la trama di seta. »

N.° 124. N.° 18993–2374.

A *Salvini Andrea* meccanico a Brescia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 maggio 1836 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 13748–1114, per l' invenzione « di un metodo e di una mac-
» china atta a fabbricare tubi di ferro stagnati per farne
» condotti d' acqua piovana od altri oggetti. »

N.° 125. N.° 18993-2374.

A *Ris Antonio* negoziante a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 maggio 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 13748-1114, pel miglioramento « degli ordigni movibili atti a fab-» bricare le lastre di vetro per uso delle finestre, per » cui 1.° girano con poca forza intorno al loro perno; » 2.° sono più sottili de' consueti; 3.° possono essere » fabbricati più presto; 4.° le lastre di vetro vi acqui-» stano maggiore lucentezza senza rimanere striate, come » per lo passato, servendosi di tali ordigni fissi; 5.° es-» sendo la fornace più piccola, si risparmiano de' com-» bustibili. »

N.° 126. N.° 18993-2374.

A *Schmidt Carlo* tornitore a Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 maggio 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 13748-1114, per l' invenzione « di comprimere sul guscio di tarta-» ruga e sul corno qualunque metallo, specialmente oro » ed argento, non che madreperla di qualsivoglia colore » e disegno. »

N.° 127. N.° 18993-2374.

A *Stubenrauch Daniele* a Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 maggio 1836 e

da aulico dispaccio 22 detto n.° 13748-1114, pel miglioramento « di fabbricare mediante un apparecchio » tutte le specie di merci d'argento ed utensili simili, » e ciò in guisa più celere e meno costosa di prima, » togliendo per la maggior parte il danno derivante dal » consumo dello stampo. »

N.° 128. N.° 18993-2374.

A *Weichesmiller Andrea* argentiere a Vienna ed a *Haut Ignazio* fabbricatore di *packfond* a Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 maggio 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 13748-1114, pel ritrovato « di fabbricare tutti gli oggetti di chin- » caglieria col *packfond*, in guisa che tanto lucidi, quanto » opachi assomigliano in politura e bianchezza all' ar- » gento, s' adattano meglio alla doratura fredda e ri- » mangono più durevoli che simili lavori usati prima. »

N.° 129. N.° 18993-2374.

A *Danis Giovanni* negoziante a Trieste per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 maggio 1836 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 13748-1114, per l' invenzione « di una macchina ad uso dei maran- » goni, mediaute la quale si può lavorare senza peri- » colo per tre o quattro ore in una profondità di 100 » piedi e più al disotto dell' acqua. »

N.° 130. N.° 18993-2374.

A *Krupnik Mattia* falegname a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 maggio 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 13748-1114, pel miglioramento « degli apparecchi ad uso di bagno a doccia ed a pioggia. In conseguenza di ciò il recipiente dell' acqua può essere collocato alto o basso, il bagno può essere riscaldato entro un quarto d' ora mediante una lampada di spirito; si può a poco a poco ridurre il bagno caldo in bagno freddo, formare entro 7 minuti un bagno a vapore e contemporaneamente un bagno a doccia a foggia russa. Il pavimento non viene inumidito durante il bagno. Si può collocare l'apparecchio nell'appartamento senza che sia visto, ed imballarlo per portarlo seco in viaggio entro una cassetta lunga tre piedi, larga due ed alta un piede. »

N.° 131. N.° 20151-2506.

A *Schmeer Augusto* fabbricatore di oggetti di rame a Teschen nella Slesia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 maggio 1836 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 14461-1163, per l' invenzione « di fabbricare e mettere insieme le macchine a vapore atte a distillare l' acquavite, le quali, essendo la loro costruzione semplice ed il maneggio facile, cagionano minor dispendio e consumo di combustibile, somministrano maggiore quantità di spirito più puro e più forte, ed occupano in proporzione del loro volume poco spazio. »

N.° 132. N.° 20151-2506.

Alla ditta *Perelli Paradisi* e *comp.* di Milano rappresentata da *Bassi Agostino* per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 maggio 1836 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 14461-1163, pel ritrovato « di » distruggere il così detto *segno calcino* o *moscardino* » de' vermi da seta e di liberarne quelli che ne sono » infetti. »

N.° 133. N.° 20151-2506.

Ad *Urly Vincenzo* fabbricatore di birra a Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 maggio 1836 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 14461-1163, pel ritrovato « d'un apparecchio atto 1.° a ren- » dere fertile qualunque terreno sassoso sterile, e ciò » in breve tempo e con poca spesa; 2.° a condurre » senza forza umana l'acqua per delle miglia sopra » fondo d'orto e di campo, e specialmente dove si col- » tivano le barbabietole; 3.° a riscaldare mediante un » apparecchio economico 80 sino a 100 *eimer* di materia » fluida con 1/8 di *klafter* di legna sino al grado di » bollitura. »

N.° 134. N.° 20151-2506.

A *Hoer Carlo* architetto a Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 maggio 1836 e

da dispaccio aulico 29 detto n.° 14461-1163, per l'invenzione ed il miglioramento « delle strade di ferro dop- » pie e solate, le quali rese praticabili sopra alti pas- » saggi sono estensibili per lunghissimo tratto di via, » sulle quali si può andare e ritornare con carri a mac- » china, i quali senza il soccorso di un cavallo e senza » gran forza si mettono facilmente in movimento per » mezzo di forza umana o per altro impulso mec- » canico. »

N.° 135. N.° 20151-2506.

A *Romer di Kis-Enyitzke Stefano* chimico a Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 maggio 1836 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 14461-1163, pel miglioramento dei « battifuoco d'idrogeno, per cui, servendosi di chiavi » e molle, il battifuoco idrogeno di *Stefano Romer* è » reso più semplice, più durevole e più comodo. Anche » gli apparecchi infiammabili possono essere combinati » con un comodo produttore e consumatore di gas in- » fiammabile, con uno *scaldino* a spirito di vino, con » una lampada da notte e con una specie di miccia che » non si consuma e non lascia nè fumo, nè carbone. »

N.° 136. N.° 20151-2506.

A *Myers Lodovico* e *Newton Giovanni* a Praga per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 maggio 1836 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 14461-1163, per l'invenzione « di preparare le lastre metalli- » che in guisa che si possono incidervi i tratti più fini

» di scrittura e di disegno, l'incisione può essere anche
» traforata, per cui le lastre sono talmente rese atte
» alla stampa di scritture, di stemmi, di sigilli, di cam-
» biali, di carte di visita, d'indirizzi, ecc., che il pro-
» prietario delle medesime mediante un semplice pennello
» ed un colore nero od altro può trasportare all'infi-
» nito gli oggetti incisi sulla carta, seta ed altre stoffe.»

N.° 137. N.° 21683-2683.

Ad *Harmann Francesco*: proroga di cinque anni accordatagli il 10 giugno 1836 per l'esercizio del triennale privilegio da lui ottenuto il 17 maggio 1833, come da aulico dispaccio 15 giugno 1836 n.° 16293-1305, pel miglioramento « intorno ai forni per la carbonizzazione
» delle ossa, raccogliendo in un recipiente particolare
» l'*ammonium* (acido carbonico) in quantità, e condu-
» cendolo mediante tubi in vasi per fabbricarne del sale
» ammoniaco ed altri prodotti secondarj. Non si fa uso
» di cilindri, nè di storte; le lastre sotto le quali si ac-
» cende il fuoco sono di ghisa e di altre materie resi-
» stenti al fuoco, e sopra di esse si effettua la carbo-
» nizzazione delle ossa. Il condensatore è situato late-
» ralmente, e sopra il forno v'ha una padella coll'ac-
» qua bollente. »

N.° 138. N.° 22185-2739.

A *Banyai Demetrio*: proroga di anni due concessagli il 18 giugno 1836 per l'esercizio del privilegio esclusivo statogli accordato il 18 giugno 1834, come da dispaccio aulico 24 giugno 1836 n.° 17187-1382, per « la
» fattura degli uniformi di ussari e degli abiti ungheresi
» in generale. »

N.° 139. N.° 22904-2813.

A *Spinger Giovanni* dottore: proroga di anni cinque accordatagli il 28 giugno 1836 per l'esercizio del quinquennale privilegio stato a lui concesso l'11 giugno 1831, come da dispaccio aulico 5 luglio 1836 n.° 18216-1475, per l'invenzione « di una macchina atta a disegnare, » per mezzo della quale tutti gli oggetti posti in una » situazione immobile e visti per un tubo entro un globo » movibile sotto un angolo breve di 45 a 60 gradi si » possono disegnare prospettivamente sopra una tavola » collocata al disopra della testa; mediante questa mac- » china si ottiene da ogni punto un esatto panorama di » tutto l'orizzonte sopra 8 fogli di disegno, nel quale, » servendosi di un cannocchiale, si possono indicare gli » oggetti più distanti; anche i diversi colori possono es- » servi notati facendo uso di cannette a tinte diverse: » collocandovi una lastra di rame in vece della carta, » e servendosi di un ago in vece della cannetta, si pro- » duce l'incisione dell'oggetto, del quale si può tirarne » subito una copia. Col mezzo di vite e con macchine » più grandi si ottengono disegni di una scala maggiore. »

N.° 140. N.° 22905-2814.

A *Schönherr Guglielmo Cristiano* meccanico in Plaven: proroga di due anni concessagli per l'esercizio del privilegio esclusivo da lui ottenuto il 30 maggio 1835, come da aulico dispaccio 5 luglio 1836 n.° 18119-1464, pel miglioramento « nella costruzione e nel movimento » dei telai meccanici (*power looms*) differenti dagli al- » tri di questo genere pel particolare apparecchio e » movimento delle ale della cassa e delle navicelle,

» non che pel regolamento assai facile dell' albero da
» trama e della stoffa, per la grande semplificazione e
» novissima costruzione, per cui acquistano un anda-
» mento più tranquillo e si diminuiscono le spese di
» costruzione de' medesimi. Trattandosi poi di tessuti
» poco alti, questo telajo serve al pari degli altri; ma
» in quelli di grande altezza supera tutt' i telai di que-
» sto genere. »

N.° 141. N.° 23559–2881.

A *Hanke Ernesto Mattia* di Vienna: proroga di anni tre accordatagli per l' esercizio del privilegio esclusivo statogli concesso il 15 giugno 1824, come da dispaccio aulico 12 luglio 1836 n.° 18394–1489, per « la fabbri-
» cazione dei sigilli di carta. »

N.° 142. N.° 23561–2883.

A *Grimm Antonio* falegname nella Bassa Austria: proroga di due anni da lui ottenuta il 4 luglio 1836 per l' esercizio del quinquennale privilegio statogli accordato il 5 novembre 1831, come da aulico dispaccio 12 luglio 1836 n.° 18508–1513, per l' invenzione « di una mac-
» china atta a nettare i canali, mediante la quale si
» scavano dai fiumi, ruscelli e canali al disotto dell' ac-
» qua ghiaja, argilla, melma, ecc. per innalzarle a qua-
» lunque luogo al disopra dell' acqua, scaricarle negli
» opportuni recipienti e trasportarle altrove. La mac-
» china può essere collocata e diretta a piacere, spe-
» cialmente e senza grande dispendio di forza nelle ac-
» que fredde e profonde, nelle paludi ove si richiede
» molta fatica e spesa, ed ove è impossibile di togliere
» l' acqua che vi si trova. »

N.° 143. N.° 23560-2882.

A *Ferrini D. Giovanni* di Brescia fabbricatore di oggetti di latta inverniciata: proroga di due anni accordatagli il 4 luglio 1836 per l'esercizio del privilegio statogli concesso il 29 maggio 1826, come da dispaccio aulico 13 luglio 1836 n.° 18507-1512, pel miglioramento « dei » riverberi di rame o d'ottone qualunque sia il numero » dei loro lati per uso delle lampade, stendendoli di un » pezzo solo sotto il martello. »

N.° 144. N.° 24776-3002.

Rotter Giovanni: rinuncia spontanea ai privilegi esclusivi conferitigli il 1.° luglio e 30 settembre 1830, ed il 23 febbrajo 1831, come da aulico dispaccio 18 luglio 1836 n.° 18815-1535, per l'invenzione « di un nuovo » metodo di preparare la lana ed il filato di lana, e per » l'applicazione di questo metodo al filato di cotone e » di lino. »

N.° 145. N.° 25042-3041.

Ad *Andrews Giovanni* e *Pritchard Giuseppe* inglesi costruttori di bastimenti a Venezia: proroga di un altro anno loro concesso per l'esercizio del privilegio esclusivo stato ad essi accordato il 17 aprile 1828, come da aulico dispaccio 26 giugno 1836 n.° 19484-1589, pel miglioramento « nella costruzione dei bastimenti in ge- » nerale, e specialmente di quelli a vapore, consistente » come segue: 1.° nel legare le singole parti con chiavi » di legno, per cui si ottiene maggiormente solidità,

» leggerezza ed economia ne' bastimenti stessi; 2.° nell'ap-
» plicazione di travi orizzontali, nelle quali i membri
» del fondo del bastimento e delle pareti laterali vengono
» dentati, dal che si ottiene maggiore solidità ed una
» forma più idonea per veleggiare più celeremente;
» 3.° nell' uso di combinazioni diagonali con legname
» coperto di ferro per le pareti interne dei bastimenti
» a vapore a fine d'impedire la curvatura del legname;
» 4.° nella nuova costruzione del ramo da quella parte
» ove giunge al gambo del bastimento all' oggetto di ese-
» guire più sollecitamente l'evoluzione; 5.° nell'appli-
» cazione di una caldaja a vapore, mediante la quale
» il legname senza l' uso del fuoco può colla massima
» facilità essere piegato in qualunque forma. »

N.° 146. N.° 25043–3042.

A *Strnadt Francesca*, *Braun*, *Wagumann* e *Hemerle Sebastiano* attuali proprietarj del privilegio esclusivo conferito il 4 luglio 1829 a *Strnadt Vincenzo* e *Hemerle Sebastiano*: proroga di un altro anno ad essi concessa per l'esercizio del privilegio suddetto, come da dispaccio aulico 26 luglio 1836 n.° 19120–1556, pel miglioramento « d'incorporare con poca spesa l'aceto vinoso » coll' ossigeno dell' aria pura atmosferica in guisa che » supera qualunque altro anche per la durata. »

N.° 147. N.° 25044–3043.

A *Hueber Francesco* cessionario di *Hellmer Ignazio*: proroga di cinque anni accordatagli per l'esercizio del privilegio esclusivo stato conferito il 22 giugno 1831

ad *Hellmer*, come da aulico dispaccio 26 luglio 1836 n.° 19191-1562, pel miglioramento introdotto « nella » fabbricazione di candele metà di cera e metà di sego, » che non iscolano e rendono un lume chiaro ed eco- » nomico come quello di tutta cera. »

N.° 148. N.° 25445-3088.

A *Springer Giovanni Battista* dottor di legge, avvocato aulico e di tribunale in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 28 giugno 1836 e da dispaccio aulico 11 luglio detto n.° 18527-1515, per l'invenzione « di una macchina denominata *homeograph*, » col mezzo della quale ognuno senza conoscere il di- » segno può copiare l'originale con tutte le ombre situato » alla sinistra, trasportandolo sulla lastra di rame o di » acciajo alla diritta, puntandolo od incidendolo, e fab- » bricare in tal modo quadri a foggia d'incisione, nel » qual caso ciascun colore dell'originale viene riportato » sopra una lastra apposita onde produrre modelli co- » lorati pel ricamo o per campioni di fabbriche. Nella » stessa guisa si copiano anche i cilindri metallici ad » uso di stampa di qualunque lunghezza e circonferenza, » incidendoli, puntandoli od intagliandoli. »

N.° 149. N.° 25445-3088.

Ad *Arenstein* barone *Ignazio* per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 28 giugno 1836 e da aulico dispaccio 11 luglio detto n.° 18527-1515, pel miglioramento « di coprire

» di metallo liscio o disegnato qualunque specie di la-
» voro in legno di scultori, tornitori e falegnami, spe-
» cialmente però di ottone comune sotto la denomina-
» zione di similoro. »

N.° 150. N.° 25445-3088.

A *Jäger Francesco* cordajo a Praga per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 giugno 1836 e da dispaccio aulico 11 luglio detto n.° 18527-1515, per l'invenzione « d'una materia mista onde fabbricare oggetti
» da cordajo, per cui la canapa riacquista la forza che
» le fu tolta, disseccandola non vi penetra l'acqua e
» resta preservata contro la putrefazione, e venendo le
» corde molto usate nelle macchine non si consumano,
» non si spaccano e non s'infiammano. »

N.° 151. N.° 25445-3088.

A *Polli Felice* costruttore di bastimenti a Trieste per otto anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 28 giugno 1836 e da aulico dispaccio 11 luglio detto n.° 18527-1515, pel miglioramento
« degli apparecchi a vapore per uso di bastimenti com-
» binati con un meccanismo nuovo e più semplice, per
» cui il vapore condotto dalla caldaja nei cilindri fer-
» mati sopra un perno traversato comunica direttamente
» la forza motrice alla ruota della macchina senza aver
» bisogno dei consueti complicati apparecchi. Questa
» semplificazione deve anche cagionare la diminuzione
» della gravità e della circostanza dell'apparecchio. »

N.° 152. N.° 25445-3088.

Ad *Enderes Giorgio* negoziante in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 giugno 1836 e da aulico dispaccio 11 luglio detto n.° 18527-1515, per l'invenzione « di fabbricare con carta pesta » tutte le specie di bottoni di qualsivoglia forma o co- » lore, con o senza crune o buchi, dipinti, compressi, » forniti di metallo, d'oro o d'argento, e lustri o no, » in guisa che conservano sempre il colore e lo splen- » dore, e sono più durevoli e di minor prezzo di tutti » i bottoni di corno e metallo sinora usati. »

N.° 153. N.° 25445-3088.

A *Stein Pietro* tornitore a Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 28 giugno 1836 e da dispaccio aulico 11 luglio detto n.° 18527-1515, pel miglioramento « di comprimere i bottoni di corno a disegno con una stanga di » ottone in guisa che mediante l'apparecchio entro la » stanga nasce uno specchio convesso al disopra del » fondo rabescato, e siccome si comprimono 36 bottoni » per volta, così ne risulta la diminuzione del prezzo. »

N.° 154. N.° 25445-3088.

A *Preschel Giovanni* fabbricatore di battifuochi chimici a Vienna per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 giugno 1836 e da aulico dispaccio 11 luglio detto n.° 18527-1515, per l'invenzione « d'abbronzare con un metodo nuovo oggetti di

» legno o metallo, i quali non solamente riescono perciò
» più belli e più durevoli ed assomiglianti ai veri bronzi,
» ma sono anche meno costosi che per lo passato. »

N.° 155. N.° 25445-3088.

A *Stampfer Simone* professore di geometria pratica nell'istituto politecnico a Vienna e *Starke Cristoforo* capo operajo nel medesimo istituto per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 giugno 1836 e da dispaccio aulico 11 luglio detto n.° 18527-1515, pel miglioramento « degli stromenti di
» livellazione, del misuratore delle distanze e di simili
» stromenti, per cui *a*) la situazione orizzontale dell'istro-
» mento riesce più presto e più facile che coi conosciuti,
» e viene tolto il pericolo di guastarlo stringendo di
» troppo la vite regolatrice; *b*) il movimento verticale
» della linea visuale può mediante una vite microme-
» trica particolarmente costrutta essere misurato più ac-
» curatamente, con maggior precisione sotto circostanze
» favorevoli e sino ad un secondo e più, dal che risul-
» tano i seguenti vantaggi: 1.° servendosi d'un metodo
» particolare di livellazione e con un solo collocamento
» dell'istromento si possono nelle distanze di alcune
» centinaja di *klafter* ottenere delle differenze di livella-
» zione da 10 a 20 *klafter* e più, e ciò direttamente
» colla medesima precisione come per qualunque altro
» stromento di qualità particolare; 2.° con questo metodo
» non occorre il penoso collocamento della tavola di
» traguardo, per cui il geometra non ha bisogno di as-
» sistente, ed il lavoro riesce più sollecito; 3.° l'istro-
» mento è particolarmente atto a livellare esattamente
» strade lunghe o strade di ferro, giacchè colla medesima

» esattezza richiede molto minor tempo che coi metodi
» finora praticati; 4.° l'istromento è contemporaneamente
» un eccellente misuratore di distanza, ed indica tanto
» il declivio, quanto la distanza; 5.° in causa di questa
» qualità, facendo uso del circolo orizzontale, si possono
» rilevare con facilità e comodamente de' piani orizzon-
» tali; 6.° con questo istromento si può facilmente ese-
» guire la livellazione come con quello di Reichenbach,
» senza che sia perciò più complicato e neppure più
» costoso degl' istromenti di livellazione secondo il me-
» todo di Reichenbach. »

N.° 156. N.° 25445-3088.

A *Grimm Antonio* falegname in grosso a Marck Fischamend per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 28 giugno 1836 e da aulico dispaccio 11 luglio detto n.° 18527-1515, per l'invenzione « di burattelli che possono essere coperti di
» panno usuale di lana pecorile, quanto di seta, di crini
» e di filo di ferro; essi non solamente durano di più,
» ma possono anche essere facilmente fabbricati per istac-
» ciare meglio la farina, per separare la semolina, per
» nettare i cereali, e per servire nei molini in cui si
» macinano droghe ed altri materiali. »

N.° 157. N.° 26237-3174.

Filz Giovanni profumiere in Vienna: spontanea rinuncia al privilegio statogli accordato il 26 agosto 1831, come da dispaccio aulico 30 luglio 1836 n.° 19931-1631, pel ritrovato « d' una nuova qualità d' acqua per la
» tavoletta. »

N.° 158. N.° 26239–3176.

A *Ledl Martino* di Vienna: proroga di un altro anno concessagli per l'esercizio del privilegio esclusivo stato allo stesso conferito il 20 luglio 1833, come da aulico dispaccio 29 luglio 1836 n.° 19932–1632, per l'invenzione « di eseguire tutte le specie di disegni coi mo- » delli di stampa e ricamo. »

N.° 159. N.° 27313–3283.

All'imperiale regia impresa privilegiata per l'illuminazione col gas perfezionato a Vienna: proroga di un altro anno alla stessa accordata il 1.° agosto 1836 per l'esercizio del privilegio esclusivo dalla medesima ottenuto il 13 agosto 1835, come da aulico dispaccio 10 detto n.° 21091–1728, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione d'una qualità di » gas d'illuminazione, oppure di convertire qualunque » gas infiammabile che non dà luce o poca in un gas » bellissimo e più intensivo di ogni altro gas finora co- » nosciuto, ed arde continuamente con fiamma risplen- » dente, bianca ed affatto priva di odore. Questa spe- » cie di gas può essere fabbricata senza il minimo pe- » ricolo e con poca spesa da qualunque persona in cit- » tà, ne' villaggi e nelle case isolate in campagna senza » cagionare odore od incomodo. Gl'ingredienti non mai » stati impiegati per formarne de' gas infiammabili pos- » sono essere preparati da ognuno e contemporanea- » mente all'atto dell'illuminazione, e per mezzo di » essi anche i gas conosciuti acquistano maggior luce. » Una materia vegetabile poi di poco costo sommini- » stra una bella qualità di gas illuminante da tenersi

» ne' piccoli apparecchi portatili: alcuni de' predetti in-
» gredienti sono anche eccellenti per isciogliere la gomma
» elastica. »

N.° 160. N.° 27314–3284.

Torchj Luigi in Milano: estinzione, pel non eseguito pagamento della seconda metà delle prescritte tasse, del biennale privilegio esclusivo concessogli il 21 maggio 1835, come da aulico dispaccio 10 agosto 1836 n.° 21092–1729, per l'apparecchio da lui inventato « di far rimontare le barche sui canali e sui fiumi na-
» vigabili approfittando della forza stessa della corrente. »

N.° 161. N.° 27322–3288.

Alla prima imperiale regia società privilegiata pei battelli a vapore navigabili sul Danubio per anni quindici e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da aulico dispaccio 2 agosto detto n.° 20121–1642, pel miglioramento « nella fabbricazione delle
» barche a vapore, mediante il quale si è cambiata l'at-
» tuale direzione del timone, sono tolte le travi laterali
» usate finora nei battelli a vapore, e le travi princi-
» pali vengono sostenute con un particolare preventivo
» congegno in modo che la barca è singolarmente ga-
» rantita da uno sprofondamento, e gode il vantaggio di
» una minore immersione. »

N.° 162. N.° 27322–3288.

A *Mauss Giovanni B.* caffettiere, sotto la firma *Mauss Giovanni B. e compagni* di Vienna, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da dispaccio aulico 2 agosto detto n.° 20121–1642, per l'invenzione « di fabbricare carrozze meccaniche, le » quali in forza della loro semplice costruzione con » molla elastica o senza non sono sì facilmente sog- » gette a danno, possono a comodo del conduttore es- » sere poste in movimento tanto nella salita che nella » discesa sopra qualunque strada carrozzabile, non che » sulle strade di legno e di ferro facendo uso in quanto » a queste ultime anche di legni di carico; seguitando » il suo cammino, può la persona che le conduce an- » dare a suo piacere lentamente o con celerità, ed al » bisogno può fermarsi al momento senza pericolo di » pregiudizio. »

N.° 163. N.° 27322–3288.

Al *suddetto* per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da aulico dispaccio 2 agosto detto n.° 20121–1642, per l'invenzione « di battelli elastici, i quali per la loro semplice strut- » tura vengono posti in moto mediante una piccola » spinta di mano, e navigano non soltanto a seconda » della corrente, ma bensì contracqua portanti il ca- » rico di 500 centimetri, e questo si effettua con una » rapidità pari a quella delle barche a vapore. »

N.° 164. N.° 27322–3288.

A *Hassan Juda* sarto di abiti alla foggia orientale in Vienna, Jägerzeile n.° 47, per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da dispaccio aulico 2 agosto detto n.° 20121–1642, pel miglioramento « di tali abiti » (detti *Szaba*), i quali finora si connettevano unendo » insieme nove o dodici pezzi della stoffa prescelta, ed » ora si formano di un solo pezzo con risparmio di » tempo e di spesa, ed oltre di ciò tanto il sottabito, » detto *Andivi*, che i così chiamati *Capitana* o *Spencer* » si possono portare per dritto e per rovescio d' ambe » le parti, mantenendo sempre l' eguale forma. »

N.° 165. N.° 27322–3288.

A *Wedeles Nathan* negoziante a Praga per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da aulico dispaccio 2 agosto detto n.° 20121–1642, per l' invenzione ed il miglioramento « di stam- « pare e colorire il velluto di cotone detto *Manchester* » coll' insinuarvi illimitatamente ogni colore, e formare » di queste stoffe degli articoli a stampo di gusto squi- » sito e finora non conosciuto. »

N.° 166. N.° 27322–3288.

A *Kaufmann Carlo* borchiajo patentato in Vienna, Mariahilf n.° 45, per anni due, come da determinazione

dell' imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da dispaccio aulico 2 agosto detto n.° 20121-1642, per l' invenzione « di una lampada pneumatica, » la quale col mezzo di una costante infusione dell' o- » lio tramanda un distinto vivo lume, ed essa si di- » stingue per la semplicità della sua costruzione, per » la comodità di riempirla del necessario combustibile » senza pericolo di spanderlo col trasportarla da un » luogo all'altro, ed è preferibile specialmente alla lam- » pada francese ad uso di orologio a motivo dell' in- » gegnosa disposizione delle parti interne, dell' affluenza » dell' aria e del cilindro, non che per la maggiore » facilità di ripararla al bisogno con una spesa sensi- » bilmente minore. »

N.° 167. N.° 27322-3288.

A *Krauss Federico* berrettajo in Vienna n.° 733 per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da aulico dispaccio 2 agosto detto n.° 20121-1642, per la scoperta « di rendere impermeabili le stoffe di estate, il panno » e le pellicce per formarne specialmente delle berrette, » coll' unitovi vantaggio che la stoffa in tale modo pre- » parata non mandi alcun odore, e che non vi neces- » siti una doppia quantità di essa, e quindi si ottiene » lo scopo della leggerezza e del mite prezzo, ed oltre » a questo l' acqua non può penetrarvi quand' anche » la medesima resti per lungo tempo sulla stoffa. »

N.° 168. N.° 27322-3288.

A *Kochlin* e *Singer* fabbricatori di manifatture di cotone domiciliati in Jungbunzlau in Boemia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da dispaccio aulico 2 agosto detto n.° 20121-1642, per l'invenzione « di una macchina a stampo in rilievo ed » a cilindro, la quale si distingue dalla macchina cilin- » drica a stampo finora conosciuta per la ragione che » i campioni sono rilevati sullo stampo, che possono » in una sola volta imprimersi sei colori ed anche più, » per cui le spese di provvedimento e di manutenzione » sono assai minori, aggiungendovi che un tale genere » di macchine occupa un piccolo spazio, e pel maneg- » gio delle medesime non v'ha d'uopo d'una forza si- » gnificante, potendo col suo uso stamparsi in un sol » giorno più di quattromila fazzoletti ed altrettante brac- » cia di cotone. »

N.° 169. N.° 27322-3288.

A *Mocenigo* conte *Luigi* dottor in legge ed imperiale regio ciambellano in Vienna, Rennweg n.° 545, per cinque anni colla condizione del segreto e colla rimarca che l'istituto politecnico dichiarò non esservi alcun dubbio rapporto alla sicurezza, essendo l'apparato a vapore stato assoggettato al preventivo esame a tenore delle veglianti prescrizioni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da aulico dispaccio 2 agosto detto n.° 20121-1642, pel miglioramento « in forza del quale si può

» col vapore, applicando un metodo totalmente nuovo, » porre in moto una carrozza mantenendola a piacere » in una direzione progressiva o retrograda tanto in » salita che in discesa colla massima facilità e sicurez- » za, ed il di cui uso potrebbe cagionare un singolare » vantaggio pel celere trasporto sì de' viaggiatori che » delle mercanzie. »

N.° 170. N.° 27322-3288.

Alla ditta *Edi Antonio* maniscalco in Vienna, Rossau n.° 17, per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da dispaccio aulico 2 agosto detto n.° 20121-1642, per l' invenzione « di un nuovo genere di ferri da ca- » vallo aventi una scannellatura trasversale ed una li- » ma affilata, i quali diminuiscono tanto lo sdruccio- » lamento sopra qualunque corpo duro e liscio, quanto » il colpo di rimbalzo a cui viene assoggettata l'unghia » de' cavalli al contatto di oggetti duri, per cui i ca- » valli muniti di simili ferri non soltanto prestano un » servizio più sicuro e meno pesante, ma vengono an- » cora maggiormente risparmiati e quindi hanno una più » lunga durata. »

N.° 171. N.° 27322-3288.

A *Winkelmann Nicola* il maggiore fabbricatore di parasoli ed ombrelle in Vienna, Leopoldstadt n.° 1, per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da aulico

dispaccio 2 agosto detto n.° 20121–1642, pel miglioramento « nella fabbricazione dei parasoli o delle om-
» brelle, in forza del quale venne applicata una molla
» di acciajo alle così dette canne o bastoni dei pa-
» rasoli o delle ombrelle, e quindi queste non ven-
» gono più come per lo passato lese e rendute meno
» consistenti dalle intaccature, ma bensì affrontano qua-
» lunque turbine ad onta della loro forma gentile ed
» elegante, non viene danneggiata la stoffa che le co-
» pre, e così si evita l' incomodo delle frequenti ripa-
» razioni. »

N.° 172. N.° 27322–3288.

A *Wülfing Carlo Federico* tintore nella provincia prussiana del Reno, dimorante nella città di Troppau nella Slesia n.° 94, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 luglio 1836 e da dispaccio aulico 2 agosto detto n.° 20121–1642, per la scoperta « di
» effettuare più perfettamente la soluzione dell' indaco
» aggiungendovi un ingrediente atto a formare la tin-
» tura indaco–guado. »

N.° 173. N.° 27841–2348.

Knobloch Antonio: spontanea rinuncia al privilegio di un anno statogli concesso il 21 luglio 1834, come da dispaccio aulico 12 agosto 1836 n.° 21365-1751, per l' invenzione « di applicare presto, durevolmente e con
» poche spese i disegni più fini, sieno ritratti o scritti

» in oro, argento o metallo, a tutte le specie di mobili,
» servendosi in ciò di una lastra d' acciajo incisa e di
» uno strettojo. »

N.° 174. N.° 27842-3349.

Schindler Giovanni e *Dirnböck Augusto*: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nel termine prescritto, del privilegio loro concesso il 12 marzo 1835, come da dispaccio aulico 12 agosto 1836 n.° 21364-1750, per l' invenzione « di fabbricare col mezzo del grafite » dei crogiuoli per fondervi qualunque specie di metal» lo, non che di fare qualunque altro vasellame da pen» tolajo, utensili chimici, mattoni resistenti al fuoco » onde costruire fonderie, ecc. »

N.° 175. N.° 27843-3350.

Steimler Cristiano: rinuncia spontanea al biennale privilegio concessogli il 4 luglio 1834, come da aulico dispaccio 12 agosto 1836 n.° 21366-1752, per l' invenzione « di fondere di un solo pezzo le capocchie per » le guarnizioni delle casse in guisa che vengono pie» gate mediante una macchina apposita ed anche for» nite di ornamenti per mettervi poi gli anelli, di modo » che resta superflua qualunque saldatura per mezzo » del fuoco. »

N.° 176. N.° 27846-3351.

A *Hueber Francesco Antonio* fabbricatore di bastoni e proprietario di una fabbrica di trombe da fuoco ad Absam,

valle inferiore nell' Inn nel Tirolo, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 18 giugno 1836 e da dispaccio aulico 26 giugno detto n.° 17361–1394, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione di » bottoni d' osso fatti a stampa, cui vengono dati i co» lori che si desiderano a foggia di panno e di stoffa » di seta con diversi disegni senza lucentezza; questi » sono concavi per conservare meglio i colori. I bottoni » neri vengono colorati in guisa che apparentemente » sembrano lisci e senza disegno; osservandoli però sotto » una certa luce presentano disegni bellissimi, come og» getti da caccia. A richiesta possono questi bottoni es» sere disegnati in vece di fabbricarli lisci. »

N.° 177. N.° 27846–3351.

A *Handl Rodolfo* commerciante di refe in Vienna, Landstrasse n.° 338, per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 18 giugno 1836 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 17361–1394, per l' invenzione ed il miglioramento « delle candele » economiche di sego da formarsi in tre diverse maniere, » le quali confrontate colle candele usuali da argand im» piegano nel loro ardere una metà di tempo maggiore, » e danno nel tempo medesimo una luce pari a quella » di una candela di cera senza cagionare vapore o fumo. »

N.° 178. N.° 27846–3351.

A *Schmidl Antonio* calderajo in Vienna n.° 166 per due anni e colla condizione del segreto, come da

determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 giugno 1836 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 17361-1394, per l'invenzione « di un apparato di
» evaporazione, mediante il quale coll' applicazione dei
» vapori di bassa ed alta pressione si possono svapo-
» rare fluidi nello stato di un' affluenza non interrotta,
» e principalmente quelli che contengono sale e parti
» zuccherine specialmente per la preparazione dello zuc-
» chero di barbabietole, e che tendono maggiormente
» allo scopo finora avuto con simili apparati, mentre
» questi non soltanto si possono abbandonare, ma bensì
» con nuovi apparati si ottiene in un più piccolo spa-
» zio una superficie di evaporazione come uno a dieci,
» e quindi si ha un risparmio di tempo e di spese. »

N.° 179. N.° 27846-3351.

A *Proserpio Benedetto* falegname in Brugora, comune di Arcellasco, distretto di Erba, provincia di Como, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 18 giugno 1836 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 17361-1394, pel miglioramento « dei naspi atti a *discannare* la
» seta mediante la semplicità del loro compartimento,
» in forza del quale il loro uso è reso più facile e meno
» dispendioso e di maggior durata, dipiù le riparazioni
» sono congiunte a minore spesa ed a minor perdita di
» tempo, ed il necessario allungamento o raccorciamento
» della circonferenza del naspo per accomodare la ma-
» tassa di seta riesce più semplice e comunemente di
» un maggior vantaggio, ed oltre ciò il meccanismo ap-
» plicato al movimento de' razzi dello stesso naspo è

» totalmente coperto e di tal modo ermeticamente chiuso
» che viene impedita la penetrazione della polvere, dei
» cascami e di qualunque altra immondizia. »

N.° 180. N.° 27846–3351.

A *Schmeltes M.* legatore di libri in Praga n.° 904–1 per anni due colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 giugno 1836 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 17361–1394, pel miglioramento « del processo d' incollamento
» dei libri digià stampati mediante il miscuglio di più
» ingredienti pesti e triturati, per cui le opere stam-
» pate sopra carta ordinaria si assomigliano totalmente
» a quelle che si effettuano sopra carta fina, e quindi
» guadagnano tanto nell' apparenza esteriore che nella
» durata. »

N.° 181. N.° 27846–3351.

A *Storm Francesco* meccanico in Vienna, Mariahilf n.° 151, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 giugno 1836 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 17361–1394, pel miglioramento « mediante
» macchine, e specialmente col mezzo di torchi elastici
» da lui nuovamente inventati, d' ogni sorta di bottoni
» tanto di metalli fini, che di ordinarj, non che di
» qualunque altra stoffa, come seta, panno ed altro
» senza cucitura, e coll' applicazione delle relative crune
» migliorate, le quali in vece di essere in qualunque

» siasi foggia di ferro od altro metallo, vi si adopera
» a semplice, a doppio o a più fili della seta, del re-
» fe, del lino, della canapa, della minugia, del pelo
» di capra, della bambagia o della lana di pecora. »

N.° 182. N.° 27846-3351.

A *Seuffert Martino* fabbricatore d'organi e di piano-forti e perito giurato in Vienna, Landstrasse n.° 56, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 giugno 1836 e dà aulico dispaccio 26 detto n.° 17361-1394, pel miglioramento « del così detto
» piano *droit* universalmente gradito, nel quale 1.° colla
» percussione che succede contro la bacchetta armonica
» il martello retrocede mediante il suo proprio peso, e
» non viene respinto da una molla come avviene nel
» piano *droit* parigino; 2.° la sordina venne migliorata
» e sensibilmente semplificata, mentre il tangente occupa
» appena il terzo della lunghezza dell'ordinario tan-
» gente del piano *droit* di Parigi; vi si applicò pure
» una parte movibile al tangente, e quindi pel caso dello
» scomponimento della cassa può ciascuno al momento
» rimettere a suo luogo la chiave della suddetta sordi-
» na; 3.° il meccanismo della così detta *assicciuola ca-*
» *dente* è reso mobile col mezzo di viti, e può a pia-
» cere esser collocato nella linea che gli appartiene,
» motivo per cui ciascun sonatore può con prestezza
» regolare il suono più facilmente o più difficilmente a
» tenore della sua mano, e finalmente l'interna arma-
» tura della cassa è formata di ferro battuto, per cui

» questi istromenti sono più solidi e meno costosi che
» quelli di Parigi semplicemente muniti di una fascia
» di ferro fuso. »

N.° 183. N.° 27846-3351.

Ehrlich Rosa moglie del commerciante di Petschan vicino a Praga per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 giugno 1836 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 17361-1394, pel miglioramento « nella fabbricazione di bastoncini e stecchetti infiam-
» mabilì, in forza del quale i medesimi in vece d'una
» forma rotonda ne ricevono una quadrata, e col mezzo
» della loro materia componente si ha il vantaggio di
» un fuoco più vivo e più sicuro. »

N.° 184. N.° 27846-3351.

A *Niederreither Leopoldo* sellajo al Simmering n.° 235 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 giugno 1836 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 17361-1394, pel ritrovato « di fabbricare ogni sorta
» di carrozze così dette *Steyerwägen* aventi una nuova
» foggia di cinghioni con un uncino da tiro a guisa di
» leva, i quali si mantengono in un piacevole moto in
» forza di due molle attaccate al mezzo del fondo della
» carrozza, per cui la medesima deve abbassarsi oriz-
» zontalmente quand' anche sia caricata più da una parte
» che dall'altra, e l'oscillazione della stessa può soltanto

» avvenire perpendicolarmente e non lateralmente, ed
» alla fine col mezzo di questa invenzione un simil genere
» nere di carrozze non può essere che più leggiero,
» semplice e meno dispendioso tanto pel ferro che pel
» legno necessario alla formazione delle medesime. »

N.° 185. N.° 27847-3352.

A *Gattinoni Antonio* di Castello, abitante in Milano, contrada di Santa Maria Fulcorina n.° 2553, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 giugno 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 16935-1355, pel miglioramento « dei naspi da seta con raggi
» da prolungarsi, per cui la circonferenza dei mede-
» simi può mediante un apparecchio semplice essere
» resa uniforme, stabile ed esattamente alla circonfe-
» renza delle matasse di seta, in guisa che il *disinna-*
» *spare* della seta procede con maggiore facilità e ri-
» sparmio di spesa e tempo. »

N.° 186. N.° 27847-3352.

A *Stehle Giovanni*, già *Küss*, fabbricatore di stromenti musicali in Vienna, Leopoldstadt n.° 324, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 giugno 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 16935-1355, per l' invenzione « d' un istromento a fiato di ottone
» dell' aspetto del controfagotto, il quale si distingue
» dal medesimo nel modo seguente: 1.° viene sonato

» mediante una così detta canna; 2.° sviluppa senza
» molta forza tanto i tuoni alti, quanto i bassi sino al
» *do* profondo, ed in modo più forte del fagotto di le-
» gno; 3.° ogni buco di tuono è al luogo conveniente,
» e le chiavi possono essere aperte comodamente se-
» condo la medesima scala del controfagotto; 4.° è for-
» nito di un congegno con cui si può intuonare l' istro-
» mento un quarto di voce più bassa, ed ha un ordi-
» gno per versare l' umidità che vi si raccoglie; 5.° è
» più leggiero e più comodo del fagotto di legno. In
» causa di questo miglioramento può il predetto metodo
» essere applicato anche a piccoli fagotti ed a bassi di
» cornette. »

N.° 187. N.° 27847–3352.

Ad *Oehler Francesco Amedeo* proprietario di una raffineria di zucchero in Vienna, Landstrasse n.° 28, per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 giugno 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 16935–1355, per l' invenzione ed il miglioramento « *intorno*
» agli apparecchi di evaporazione e per la segregazione
» dello sciroppo. La evaporazione, servendosi di un
» condensatore di una nuova specie, ed essendo l' aria
» rarefatta e la temperatura bassa, procede sì rapida-
» mente e senza la minima interruzione, che la cele-
» rità in confronto di altri apparecchi di simili piani
» e nell' istesso tempo sta come due a cinque. Questa
» specie di apparecchi è inoltre semplice, durevole,
» poco costosa, facilmente maneggevole da una persona
» sola, e può essere messa in relazione colle forme

» entro le quali vien posto lo zucchero cristallizzato
» ancora contenente lo sciroppo, ed in modo che lo
» sciroppo per la compressione atmosferica può in tempo
» assai più breve esserne segregato che per lo passato
» mediante il calore. Questa circostanza presenta dei
» vantaggi nella fabbricazione dello zucchero di barba-
» bietole. »

N.° 188. N.° 27847-3352.

A *Hornstein Andrea* fabbricatore di vernice di gomma elastica in Vienna n.° 140 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 giugno 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 16935-1355, per l'invenzione « di fabbricare una massa dalla gomma elastica
» onde rendere impermeabile all' aria, acqua, lisciva
» qualunque specie di panno, non che qualunque altra
» stoffa di lana, tela di lana mista, ecc. In tal guisa
» la gomma elastica è spogliata del tutto delle sue parti
» grasse, acquista la qualità di asciugare perfettamente
» all' aria entro 4 o 6 giorni, e comunica alle stoffe
» maggior durevolezza e condensità, in guisa che an-
» che la tela cattivissima acquista della densità, mor-
» bidezza ed impenetrabilità al pari della migliore qua-
» lità di pelle. Questa massa non si liquefà neppure al
» sole caldissimo, ma riesce soltanto più morbida, pro-
» duce il fresco nell' estate, e ripara nell' inverno l' u-
» mido e l' aria. Le stoffe imbevute di questa gomma
» elastica differiscono da quelle provenienti dall' Inghil-
» terra in ciò che queste sono composte di due stoffe
» l' una messa contro l' altra colla gomma elastica in

» mezzo, e che la lacca inglese si scioglie tanto nel» l'acqua quanto nell'umidità, difficilmente asciuga,
» sporca e lascia macchie spiacevoli. La stoffa in que-
» stione però resta semplice e riceve soltanto la gom-
» ma nella parte rovescia, per cui riesce meno costosa
» e più pieghevole dell'inglese di stoffa doppia e com-
» pressa. »

N.° 189. N.° 27847–3352.

A *Hellmer Ignazio* fabbricatore di candele in Vienna, Altlerchenfel n.° 154, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 giugno 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 16935–1355, pel miglioramento « nella fabbricazione di cerini, candele di cera
» e di spermaceti, e di candele soltanto coperte di ce-
» ra, servendosi perciò di una macchina di sua inven-
» zione ed in parte migliorata, per cui dette candele
» possono essere fabbricate di qualsivoglia forma e gran-
» dezza e con minor perdita di tempo, e sono più belle
» e meno costose. »

N.° 190. N.° 27847–3352.

A *Telgekamp Arminio* meccanico e proprietario di una fucina a maglio ad Emmersberg e *Bilhartz Giovanni* lavoratori di bronzi a Benzing n.° 73 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 giugno 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 16935–1355, per l'invenzione ed il miglioramento « di tutte le merci
« fatte da agorai, servendosi di una macchina apposi-
» tamente a ciò inventata, per cui il filo di metallo,

» levato colla macchina stessa dal tamburo, vien con-
» vertito in aghi da indurirsi e arruotarsi, ed in spille
» col pomo senza che il pomo venga fabbricato da al-
» tro filo metallico. »

N.° 191. N.° 27847–3352.

A *Di Morell Bernardo* architetto e consigliere governativo bavaro a Trieste n.° 1226 per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 giugno 1836 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 16935–1355, per l'invenzione « di far uso sia per terra, sia per acqua del-
» l'effetto del così detto strettojo idraulico di Bramah
» qual continuo impulso rotatorio, onde supplire con ciò
» al vapore o ad altra forza che mettono in movimento
» il congegno. »

N.° 192. N.° 28729–3452.

A *Höfel Biagio* professore: proroga di due anni accordatagli il 12 agosto 1836 per l'esercizio del biennale privilegio concessogli il 5 agosto 1834, come da dispaccio aulico 21 agosto 1836 n.° 21963–1807, per l'invenzione « di trasportare tutti i lavori rilevati od
» incavati, cioè medaglie, gemme, sigilli, alti e bassi ri-
» lievi intagliati sul legno e sull'avorio e su qualsivo-
» glia materia, come acciajo, rame, pietre, metalli e
» composizioni metalliche, e ciò in guisa che possono
» essere stampati a colori quali oggetti di belle arti e
» al pari di lastre incise sulla carta od altre stoffe ser-
» vendosi del consueto torchio. »

N.° 193. N.° 29971–3638.

Jäkl Giuseppe e *figli* fabbricatori di pietre composte a Neudorff, circolo di Bunzlau in Boemia: è dichiarato nullo per mancanza della relativa descrizione il privilegio stato loro accordato il 7 luglio 1835, come da aulico dispaccio 31 agosto 1836 n.° 23186–1899, per l'invenzione « di una composizione denominata *pasta* » *veneta* onde fabbricare qualunque specie di pietre o » perle per farne lavori di ornamento e di fregio. »

N.° 194. N.° 29998–3646.

A *Schmidt Filippo* cessionario di *Mayer Biagio*: proroga di due anni concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 5 settembre 1832, come da dispaccio aulico 31 agosto 1836 n.° 23187–1900, pel miglioramento « nella fabbricazione de' chiodi. »

N.° 195. N.° 30287–3692.

A *Pregler Giuseppe* calzolajo in Vienna per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 25 luglio 1836 e da aulico dispaccio 21 agosto detto n.° 20874–1703, pel miglioramento « nella fab- » bricazione di stivali e scarpe per ambi i sessi. »

N.° 196. N.° 30287–3692.

A *Klapka Giuseppe* a Temeswar, rappresentato da *Schmid H. D.* agente di commercio in Vienna, per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 25 luglio 1836 e da dispaccio aulico 21

agosto detto n.° 20874–1703, pel miglioramento « alla » cassa olandese di mescolanza: questo apparecchio può » essere usato per mescere materie già ridotte in pol- » vere oppure ridotte in istato di fluidità. »

N.° 197. N.° 30287–3692.

A *Theyer Francesco* socio di commercio di Theyer in Norimberga ed in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 luglio 1836 e da aulico dispaccio 21 agosto detto n.° 20874–1703, per l' invenzione ed il miglioramento « di una lega onde fabbricare qualunque specie di sigillo » per carta pressochè insolubile. »

N.° 198. N.° 30287–3692.

A *Schwarz Giacomo* tornitore di oggetti di madreperla a Vienna per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 25 luglio 1836 e da dispaccio aulico 21 agosto detto n.° 20874–1703, pel miglioramento « nella fabbricazione di oggetti di tartaruga » e corno, per cui vi s'introducono ornamenti in legno » e metallo. »

N.° 199. N.° 30468–3706.

A *Tanbeles Isacco* di Praga fabbricatore di cappelli di seta: proroga di un anno concessagli il 26 agosto 1836 per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 26 agosto 1831, come da aulico dispaccio 6 settembre 1836 n.° 23626–1932, per l' invenzione « di servirsi della » bambagia in vece della lana pecorile per mischiarla » col pelo di lepre. »

N.° 200. N.° 30471–3707.

A *Flekles Samuele* negoziante domiciliato in Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 5 agosto 1836 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21972–1808, per l' invenzione ed il miglioramento « dei così detti bagni russi ad aria ed a vapore. »

N.° 201. N.° 30471–3707.

A *Mälzel Leonardo* macchinista musicale di corte e di camera a Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 5 agosto 1836 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21972–1808, per l' invenzione ed il miglioramento « di un così detto *lancia-* » *tore musicale delle dita*, per cui sonando un istro- » mento musicale viene prodotta alle dita in poco tempo » un' elasticità maggiore che non si ottenga coll' esercizio » solo di più anni. »

N.° 202. N.° 30471–3707.

A *Biglioli Ignazio* in Bergamo per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 agosto 1836 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21972–1808, pel miglioramento « nella fabbrica- » zione di ventagli mediante macchinismo. »

N.° 203. N.° 30471–3707.

A *Zang Francesco* in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale

5 agosto 1836 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21972-1808, per l'invenzione « di una lampada che consuma » pochissimo olio, e la cui fiamma può essere accre- » scinta e diminuita a piacere. »

N.° 204. N.° 30471-3707.

A *Ripamonti Carpano Paolo* negoziante in Milano per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 5 agosto 1836 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21972-1808, per l'invenzione « di fabbri- » care ostie ed *obbiadini* di pasta d'ogni dimensione e » colore. »

N.° 205. N.° 30471-3707.

A *Ratti Giuseppe Antonio* in Milano per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 5 agosto 1836 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21972-1808, per l'invenzione « d'imitare l'oro quasi » al vero mediante la combinazione di varj metalli. »

N.° 206. N.° 30471-3707.

A *Harn Enrico* sellajo in Hernals presso Vienna per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 5 agosto 1836 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21972-1808, pel miglioramento « nella » fabbricazione delle ombrelle, avendo introdotta una » molla d'acciajo, per la quale l'asta o bastone dell'om- » brella è fatto più forte e resistente alla violenza dei » venti, di manici di composizione che non romponsi,

» di bastoni d'osso di balena, per cui riescono pieghe-
» voli e difficilmente si rompono, e di guaine di pelle
» inverniciate per le ombrelle e bastoni, per cui si
» possono le medesime riporre in tasca. »

N.° 207. N.° 30471–3707.

A *Sordelli Luigi* negoziante di cristalli in Milano per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 5 agosto 1836 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 21972–1808, per l'invenzione « nella fabbrica di vasi d'ogni grandezza e forma con ornati e » figure, non che di portaoriuoli da pendolo somiglianti » a quelli di bronzo dorato, vasellami ed altri utensili » al pari della più fina porcellana. »

N.° 208. N.° 31817–3902.

A *Kuhn Agostino* di Vienna: proroga di un altro anno concessagli il 12 settembre 1836 per l'esercizio del privilegio accordatogli il 23 agosto 1830, come da dispaccio aulico 21 settembre detto n.° 25004–2022, per un miglioramento « nella fattura degli abiti da uomo. »

N.° 209. N.° 31818–3903.

A *Schleindl Giuseppe* di Linz: proroga di due anni accordatagli il 26 agosto 1836 per l'esercizio del biennale privilegio da esso ottenuto il 21 luglio 1834, come da aulico dispaccio 18 settembre detto n.° 23678–1939, per l'invenzione « nel fabbricare sapone. »

N.° 210. N.° 32564-3991.

A *Simone Gustavo*, capo dell'istituto litografico di Simon C. A. a Vienna, Bürgerspital n.° 7: proroga di tre anni concessagli il 12 settembre 1836 per l'esercizio del privilegio accordatogli il 23 settembre 1832, come da aulico dispaccio 25 settembre 1836, n.° 25002-2021, per l'invenzione « di stampare disegni litografici » sopra tela preparata per dipinti ad olio della gran- » dezza di sei sino a sette piedi e finirli presto, ele- » gantemente e durevolmente con colori ad olio. »

N.° 211. N.° 32831-4023.

A *Hittorff Giacomo Ignazio* architetto, rappresentato dal dottore *Horniker* avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1118, per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1836 e da aulico dispaccio 18 settembre detto n.° 23678-1909, per l'invenzione ed il miglioramento « nella co- » struzione del pianoforte, essendo le corde metalliche » sottoposte all'effetto di una molla per conoscere me- » diante un indice e col solo ajuto dell'occhio il grado » di stringere o rallentare le corde, e quindi anche la » destinazione delle medesime negl'istromenti musicali. » Le punte di ferro sono rimpiazzate da madreviti » che agiscono in direzione diritta tirando o rilasciando » le corde. »

N.° 212. N.° 32831-4023.

A *Hesgraner Sigismondo* in Vienna n.° 461 per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1836 e da aulico dispaccio 18 settembre detto n.° 23678-1909, pel ritrovato « di un

» metodo di lavare e purgare i cascami di seta, per » cui riescono più netti e meno costosi e richiedono » minor tempo per pettinarli e filarli. »

N.° 213. N.° 32831–4023.

A *Leynolf Ignazio* e *figlio* a Poysdorf n.° 168 per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1836 e da aulico dispaccio 18 settembre detto n.° 23678–1909, pel miglioramento « intorno alle ruote sulle quali cade l'acqua » in cima, le cui pale sono di latta di ferro e fermate » in un modo particolare, per cui occorrono minori ri» parazioni che quando le pale sono di legno, d'altronde » ritengono maggior quantità d'acqua e la scaricano » più facilmente. Essendo le medesime più leggiere e con» tenendo esse maggior quantità d'acqua, comunicano » uno slancio più forte alla ruota, e non imbevendo, nè » perdendo la quantità d'acqua ricevuta, nasce maggior » uniformità di forza e di celerità. »

N.° 214. N.° 32831–4023.

A *Myllius Adolfo* tenente a Vienna, Wieden n.° 122 e *Rutte Adolfo* meccanico pure a Vienna, Wieden n.° 100, per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1836 e da aulico dispaccio 18 settembre detto n.° 23678–1909, pel miglioramento « delle armi da fuoco ad ago di canne » internamente lisce e con patrone lisce. Il fucile ha » una bella apparenza e facilmente si decompone e si » ricompone. La leva acquista miglior forma e colloca» mento, venne semplificata la stanga di leva e la cassa » della molla costrutta in guisa che con vite si ferma

» alla canna, per cui si leva con un sol tratto tutto il » congegno tanto delle armi ad una canna, quanto di » quelle a due. Il grilletto opera con somma facilità, e la » serratura previene lo sparo all' improvviso, e piutto» sto si rompe il grilletto che cagionare lo sparo. An» che la cassa è fabbricata più solida e le patrone rie» scono più lisce e radunano meglio la munizione. »

N.° 215. N.° 32831–4023.

A *Schleindl Giuseppe* fabbricatore di sapone a Linz n.° 257 per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1836 e da aulico dispaccio 18 settembre detto n.° 23678–1909, per l' invenzione ed il miglioramento « dell' apparecchio » atto a fondere candele privilegiato il 21 luglio 1834, » con cui viene impedito che nella stagione calda il sego » non passi. »

N.° 216. N.° 32831–4023.

A *Pfaff Giuseppe* chiavajuolo a Vienna, Altlerchenfeld n.° 9, per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1836 e da aulico dispaccio 18 settembre detto n.° 23678–1909, per l' invenzione « di fabbricare mediante una macchina » de' bottoni di varie materie e di metallo, che attac» cati agli abiti difficilmente si staccano, giacchè il refe » non soffre l' attrito. Questi bottoni sono più durevoli » de' consueti e difficilmente pendono in giù servendo» sene per molto tempo. Colla medesima macchina si » fabbricano anche de' bottoni con crune e meglio che » prima. »

N.° 217. N.° 32831–4023.

A *Gebhard Gio. Paolo* xylografo a Wiener-Neustadt per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1836 e da aulico dispaccio 18 settembre detto n.° 23678-1909, per l' invenzione « di fabbricare carte da giuoco che hanno » una particolare nettezza e purezza di colori, e che » mediante un apparecchio vantaggioso acquistano un » bellissimo aspetto. Queste carte vengono fabbricate » con molta lestezza e costano meno delle consuete. »

N.° 218. N.° 32831–4023.

A *Marchand Alessandro* negoziante in Aquisgrana, rappresentato da *Melzer Francesco* fabbricatore di cembali in Vienna, Mariahilf n.° 9, per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1836 e da aulico dispaccio 18 settembre detto n.° 23678–1909, per l' invenzione ed il miglioramento « delle vie di ferro movibili applicabili a qualunque carriaggio senza eccezione e sulle strade consuete. I legni forniti di questo apparecchio possono servire anche in città, essendo suscettibili di qualunque voltata. Possono essere messi in movimento dal vapore o da cavalli, e due cavalli possono condurre un peso per quattro cavalli. Questi carriaggi procedono facilmente, non urtano e rendono superflue le strade di ferro stabili. »

N.° 219. N.° 32881–4023.

A *Di Rigel Antonino Pietro* architetto a Vienna, Jägerzeile n.° 48; per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 agosto 1836 e da aulico dispaccio 18 settembre detto n.° 23678–1909, per l'invenzione ed il miglioramento « intorno » alle macchine a vapore composte d'una sola ruota » volante antivibrale, quindi tutte le altre parti sono » inutili, tranne il generatore. Queste macchine sono » più semplici, meno costose, richiedono minori ripa» razioni, più facilmente si possono trasportare, occu» pano poco spazio, hanno la forza di 100 cavalli e » possono essere fabbricate e riparate da qualunque ma» gnano. La forza impulsiva è maggiore che nelle altre » macchine, possono essere fabbricate e riparate ove » si sia. »

N.° 220. N.° 34225–4217.

A *Pink Anna* in Vienna cessionaria di *Drostik Tomaso*: proroga di altri tre anni concessale il 23 settembre 1836 per l'esercizio del privilegio accordato il 24 marzo 1836 al *Drostik*, come da dispaccio aulico 10 ottobre 1836 n.° 26203–2095, per l'invenzione « d'una mac» china che apporta un modo più spedito di rigare la » carta per musica, per uso scolastico, ecc. »

N.° 221. N.° 34689–4265.

A *Friedlieb* dottor *Ferdinando Runge* di Berlino professore di tecnologia a Breslavia e ad *Ebers Giorgio Maurizio* banchiere in Berlino, rappresentati da *Ebers Odoardo*

possidente in Vienna, per anni quindici, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1836 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 24618-1990, pel ritrovato « di un metodo poco costoso per » separare la sostanza compatta di cera, d'olio di pal- » ma o sevo, conosciuta sotto il nome di acido stearin, » dall'acido fluido oleoso denominato acido oleim, ser- » vendosi della prima per fabbricare candele, della se- » conda per sapone. »

N.° 222. N.° 34689-4265.

A *Reithofer Giuseppe* fabbricatore di bretelle elastiche in Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1836 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 24618-1990, pel miglioramento « nella manipolazione della gomma elastica » mediante due macchine, colle quali un solo lavora- » tore taglia su l'una 60 libbre di nastri di gomma ela- » stica al giorno, e sull'altra 30 libbre di fili di detti » nastri. »

N.° 223. N.° 34689-4265.

A *Martini Giorgio* pittore e *Schweitzer Lodovico* computista a Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 5 settembre 1836 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 24618-1990, per l' invenzione « di stampare con tutta nitidezza delle in- » cisioni sulla inverniciatura della porcellana e darvi » qualsivoglia colore. »

N.° 224. N.° 34689-4265.

A *Breck Anna* di Vienna per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 5 settembre 1836 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 24618-1990, per l'invenzione « d'una pomata applicabile al » volto, la quale rileva la bianchezza del colorito. »

N.° 225. N.° 34689-4265.

A *Zang Francesco* di Vienna per due anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 5 settembre 1836 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 24618-1990, pel miglioramento « d'una lampada » economica ad olio con fiamma pura e senza odore. »

N.° 226. N.° 34689-4265.

A *Berninzone Francesco* per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 5 settembre 1836 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 24618-1990, pel miglioramento « nella fabbricazione del sot-» tocarbonato di piombo, il quale ottiensi con maggiore » prestezza, sicurezza e semplicità che per lo addietro, » riesce meno costoso, più netto, compatto, bianco e » durevole. »

N.° 227. N.° 34689-4265.

A *Huffzty Carlo* fabbricatore di tegole a Mariaschein presso Töplitz per cinque anni, come da determinazione

dell' imp. regia camera aulica generale 5 settembre 1836 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 24618–1990, pel miglioramento « nel fabbricare tegole e tubi pei condotti » d'acqua compressi risparmiando tempo e combustibili. »

N.° 228. N.° 34689–4265.

A *Harrisson Tomaso* possidente in Londra, rappresentato da *Schmid H. D.* a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 5 settembre 1836 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 24618–1990, pel miglioramento « del processo pri- » vilegiato il 4 ottobre 1834 di fabbricare con prestezza » e senza pericolo della vità il sottocarbonato di piombo » coll' uso di agenti chimici non stati fino al presente » ad esso processo applicati. »

N.° 229. N.° 34977–4292.

A *Seidan Giovanni* di Vienna: proroga di tre anni accordatagli l' 8 ottobre 1836 per l' esercizio del privilegio da lui ottenuto il 15 settembre 1834, come da dispaccio aulico 14 ottobre 1836 n.° 27266–2166, pel ritrovato ed il miglioramento « di fabbricare più fine e » più nette le stoffe di lana, di seta e di cotone im- » presse di colori simili al ricamo. »

N.° 230. N.° 35414–4352.

A *Schmeer Augusto* calderajo a Teschen per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 settembre 1836 e da dispaccio

aulico 10 ottobre detto n.° 26914-2135, pel miglioramento « delle macchine a vapore per la fabbricazione » d'acquavite, in forza del quale si risparmia notabilmente nel combustibile; l'apparecchio (compresavi » la caldaja dei pomi di terra) affina dalle 17 alle 20 » volte nello spazio di 12 a 14 ore; si ottiene in generale uno spirito puro, senza colore od odore di » sorta e della forza dei 35 ai 36 gradi; non occorre » che un piccolo spazio pel collocamento della macchina, la quale è di una semplice costruzione e ne facilita di molto la manipolazione. »

N.° 231. N.° 35414-4352.

A *Knoll Carlo* negoziante a Carlsbad per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 settembre 1836 e da dispaccio aulico 10 ottobre detto n.° 26914-2135, pel ritrovato « di » fabbricare scatole composte di pelle e cartone in vece » delle consuete fatte soltanto di carta pesta. »

N.° 232. N.° 35414-4352.

A *Dutemple Lodovico Francesco* meccanico a Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 settembre 1836 e da dispaccio aulico 10 ottobre detto n.° 26914-2135, per l' invenzione ed il miglioramento « di stampare stoffe » di lino con lastre di legno incise, per cui la stampa » risulta più precisa e con minore materia colorante » che non avvenisse in addietro. »

N.° 233. N.° 35414–4352.

A *Boyden Guglielmo P.* di Newyork, rappresentato da *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* dimorante in Vienna, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 30 settembre 1836 e da dispaccio aulico 10 ottobre detto n.° 26914–2135, pel ritrovato e miglioramento « nella fabbrica» zione del ferro ed acciajo, per cui gli oggetti rie» scono sensibilmente a minor prezzo e non vi occor» rono le fornaci di fusione. »

N.° 234. N.° 37289–4616.

A *Wiese Enrico* praticante di concetto presso l' amministrazione camerale della Bassa Austria per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre 1836 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 27830–2201, pel miglioramento « del metodo » di spaccare le ossa di balena con risparmio di com» bustibile e rendendo superfluo l' uso di più coltelli, » atteso un apparecchio al coltello inserviente alla spac» catura. »

N.° 235. N.° 37289–4616.

A *Leschak Francesco* e *Perelli Davide* negozianti in Milano per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 13 ottobre 1836 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 27830–2201, pel ritrovato « di rendere impermeabili, però senza impedire » il passaggio dell' aria, tutte le specie di stoffe sode » di lana pecorile, di cotone, di refe, ecc. » .

N.° 236. N.° 37289–4616.

A *Krupnik Matteo* falegname in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 13 ottobre 1836 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 27830–2201, pel miglioramento dell' invenzione « delle sedie a bracciuoli inodorifere ad uso di comode » privilegiate nel 1832. Queste sedie si possono ridurre » in forma di letto, di divano o canapè, possono essere » rialzate ed abbassate a piacere di chi ne usa, il quale » può pure muoversi su di esse da un luogo all' altro, » oltre alla facilità di perfettamente pulire il vaso contenente gli escrementi. »

N.° 237. N.° 37289–4616.

A *De Angeli Giovanni Carlo* negoziante di cera a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 13 ottobre 1836 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 27830–2201, pel ritrovato e pel miglioramento « nella fabbricazione di ogni sorta di » candele di cera mediante il vapore con metodo semplicissimo. »

N.° 238. N.° 38151–4781.

A *Schlesinger Emanuele* cessionario di *Huber Simone*: proroga di altri due anni statagli accordata per l' esercizio del privilegio dall' *Huber* ottenuto il 20 ottobre 1835, come da dispaccio aulico 10 novembre 1836 n.° 29649–2336, per l' invenzione « di una nuova composizione chimica onde fabbricar sapone. »

N.° 239. N.° 38343–4820.

A *Kassel Giovanni* di Vienna: proroga di altri due anni concessagli per l'esercizio del privilegio accordatogli il 27 ottobre 1831, come da aulico dispaccio 11 novembre 1836 n.° 29800–2346, per l'invenzione « della » macchina *accenditoja*, la quale caricata somministra » del gas per un anno ancorchè se ne serva della me» desima cento volte al giorno. »

N.° 240. N.° 37940–4720.

Ad *Odlizek Giovanni* sarto in Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1836 e da aulico dispaccio 2 novembre detto n.° 28704–2256, pel miglioramento « nel fare abiti, consistendo nel fornire di una stoffa » forte elastica i siti dei bottoni, delle bottoniere e gli » angoli delle saccocce, per cui si evita la loro rottura. »

N.° 241. N.° 37940–4720.

A *Siebert Federico* fabbricatore di stoffe di seta in Vienna per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1836 e da aulico dispaccio 2 novembre detto n.° 28704–2256, per l'invenzione « di una specie di stoffa denominata » *gurten-struck* di lino, di lana pecorile o di cotone e » di diversi colori. Questa stoffa serve per fabbricare » stivali e scarpe, è più forte della pelle, ha un bello » aspetto, è elastica, non forma pieghe, è da racco-

» mandarsi per calzare piedi che soffrono per la consueta
» calzatura, ed è meno costosa delle altre stoffe di questa
» specie. »

N.° 242. N.° 37940-4720.

A *Trentsenstk Giuseppe* litografo in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1836 e da aulico dispaccio 2 novembre detto n.° 28704-2256, per l' invenzione « di riscaldare, mediante un semplice apparecchio,
» entro un minuto e con pochissima spesa sei lenzuola
» ad un letto grandissimo, di conservare cataplasma con
» calore sempre eguale, e di asciugare subito la bian-
» cheria appena lavata. »

N.° 243. N.° 37940-4720.

A *Hepp Federico* fabbricatore di macchine di ferro in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1836 e da aulico dispaccio 2 novembre detto n.° 28704-2256, pel miglioramento « della macchina inserviente a cimare
» gli scialli e tutte le specie di panno senza rischio di
» farvi de' buchi e dante ogni sorta di mobilità alla
» macchina stessa. »

N.° 244. N.° 37940-4720.

A *Meissner Ignazio* chimico tecnico e *Hübler Ignazio* tornitore in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22

ottobre 1836 e da aulico dispaccio 2 novembre detto n.° 28704-2256, per l'invenzione « di apparecchi ad » uso di lampade ferme e movibili. Assomigliansi tali » specie di lampade ad un candelliere colla candela, » sono riempite d'olio ed hanno internamente una cor- » rente d'aria, non che uno stoppino vuoto incombusti- » bile, il quale per mezzo di una vite viene alzato ed » abbassato a piacere. Queste lampade danno una chiara » luce, sono economiche, non ispandono fumo, nè va- » pore e possono essere fabbricate con ogni sorta di » metallo colle forme volute perchè si abbiano a collo- » care sulle tavole, alle pareti, ecc. Quelle che servono » come lampade movibili per carrozze o per uso di » chi cavalca, caricate egualmente di olio, hanno esse » pure lo stoppino incombustibile, spandono la luce » assai lontana, e venendo rovesciato il legno od il ca- » valcatore, la fiamma continua ad ardere. »

N.° 245. N.° 37940-4720.

A *Diez Ernesto* fabbricatore di biacca e *Diez Augusto* chimico in Carinzia per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1836 e da aulico dispaccio 2 novembre detto n.° 28704-2256, pel miglioramento « della fabbricazione » del carbonato di piombo. Il piombo metallico di qual- » sivoglia quantità in lamine e granelli viene sciolto » con processo freddo ed umido in 11 ore di lavoro, » indi precipitato con piombo acido carbonico chimica- » mente puro mediante l'acido carbonico gasiforme, » sviluppato dalla vite idranlica d'Archimede e purgato » con un apparecchio particolare. Questo prodotto si

" distingue per la purezza chimica, per la finezza, per " la bianchezza costante, pel corpo che contiene e per " lo specifico, per cui è idoneo alle lacche finissime, " alla pittura ed a qualunque uso tecnico ed economico. "

N.° 246. N.° 37940–4720.

A *Fuchs Alessandro* legatore di libri a Smichow presso Praga per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1836 e da aulico dispaccio 2 novembre detto n.° 28704–2256, per l' invenzione " di stampare de' ritratti sulla stoffa " di seta e coperta di foglie d' oro e d' argento. "

N.° 247. N.° 40023–5082.

A *Schlegel Giuseppe* e *Müller Antonio* impiegato alle miniere di Wolfenberg in Carinzia per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1836 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 30167–2365, per l' invenzione " di fab- " bricare nei soliti forni di riverbero una bonissima ed " eguale qualità d' acciajo, come ottiensi nel consueto " modo, da qualunque specie di ferro crudo, serven- " dosi tanto della legna, quanto del carbon fossile. "

N.° 248. N.° 40023–5082.

A *Schopp Antonio* fabbricatore di armoniche in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1836 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 30167–2365, per l' invenzione ed il miglioramento " nella fabbricazione di una

» specie d'armonica, detta oboe metallico, fatta di me-
» talli con linguetta pure di metallo, di corno, di avo-
» rio, di legno di bosso o di ebano. Il ritrovato pre-
» senta quasi una nuova specie d'istromento di forma
» e intonazione particolare quasi somigliante però al-
» l'oboe. Esso si distingue per la sicurezza dell'in-
» tonazione, per un bell'aspetto e per la facilità nel
» dirigere la tastatura in tutt'i tuoni, semituoni e tuoni
» interi e di applicarvi il fiato, per cui sono tolti
» ogni sforzo di petto e l'incomodo movimento della
» bocca. La costruzione di metallo è più durevole; l'or-
» ganismo però può esservi introdotto anche di legno
» senza alterare l'intonazione, ed in tal caso l'istro-
» mento riesce meno costoso. Altro vantaggio presenta
» questo stromento, quello della situazione di tutte le
» chiavi, anzichè a diritta, a sinistra in linea parallela,
» e queste si possono comprimere senza occasionare il
» minimo disordine. »

N.° 249. N.° 40023-5082.

A *Demuth Carlo* fabbricatore di lampade ed oggetti di latta a Fünfhaus presso Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1836 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 30167-2365, pel miglioramento « del gas d'illumi-
» nazione e dei relativi apparecchi. Il carbonato che
» risulta dalla conosciuta fabbricazione del gas acido
» carbonico oleoso di resine o sostanze simili viene
» contemporaneamente ridotto in gas idrogeno carboniz-
» zato in massa, onde condurlo per mezzo di tubi ser-
» vendosi della medesima qualità di materiale, e riesce

» purissimo e lucidissimo. La macchina di purgazione
» è costrutta in guisa che il gas percorre un maggiore
» spazio che non avveniva per lo passato senza bisogno
» di maggiore compressione, per lo che riesce più lu-
» cente. Le cisterne de' recipienti del gas sono più con-
» venienti e meno costose delle esistenti, lo che pure
» verificasi de' tubi conduttori di vetro. »

N.° 250. N.° 40023-5082.

A *Schmidbauer Giuseppe* meccanico di Hankengell in Baviera, rappresentato da *De Gretzmiller Adolfo* agente aulico in Vienna, per anni quindici, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1836 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 30167-2365, per l' invenzione « di una macchina idrostatica,
» idraulica, meccanica di forza universale, nella quale
» è applicato il principio del grande aumento della
» compressione dell' acqua o di altri fluidi secondo de-
» terminata proporzione dimensionale, onde mettere in
» movimento un meccanismo originale senza l' uso della
» ruota a slancio, per cui ne risulta una forza meno
» pericolosa e meno costosa, la quale supera la forza
» del vapore. È applicabile a tutti i congegni possibili
» meccanici, idrostatici, idraulici ed areostatici, e spe-
» cialmente al movimento di navigli in mare e sui fiu-
» mi e de' carriaggi d' ogni specie. »

N.° 251. N.° 40023-5082.

A *Guggenberger Carlo Ferdinando* negoziante a Pesth, rappresentato da *Porsch Giorgio* negoziante in Vienna,

per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1836 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 30167–2365, per l' invenzione « di una strada di ferro che gira intorno a » sè, per mezzo della quale si trasportano gran pesi » mediante cavalli o la forza del vapore, tanto salendo, » quanto discendendo i monti nella stessa guisa come » se fossero in pianura. Siffatto congegno può essere » applicato a qualsivoglia carro senza rilevanti cambia- » menti; ogni vetturale può maneggiarlo, ed ogni fabbro- » ferrajo ripararlo. »

N.° 252. N.° 40023–5082.

A *Di Sonnenthal* barone *Giuseppe Antonio* ingegnere a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1836 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 30167–2365, per l' invenzione « di mettere insieme due o tre leve » di speciale costruzione ed applicate ad un naviglio, » per cui applicatavi una macchina a vapore od altra » forza il naviglio costrutto di legno o di ferro sem- » plice o doppio viene spinto innanzi e con minor » forza che occorre per una ruota a remi, di modo » che una macchina a vapore della forza di otto ca- » valli produce il medesimo effetto di una macchina » di venti cavalli, per ciò occorre minor quantità di » combustibile. Un naviglio in tal guisa costrutto naviga » sopra qualunque fiume, costa meno d'ogni altra barca » a vapore e può specialmente servire come naviglio » conduttore. »

N.° 253. N.° 40023-5082.

A *Wurm Carlo* oriolajo a Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1836 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 30167-2365, per l'invenzione « della costru-
» zione dei così detti oriuoli di equilibrio con indici,
» a che sono idonei tanto gli oriuoli particolarmente
» costrutti, quanto qualunque siasi altro oriuolo a pen-
» dolo o da saccoccia di poca forza impulsiva, che come
» oriuoli da stanza colla sfera di alcuni piedi e di dia-
» metro non occupano alcuno spazio, tranne la sfera,
» il loro corso procede regolarmente e costano meno
» degli altri oriuoli per pareti. »

N.° 254. N.° 40023-5082.

A *Wagenmann Carlo Cristiano* dottore di filosofia ed intraprenditore di fabbriche in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1836 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 30167-2365, pel miglioramento « degli
» apparecchi atti all'evaporazione, 1.° combinando dei
» tubi ed altri oggetti, con cui produce mediante l'elasti-
» cità de' vapori d'acqua uno spazio d'aria rarefatta in
» un modo finora sconosciuto; 2.° producendo con
» apposito apparecchio una forte rarefazione d'aria per
» l'oggetto medesimo con vapori poco tesi; 3.° combi-
» nando in modo particolare una caldaja a vapore con
» una caldaja di evaporazione, servendosi contempora-
» neamente del fuoco proveniente dalla prima e dei
» vapori impiegati per la rarefazione dell'aria senza

» escludere però un fuoco particolare per la padella di » evaporazione quando sia trovato necessario; 4.° rego- » lando il fuoco in un modo particolare per le caldaje » d'ogni specie da risultarne maggiore economia di com- » bustibile ed il totale consumo del medesimo indipen- » dentemente dalle correnti d'aria nella gola del cam- » mino. »

N.° 255. N.° 40024-5083.

A *Macovitz Carlo* di Vienna per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 novembre 1836 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 30447-2391, pel ritrovato « di un meccanismo » per la macinazione de' grani mediante molini a vapore, » servendosi di una ruota dentata situata orizzontal- » mente, per la quale mettendosi in movimento eguale » e non interrotto da quattro ad otto palmenti siffatti » molini non vengono interrotti da influenze elementari » e forniscono per tutto l'anno la richiesta quantità di » farina. »

N.° 256. N.° 40024-5083.

Ad *Olander Beniamino* negoziante a Bielitz nella Slesia austriaca per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 novembre 1836 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 30447-2391, pel miglioramento « degli apparecchi da distillare be- » vande spiritose. Con una sola distillazione vien pro- » dotto uno spirito più forte che non si abbia col » triplice processo in corso. Si consegue per tal ma- » niera risparmio di tempo e di combustibile, resta

» tolta l'evaporazione dello spirito, e la mischia non
» prende l'abbruciato. L'acquavite destinata per farne
» rosolj con tal mezzo ottenuta, ancorchè fosse cavata
» da' pomi di terra, risulta priva di qualunque sapore
» secondario, e venendo gl' ingredienti soltanto traspor-
» tati in un semplice intermedio, ne emerge un liquore
» purissimo contenente un aroma assai fino. »

N.° 257. N.° 40024–5083.

A *Glanz Giuseppe* proprietario di una fabbrica di bronzi e di oggetti di ferro in Venezia per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 novembre 1836 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 30447–2391, pel miglioramento « delle lampade
» ad argand. Consiste esso in un apparecchio, pel quale
» ogni vetro, sia alto o basso, può essere collocato in
» guisa che sia esattamente adattato alle lampade, lo
» che massimamente influisce ad avere una fiamma
» buona e chiara. »

N.° 258. N.° 40024–5083.

A *Nagy Giuseppe* cappellajo sotto la firma *Nagy* e *Benoit* a Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 novembre 1836 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 30447–2391, per l' invenzione » di fabbricare di feltro o seta cappelli
» da uomo, i quali si possono facilmente piegare e ria-
» prire con una sola compressione senza nuocere alla
» bella forma de' medesimi. Questa invenzione è utilis-
» sima pei cappelli da viaggio e per teatro. »

N.° 259. N.° 40024-5083.

A *Demuth Carlo* fabbricatore di lampade e di oggetti di latta a Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 novembre 1836 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 30447-2391, per l' invenzione « di una macchina atta a filtrare » caffè o the, entro la quale l' acqua con un grado di » calore assai più forte di quello che risulta dalle preesi» stenti simili macchine cade sopra il caffè stesso o the. » Lo staccio di filo d' oro, d' argento o d' ottone inar» gentato da dove passa la bevanda è sempre netto, » non vi si attacca ruggine o verde di rame, e in ogni » modo lordandosi facilmente si pulisce. Colla macchina » in discorso si fa il caffè od il the più presto che colle » consuete, e nel medesimo tempo vi si riscalda anche » il fior di latte. »

N.° 260. N.° 40143-5098.

A *Wölbel Francesco* di Grätz: proroga di un altro anno accordatagli per l' esercizio del privilegio da esso ottenuto il 20 novembre 1835, come da aulico dispaccio 25 novembre 1836 n.° 30783-2421, per l' invenzione « di » una macchina illuminante che resta in aria sospesa » per determinato tempo illuminando i sttoposti monti, » piani e le valli. »

N.° 261. N.° 40144-5099.

A *Sartorius Federico* negoziante in Vienna: proroga di un altro anno concessagli per l' esercizio del privilegio stato al medesimo accordato l' 8 novembre 1834,

come da dispaccio aulico 25 novembre 1836 n.° 30932–2446, per l'invenzione « dell' apparecchio per bagni » denominato apparecchio di Sartorius. »

N.° 262. N.° 40145–5100.

A *Bienert Francesco* negoziante ad Oberkreibitz in Boemia: proroga di anni cinque dallo stesso ottenuta per l'esercizio del privilegio statogli accordato il 25 aprile 1832, come da dispaccio aulico 25 novembre 1836 n.° 30933–2447, per l'invenzione « di casse ar- » moniche, le quali applicate ad istromenti musicali » producono de' tuoni di maggiore chiarezza ed armo- » nia di quelle già in uso. »

N.° 263. N.° 40916–5225.

A *Pappafava Marsilio* di Venezia: proroga di altri cinque anni accordatagli per l'esercizio del privilegio dallo stesso ottenuto il 23 luglio 1832, come da aulico dispaccio 1.° dicembre 1836 n.° 31474–2473, pel ritrovato « del meccanismo denominato macchina idro- » pneumatica inserviente da sè sola a qualunque uso, » al quale vennero finora impiegate individualmente e » separatamente tutte le macchine di questa specie. »

N.° 264. N.° 40917–5226.

All' imperiale regia impresa privilegiata per l' illuminazione a gas in Vienna: proroga di un altro anno alla

medesima concessa per l'esercizio del privilegio esclusivo dalla stessa ottenuto il 14 novembre 1835, come da dispaccio aulico 1.° dicembre 1836 n.° 31475–2474, per l'invenzione ed il miglioramento « d'illuminare » col gas perfezionato. »

N.° 265. N.° 41549–5310.

A *Mösslinger Francesco* di Vienna: proroga di un altro anno statagli concessa il 22 novembre 1836 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 13 novembre 1833, come da dispaccio aulico 6 dicembre 1836 n.° 31473–2476, pel ritrovato « di fabbricare sfere di » oriuoli di latta con laminette d'oro o d'argento, ap» plicandovi disegni compressi, incisi, puntati, ecc. ed » anche a colori. »

N.° 266. N.° 41550–5311.

A *Sammer Gioachimo* di Vienna: proroga di anni quattro accordatagli il 22 novembre 1836 per l'esercizio del privilegio statogli concesso il 18 maggio di detto anno, come da dispaccio aulico 6 dicembre 1836 n.° 41550–2475, per l'invenzione « di un apparecchio » onde riporvi gli avvisi, le notificazioni, ecc. da pub» blicarsi. »

N.° 267. N.° 41551–5312.

A *Reithoffer Giovanni Nepomuceno* ed *Eduardo*: proroga di due anni da essi ottenuta il 22 novembre 1836

per l'esercizio del privilegio originariamente a loro accordato unitamente a *Partscher Agostino* il 17 novembre 1831, e del quale attualmente sono soli proprietarj i suddetti *Reithoffer*, come da aulico dispaccio 6 dicembre 1836 n.° 31543–2484, pel miglioramento « della » gomma elastica da usarsi per ogni specie di vestiario. »

N.° 268. N.° 41552–5313.

List Clemente di Vienna: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio concessogli il 31 dicembre 1835, come da dispaccio aulico 6 dicembre 1836 n.° 31901–2506, pel preteso miglioramento « degli apparecchi di » gas idrogeno. »

N.° 269. N.° 41553–5314.

Schmidt Carlo: rinuncia spontanea al privilegio accordatogli il 14 maggio 1836, come dall'aulico dispaccio 6 dicembre detto n.° 31477–2477, per l'invenzione « di » comprimere sul guscio di tartaruga e sul corno qua- » lunque metallo, non che madreperla. »

(N.° 107.) *Descrizione dell'essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 21 della sovrana patente 31 marzo 1832, in libertà d'ognuno il porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 37. N.° 17824-2231.

Ditta Phoris in Vienna: carro di nuova costruzione, sul quale si caricano comodamente le legne o merci pesandole e conducendole al luogo destinato, privilegiato il 10 marzo 1822.

La cassa del carro a due ruote è appesa ad un perno a due angoli retti su due punti opposti, in guisa che può aggirarsi intorno ai medesimi come un carro da rovesciarsi; il punto di gravità della cassa trovasi più dietro a questo perno. Sul dinanzi al timone v'ha un braccio movibile con una piccola ruota, di modo che il carro senza che vi siano attaccati i cavalli può essere collocato sopra tre ruote e mosso; si aumenta poi l'utilità del medesimo caricando o scaricando le merci o pesandole sulle stadere a ponte. La parete superiore e posteriore della cassetta forma dei coperchi chiusi a guisa di trappole.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936-1053.)

N.° 38. N.° 17824-2231.

Pfeiffer Carlo negoziante di pelli in Vienna: macchina per apprettare la pelle privilegiata il 28 settembre 1827.

Questa macchina messa in movimento da uomini, da animali o dal vapore, ecc. è composta di una tavola sulla quale (movendo mediante un sistema di leva la bolla di vetro attaccata ad una stanga verticale) la pelle tesa entro un telajo e fermata con questo sopra un carro si muove successivamente innanzi. L' inventore per asciugare le pelli si serve di telai semplici di legno sui quali si fermano le medesime mediante chiodetti.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 39. N.° 17824–2231.

Werner Nicola: miglioramento intorno alla tintura in nero dei cappelli privilegiato il 28 marzo 1828.

Il processo consiste nell' aggiungere un decotto di galla al corrosivo di assodamento, per cui l'operazione riesce meglio e più presto e con maggiore risparmio di combustibili. Per purgare i cappelli dopo che sono tinti vengono collocati entro una specie di tamburo con cestelle e posti nell' acqua in guisa che l' acqua lo faccia continuamente girare. I cappelli di seta hanno per sostegno il feltro di peli poco costosi. Per purgare i cappelli pienamente delle parti coloranti si serve di un apparecchio di varie spazzole coperte di panno e di velluto, le quali agiscono sul cappello collocato sopra una forma di legno, il cui perno si muove mediante un congegno di ruote.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 40. N.° 17824–2231.

Schwarte Corrado di Vienna: nuovo metodo di tagliare a dovere tutte le specie di abiti da uomo senza prendere molte misure privilegiato il 17 aprile 1828.

L'inventore prende soltanto tre misure del corpo umano, e le applica mediante una scala numerata ad altre parti del medesimo, in tal guisa trova i punti necessarj per attivare il taglio della stoffa.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 41. N.° 17824–2231.

Di Girard Giuseppe e *Filippo*: varj miglioramenti intorno ai molini a cilindri, ed applicazione di un nuovo processo di macinazione, ed una macchina per purgare e separare le granaglie privilegiati il 21 luglio 1828.

Tanto al disopra, quanto al disotto de' cilindri orizzontali viene applicato un così detto *cavicchio* di macinazione, il cui piano laterale cilindrico circonda in parte i cilindri. Il cavicchio superiore è sempre dentato e conforme all' incavatura fra i cilindri, de' quali l' inferiore è di ferro o di legno. L' uno e l' altro conforme al modo di macinare possono essere avvicinati ai cilindri per mezzo di viti regolatrici. I cilindri si muovono mediante rulli a coregge indipendentemente l' uno dall' altro e secondo la richiesta celerità. Altra parte di questo privilegio consiste nel modo di comunicare ai buratti ruotanti un movimento scuotente, al qual fine trovasi fermata alla parte inferiore del perno o ad amendue le parti del buratto una ruota in guisa che i denti fatti a pollice da leva sdrucciolano al disopra di un dente fermato al

disotto, dal che nasce un continuo alzamento ed abbassamento del buratto. Il nuovo processo di macinatura consiste nella combinazione di varj cilindri con canellatura graduata di cilindri e piuoli. Il primo molino spezza il grano, e gli altri lo riducono in farina di diversa qualità, in semolina, crusca, ecc. Si pretende che con questo metodo la crusca si separi con maggior perfezione, per cui la farina riesce più pura e più bella che colla macinatura con pietre da molino, che più o meno triturano la crusca e la uniscono colla farina. Gli inventori applicano questo metodo anche ai molini consueti. La macchina per purgare consiste in due crivelli uniformi ruotanti; il primo ha due divisioni, il secondo quattro, le quali separano la polvere, le sementi eterogenee, i granelli di frumento grossi, medj e piccoli, ed i granelli di vecce piccole e grandi.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 42. N.° 17824–2231.

Westermayer Giovanni e *Giuseppe* in Vienna: miglioramento intorno alle carrozze privilegiato il 14 marzo 1829.

Gl' inventori in vece delle viti semplici si servono di viti doppie in tutte le parti principali della carrozza per ottenere maggior fermezza e durevolezza, ed introducendo dell' allumina bruciata e del mercurio nei cuscini del cocchio prevengono la distruzione di essi che si opera dalle tignuole.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 43. N.° 17824–2231.

Golschmidt Maurizio in Vienna rappresentato da Kattebault J. : carrozza che non può essere rovesciata, inventata da Tensile Luigi, privilegiata il 23 luglio 1829.

Questa carrozza ha una sola ruota di 6 piedi di diametro e larga 1 1/2 piede, intorno alla quale trovansi 2 diligenze e 3 *cabriolets* contenenti 30 sino a 34 persone, non che due ripostigli pendenti per collocarvi l'equipaggio e la mercanzia. Il punto di gravità di tutto il congegno è molto basso e riposa con sicurezza sulla predetta ruota. Per maggior sicurezza trovansi in fondo 4 ruotelle di ferro suscettibili di varj movimenti, le quali, essendo ben perpendicolare la ruota maggiore, poco distano dal suolo, che toccano soltanto qualora la ruota principale prendesse qualche inclinazione.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 44. N.° 17824–2231.

Cervetti Pietro Antonio : processo per imbiancare i cappelli di paglia usati privilegiato il 7 marzo 1830.

Si fanno bollire per un quarto d'ora 100 cappelli prima in una soluzione di 62 once di cremor di tartaro e 65 pinte d'acqua, poi si aggiungono 30 once di sale di cucina per farli bollire un altro quarto d'ora; si copre poi la caldaja e si leva dal fuoco per farvi raffreddare i cappelli, indi si lavano bene, si dà loro lo zolfo, come è d'uso, e finalmente s'induriscono con colla bianca e si lustrano.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 45. N.° 17824-2231.

Suddetto: nuovo processo per tingere i cappelli di paglia privilegiato il 6 marzo 1830.

Cento cappelli di paglia vengono macerati entro una soluzione bollente d'acqua e di 5 once di verderame di Marsiglia, indi lavati e bolliti per due ore entro una composizione di 12 libbre di legno di campeggio cotto nell' acqua, alla quale si aggiungono in fine 5 once di vitriolo romano, continuando la bollitura per una mezz' ora. I cappelli, dopo averli asciugati, vengono poi immersi entro una soluzione di colla di pergamena, asciugati all' ombra, sono inumiditi d'acqua e tirati con un ferro caldo finchè acquistano la lucidezza.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936-1053.)

N.° 46. N.° 17824-2231.

Albrecht Giuseppe a Niedergrund: macchina per l'apprettatura del filato di lino e cotone privilegiata il 2 giugno 1830.

Questa macchina è composta di cinque cilindri orizzontali l'uno sopra l'altro, dei quali 2 di metallo e 3 di carta, i primi, che per l'appretto possono essere rabescati, ecc., vengono riscaldati dal vapore o da pezzi di ferro caldi; tutti vengono messi in movimento mediante ruote dentate.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936-1053.)

N.° 47. N.° 17824–2231.

Aigner Engelberto, in Vienna: forza impulsiva per muovere i navigli privilegiata il 12 luglio 1830.

Questo metodo consiste nell' operazione di assorbire alternativamente dell' acqua dal fondo del naviglio mediante un congegno assorbente combinato colla compressione; tutto può essere messo in movimento da una macchina a vapore, e spingere quest' acqua con gran forza dalla parte posteriore del naviglio contro la corrente di modo che il naviglio per questo urto viene spinto innanzi.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 48. N.° 17824–2231.

Caspar Giovanni: chiodetti ad uso de' sellai privilegiati il 12 luglio 1830.

Per impedire nei chiodetti ad uso de' sellai e tappezzieri che la punta si pieghi e la testa si rompa, si aggiunge ad essi un piccolo cappello col quale si unisce la puntella mediante saldatura.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 49. N.° 17824–2231.

Kochlin Carlo e *Singer Geremia* a Jungbunzlan: apparecchio intorno ai telai privilegiato il 31 agosto 1830.

Per mezzo di questo apparecchio, consistente in una leva ed una ruota dentata viene surrogato il grimaldello ne' telai e si previene con ciò la spezzatura del vivagno, ecc.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 50. N.° 17824–2231.

Sellier e *Bellot*: miglioramento delle capsole, per cui non falla mai l'esplosione e non si spandono le schegge neppure nei fucili mal costrutti, privilegiato il 30 agosto 1830.

La cosa essenziale consiste in ciò, che le capsole sono lateralmente divise in più parti, per cui all'atto dell'esplosione i lati delle medesime si piegano soltanto senza lacerarsi.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 51. N.° 17824–2231.

Naumann Federico di Vienna: nuovo metodo di legare le lastre di metallo per coprire i tetti privilegiato il 23 febbrajo 1831.

Le lastre di zinco, ferro, latta o rame per coprire i tetti hanno da essere lunghe 3 piedi e larghe 2; dal lato più lungo a diritta ed a sinistra si applica una verghetta rotonda fornita da una parte di un cercine semplice, dall'altra di un doppio, in guisa che unendosi le lastre, il cercine semplice penetra fra i doppj, lo che rende superfluo l'uso dei chiodi: dalla parte inferiore più stretta di ogni lastra v'ha una piegatura verso la parte interna, e dalla superiore un'altra di fuori che collocandò la lastra sono fornite di due gangheri per fermarli dalla parte interna del tetto.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 52. N.° 17824–2231.

Rutz Federico di Vienna: varj miglioramenti intorno ad arnesi da caccia, privilegiati il 26 luglio 1831.

Questi miglioramenti risguardano: 1.° *i collocatori delle capsule*. Le parti delle medesime sono compresse mediante stanghe di latta o corno, e nei collocatori impulsivi si è procurato maggior sicurezza, movendole innanzi con un coperchio rotondo fornito di un margine rivoltato, e ne' collocatori senza impulso, per mezzo di una parete intermedia movibile, la quale si regola secondo l'altezza della capsula; 2.° *le misure della munizione*. Il cambiamento del volume del carico si effettua mediante una parete intermedia movibile collocata nello spazio quadrato della misura, e per mezzo di una molla si previene la stagnazione della munizione; 3.° *le misure di polvere*. La costruzione di queste è uguale a quella della munizione; per mezzo di un fondo doppio nella misura si ottiene l'intento che non vi resta alcuna parte della polvere quando la fiaschetta di essa viene introdotta storta nella canna del fucile.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 53. N.° 17824–2231.

Wenner Sebastiano: miglioramento de' cappelli di feltro privilegiato il 4 settembre 1833.

Per migliorare i cappelli di feltro si aggiunge al pelo di lepre 1/6 del così detto pelo di bissonte. Anche il feltro di coniglio o di lana fina può sodandolo essere soltanto coperto del predetto pelo di bissonte. Il color nero dei cappelli riesce più bello e più durevole se

prima i medesimi furono tinti colla scorza verde di noci. Si può nella fabbricazione de' cappelli far uso del taffettà inverniciato applicandolo sul feltro e sullo scheletro dei cappelli di seta mediante un ferro caldo. Con simile taffettà possono anche essere coperti i fili di ferro, dei quali si fa uso nei cappelli montati pe' militari. Gli stivali e le scarpe di feltro vengono resi impermeabili colla soluzione della gomma lacca, e possono al di fuori essere coperti di pelle.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936-1053.)

N.° 54. N.° 17824-2231.

Inodrow Pietro: invenzione di un istrumento musicale denominato *orchestra* privilegiata il 14 maggio 1834.

L' orchestra è una specie di pianoforte, nel quale i tuoni in vece di essere prodotti dalle corde, lo sono da molle elastiche di acciajo o di un altro metallo. Queste molle sono composte di fili di ferro piatti o rotondi, dritti o storti, ed il tuono sviluppasi, parte da ruote o leve che vellicano, e parte da martelli che vi battono contro; la costruzione della tastatura e della cassa armonica non differisce essenzialmente dalle consuete. I vantaggi presentati da questo istrumento secondo l' indicazione dell' inventore consistono nel poco volume, nella conservazione dell' accordatura e nel facile trasporto perfino in viaggio entro la carrozza. Si può però eseguirlo in scala maggiore ed in modo che vi possano suonare 4 mani, 6 e più. In tal caso l' istrumento è di figura oblunga, triangolare, quadrato o di più angoli.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936-1053.)

N.° 55. N.° 17824–2231.

Di Rapp Francesco: invenzione di assicurare le suole ed i tacchi degli stivali e delle scarpe contro il consumo privilegiata il 22 maggio 1834.

L' invenzione consiste nel collocamento paralello di strisce metalliche nelle suole fornite di punte poco elevate o d' intagli. Le suole vengono rese impermeabili mediante una soluzione di gomma elastica, e la parte interna del metallo è preservata dalla ruggine applicandovi della resina.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

N.° 56. N.° 17824–2231.

Hoffmann Giorgio Antonio: miglioramento delle ombrelle per uomini privilegiato il 3 settembre 1834.

L' ombrella trovasi entro la parte superiore d' un bastone da passeggio fornito di un pomo; levato questo, si cava l'ombrella e si ferma mediante una molla.

(Dispaccio aulico 13 maggio 1836, n.° 12936–1053.)

INDICE
DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1836, divisa in quattro volumi.